



COMUNE DI OFFIDA

Regolamento Edilizio Comunale

(in vigore dal 19 aprile 2019)

DELIBERE DI APPROVAZIONE:

Delibera di Consiglio Comunale n°106 del 26/06/1990;

Delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 29/11/2005;

Delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 14/02/2007;

Delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 18/03/2008;

Delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 29/09/2008;

Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 19/04/2012;

Delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 29/04/2013;

Delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 05/07/2013;

Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 28/04/2015;

Delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 29/03/2018;

Delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 28/03/2019.

TITOLO I
Disposizioni generali
Opere, attività ed interventi soggetti a permesso di costruire e denuncia di inizio attività

Art. 1

Contenuti del regolamento edilizio

Il presente Regolamento Edilizio, redatto ai sensi dell'art. 33 della Legge 17/08/1942 n° 1150, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e del D.P.G.R. 14/09/1989 n°23 e successive modifiche, unitamente alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, alle relative norme tecniche di attuazione, alla legislazione statale e regionale in materia, disciplinano l'attività costruttiva edilizia e le altre attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano territoriale, le lottizzazioni di aree ed ogni altra attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia, nonché la tutela dei valori ambientali ed architettonici del territorio comunale, con esclusione delle normali operazioni agro-silvo-pastorali e delle attività estrattive.

Art. 2

Atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie

1. Nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione vigente, le attività od opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, a seconda della loro natura ed entità, sono soggetti:

A) al deposito della S.C.I.A.;

B) al deposito della D.I.A. per gli interventi edilizi per i quali in base al dpr n.380/2001 e s.m.i. si può ricorrere alla Dia in via alternativa e sostitutiva del Permesso di Costruire;

C) al rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE previsto dall'art. 10 e seguenti del D.P.R. 06/06/2001, n. 380.

2. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spettano al Dirigente del Servizio competente il rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità e di ogni altro atto o provvedimento amministrativo di competenza del Servizio.

Art. 3

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

1. Sono realizzabili mediante S.C.I.A. gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6 del DPR n. 380/2001, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante S.C.I.A. le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Modalità di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) - Procedure

1. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata:

a) dall'indicazione del progettista e direttore dei lavori;

b) dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori;

c) dalla ricevuta comprovante il versamento dei diritti di segreteria secondo le tariffe in vigore;

d) dalla dichiarazione di accettazione del direttore dei lavori.

2. La S.C.I.A. ha termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori. L'esecuzione delle opere soggette S.C.I.A. è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di permesso di costruire.

3. La S.C.I.A. è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

4. L'attività oggetto della S.C.I.A. può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonché dagli elaborati progettuali previsti nel presente Regolamento per gli interventi di permesso di costruire. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

5. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma precedente, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

6. Nei casi di cui al precedente art. 3, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo le copie delle S.C.I.A., dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto a comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.

7. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di TRENTA GIORNI dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

8. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 7, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

9. Il Dirigente, ove entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova segnalazione certificata di inizio attività, qualora le stabilite condizioni soddisfaccibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di permesso di costruire.

10. Le opere di cui al precedente art. 3 sono soggette alla corresponsione del contributo di concessione ogni qualvolta i medesimi risultino dovuti per le stesse opere quando soggette a permesso di costruire.

11. La Segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata esclusivamente mediante l'apposito modello disponibile presso lo Sportello Unico per l'Edilizia dell'area edilizia e urbanistica e pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune di Offida.

Art.4

Dia in alternativa al Permesso di costruire

La denuncia di Inizio Attività di cui al Dpr n. 380/2001 è ammissibile solamente nel caso in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive al permesso di costruire.

Art. 5

Permesso di Costruire

1. Sono soggette a permesso di costruire le seguenti opere realizzate da soggetti privati o pubblici:

- a) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni con ricostruzione totale o parziale di fabbricati;
- b) interventi di ristrutturazione edilizia;
- c) interventi di ristrutturazione urbanistica;
- d) modificazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 18 giugno 1986, n. 14, delle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti o di parte di essi mediante l'esecuzione di opere edilizie, quando implicino variazione in aumento degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, pubblicato dalla gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n° 97;
- e) altre modificazioni delle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti o di parte di essi mediante l'esecuzione di opere edilizie e per le quali il Comune non preveda la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- f) opere di urbanizzazione primaria e secondaria, strade private;
- g) realizzazione di manufatti all'interno delle zone cimiteriali;
- h) serre fisse, intendendo per tali impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera, destinati esclusivamente a colture specializzate prodotte in condizione climatiche artificiali;
- i) costruzione di garage ed autorimesse fuori terra;
- j) manufatti necessari a realizzare stazioni di servizio per distribuzione carburante, esclusi gli apparati necessari alla erogazione del solo carburante;
- k) installazione fuori terra di serbatoi destinati al deposito di carburante e oli minerali, saldamente infissi al suolo;
- l) altri interventi a carattere permanente di cui al precedente articolo 1, esclusi quelli indicati nei precedenti articoli 3 e successivo art. 6.

2. Sono inoltre soggetti a permesso di costruire, qualora abbiano carattere permanente, i seguenti interventi: predisposizione di aree per campeggi, parcheggi e simili, piste e impianti di risalita per sport invernali e ogni altra realizzazione di opere sul territorio per uso sportivo e ricreativo.

3. Il permesso di costruire viene rilasciato previa corresponsione del contributo di concessione oppure gratuitamente secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 6

Attività edilizia libera

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-

pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

f) ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'articolo 6 del D.P.R. n. 380 del 2001».

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR n.380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Art. 7

Permessi di costruire in deroga

1. Nei limiti e nelle forme stabiliti dall'articolo 14 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e dall'art. 68 della Legge Regionale 5 agosto 1992, n° 34, il Dirigente del Servizio competente, previa deliberazione del consiglio comunale, ha la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni del regolamento edilizio, nonché alle norme degli strumenti urbanistici vigenti per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ove quest'ultimo sia circostanziatamente motivato.

2. L'interesse pubblico, nei casi previsti, dovrà risultare dalla destinazione tipica, permanente e continuativa dell'opera da realizzare, al perseguimento di un interesse pubblico, corrispondente cioè ai

fini propri dello Stato e degli altri Enti pubblici e inequivocabilmente riflessa nelle strutture, disposizione dei volumi, entità e tipi dei servizi, ecc. di modo che non sia possibile mutarne in seguito la destinazione senza preventive e consistenti opere di adattamento da assoggettare a nuovo permesso di costruire.

3. Sono escluse dal permesso di costruire in deroga le zone omogenee A di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n° 97.

4. Sono altresì non derogabili:

a) le norme relative alle destinazioni di zona, per le quali sono necessarie specifiche varianti allo strumento urbanistico;

b) le disposizioni del PPAR, del PIT e del PTC immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 34/92.

5. Le deroghe possono essere concesse soltanto qualora il volume o la superficie utile assentiti non superino del 10% il corrispondente valore stabilito dagli indici di fabbricabilità per la zona interessata e non ostino ragioni di natura ambientale ed architettonica.

6. La facoltà di deroga può essere estesa ad interventi di edilizia sperimentale da realizzare con finanziamento pubblico.

Art. 8

Opere di competenza dello Stato ed opere su aree demaniali

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma b, del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o per opere insistenti su aree del demanio statale, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto ai sensi del D.P.R. 18/4/1994 n. 383.

2. In caso di non conformità con i vincoli e le norme dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, la progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato, è eseguita dalle amministrazioni statali competenti d'intesa con la Regione. A tal fine, la giunta regionale acquisisce preventivamente il parere dei comuni nel cui territorio sono previsti gli interventi.

TITOLO II

Tipologia degli interventi

Art. 9

Interventi di manutenzione ordinaria

1. Sono interventi di manutenzione ordinaria, come definiti all'art. 3, lettera "a" del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, tra l'altro, riguardano:

a) il rimaneggiamento del manto di copertura, il suo riordino e anche la sostituzione integrale, purché con uguale materiale e senza modificare la volumetria delle coperture;

b) la riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi sia interni sia esterni;

c) il rifacimento di intonaci, tinteggi, rivestimenti, pavimenti, infissi, all'interno delle unità immobiliari anche con caratteristiche diverse da precedenti oppure all'esterno delle unità immobiliari con le stesse caratteristiche dei precedenti;

d) la riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali e canne fumarie;

e) la riparazione o sostituzione di materiali ed elementi di isolamento e impermeabilizzazione;

f) la riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni;

g) il restauro o il rifacimento di pozzi o cisterne all'interno delle proprietà private;

h) la riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione di nuovi locali per i servizi igienici e tecnologici;

i) ogni altra opera di riparazione o sostituzione di elementi danneggiati, usurati o inadeguati alle esigenze del normale uso del fabbricato.

3. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Legge 29 maggio 1982, n° 308, che l'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e non è soggetta ad atto autorizzativo specifico.

4. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali sono considerate opere di manutenzione ordinaria anche quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico, così come indicate nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n° 1918.

Art. 10

Interventi di manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti all'art. 3, lettera "b", del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, riguardano le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché alla realizzazione e integrazione dei servizi igienico sanitari e tecnologici.

2. Le parti dell'edificio sottoposte a rinnovamento e sostituzione, ai sensi del comma 1, debbono mantenere, ricostituite o rinnovate nei materiali, la loro posizione e funzione all'interno del preesistente sistema strutturale e distributivo.

3. Per parti strutturali si intendono quegli elementi dell'edificio aventi funzioni portanti, quali muri maestri, travi e pilastri, solai di piano e di copertura, volte e scale. I relativi interventi di manutenzione straordinaria debbono essere limitati esclusivamente alle opere necessarie ad assicurare la stabilità di tali elementi, anche attraverso la sostituzione totale degli stessi, mentre non possono comportare alcuna variazione della situazione planoaltimetrica preesistente.

4. I servizi igienico sanitari e tecnologici, oltre che integrati con opere che ne migliorino l'efficienza, possono essere anche realizzati ex novo al fine di migliorare la funzionalità dell'uso originario dell'immobile o la funzionalità stabilita dagli strumenti urbanistici.

5. In ogni caso gli interventi di manutenzione straordinaria, da attuare nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, non debbono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non devono comportare modificazioni delle destinazioni d'uso.

6. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra l'altro, riguardano:

- a) il consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del tetto, dei solai, delle volte e delle scale;
- b) il rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forme e di quote (d'imposta e di colmo);
- c) la demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale, anche se con materiali diversi, ma senza modifiche di quota;
- d) la demolizione di volte e rifacimento in loro vece di solai, senza modifiche della quota di calpestio;
- e) la demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri portanti, con o senza modifiche di materiali;
- f) il consolidamento, demolizione e successiva ricostruzione di tramezzi, con o senza modifiche di materiali;
- g) l'inserimento ex novo di intonaci, di rivestimenti interni, di pavimenti interni;
- h) l'apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre, senza stravolgere la composizione architettonica dei prospetti e quindi della generale configurazione estetica, quando ciò sia funzionale agli spazi interni oggetto degli interventi compresi nel presente articolo (aperture per creazione nuovi servizi igienici, creazione di nuove aperture in allineamento a quelle esistenti per completare il disegno architettonico, ripristino aperture preesistenti);
- i) il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso;
- j) il rifacimento o la realizzazione di pavimenti, intonaci, infissi, rivestimenti e tinteggi esterni con caratteristiche diverse;
- k) la sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o la messa in opera di doppi infissi;
- l) l'inserimento di vespai, di isolamenti termoacustici e di altre impermeabilizzazioni;
- m) le modifiche o costruzioni delle sistemazioni esterne, come le recinzioni;

n) la sostituzione totale o la realizzazione di nuovi servizi igienico-sanitari in mancanza o inefficienza di quelli esistenti.

7. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutti quelli sulle apparecchiature, servizi e impianti così come indicato nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n° 1918, non elencati tra quelli di manutenzione ordinaria, purché non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, non diano luogo a effetti negativi di natura igienica e non comportino aumento delle superfici utili.

Art. 11

Interventi di restauro e risanamento conservativo

1. Ferma restando la definizione di restauro prevista dall'art. 29 del D.L.vo 22/01/2004 n. 42, si definiscono di risanamento conservativo gli interventi edilizi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo medesimo, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

2. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, comprensivi di quelli di cui al precedente articolo 10 allorché siano aggregati in un "insieme sistematico", riguardano, tra l'altro, le seguenti opere:

a) consolidamento, ripristino delle scale e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio (quali muri, volte, solai di piano e copertura, balconi); vanno considerate come parte integrante dell'edificio anche quelle aggiunte o modificazioni che - pur risultando conseguenti ad alterazioni dell'impianto originario - sono ormai, per dignità di materiali e correttezza di forme, completamente assimilate all'organismo edilizio e costituiscono documento storico della sua evoluzione nel tempo;

b) ripristino di quelle parti alterate da superfetazioni o manomissioni totalmente estranee, per tecnologia, forma e materiali, all'impianto e quindi da eliminare;

c) inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell'uso (quali nuovi servizi igienico-sanitari, locale caldaia, ascensori) sempre nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio;

d) riordino delle aperture, anche con modificazioni dell'impianto distributivo interno.

Art. 12

Interventi di ristrutturazione edilizia

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti all'art. 3, lettera "d", del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, tutti quelli finalizzati alla trasformazione dell'organismo edilizio in rapporto a nuove esigenze funzionali con un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo completamente diverso da quello esistente.

2. Costituisce un insieme sistematico di opere l'esecuzione di lavori edili che uniformemente e globalmente riguardano un intero organismo edilizio nelle sue componenti essenziali, che sono rappresentate da forma, struttura, distribuzione interna e impianti tecnologici. Per organismo edilizio deve intendersi il risultato finale di una aggregazione di elementi tipologici, architettonici, quali forma, struttura, distribuzione interna, numero e dimensione di unità immobiliari e tecnologici, che portano alla realizzazione di un unico organismo, avente autonoma rilevanza sia sotto il profilo urbanistico edilizio che della identificazione in termini di reddito.

3. Le opere di modifica e sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, nonché l'inserimento di nuovi elementi o impianti non sono condizionati né alla destinazione né alla tipologia originariamente proprie dell'edificio.

4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, possono riguardare, tra l'altro, le seguenti opere:

a) rifacimento dell'ossatura portante sia orizzontale che verticale con variazioni planimetriche e altimetriche della originaria posizione degli elementi strutturali;

b) demolizione di coperture, solai, volte, scale, muri portanti, fondazioni;

- c) demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con modifiche dei sistemi statici o con spostamenti;
 - d) demolizione e ricostruzione dei solai, delle scale e della copertura, anche con modifiche di quote;
 - e) costruzione di nuovi solai, scale, coperture, volte, muri portanti, fondazioni;
 - f) demolizione parziale o totale di un singolo edificio e sua ricostruzione secondo parametri fissati, ove necessario, dalla normativa di apposito piano di recupero e a condizione che l'intervento non muti l'assetto urbanistico in cui l'edificio è inserito;
 - g) sopraelevazioni e ampliamenti;
 - h) realizzazione di nuove aperture sulle murature perimetrali quando ciò determini uno stravolgimento della composizione architettonica dei prospetti e della generale configurazione estetica;
 - i) riorganizzazione dei collegamenti verticali e orizzontali, nonché dei servizi di uso comune;
 - j) demolizione parziale o totale di edifici e loro ricostruzione, nel rispetto di quanto previsto negli strumenti urbanistici, purché il fabbricato venga ricostruito mantenendo la stessa sagoma, la stessa volumetria e le medesime caratteristiche estetico-architettoniche dell'edificio preesistente, ivi compresi i manufatti oggetto di rilascio di Concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi n° 47/1985, art. 31 e seguenti, n° 724/1994, art. 39 e n° 326/2003 o realizzati in epoca remota.
- Non costituisce variazione delle caratteristiche estetico-architettoniche la modifica delle aperture esterne nonché la trasposizione sia in termini di superficie che di altezza di porzioni di volumetrie nell'ambito dell'aggregazione dello stesso organismo edilizio (come ad esempio recupero di cubature accessorie di superfetazioni) nel rispetto della composizione tipologica originaria onde migliorarne le qualità tipologico-costruttive, nonché l'effetto estetico e l'impatto sull'ambiente.
- È ammessa la delocalizzazione dell'edificio e la rimodulazione dello stesso purché la superficie coperta del nuovo edificio, così come definita dall'art. 14, punto 1, lettera "i" del presente Regolamento, non si discosti, in più o in meno, di oltre il 35% di quella dell'edificio originario e l'area di sedime del nuovo edificio mantenga una superficie di contatto con quella dell'edificio originario pari ad almeno il 30%.
- La limitazione alla delocalizzazione dell'edificio ed alla rimodulazione dello stesso non si applica al caso di interventi la cui compatibilità energetico-ambientale raggiunga un livello prestazionale non inferiore a 3,5 nella scala di valutazione del Protocollo ITACA sintetico – Aggiornamento 2 (Roma, 11 aprile 2007).
- Le porzioni del fabbricato esterne alla originaria area di sedime dovranno, di norma, rispettare il distacco dai confini (DC) previsto per la zona dagli strumenti urbanistici vigenti; nel caso in cui il fabbricato originario si trovi ad una distanza dai confini inferiore a quella prevista, fatto salvo il rispetto del distacco tra gli edifici (DF) così come definito dall'art. 14, punto 1, lettera "o" del presente Regolamento, il distacco dai confini delle porzioni del fabbricato esterne alla originaria area di sedime potrà:
- essere uguale a zero nel caso in cui l'area confinante sia una strada pubblica previo nulla-osta dell'ente proprietario;
 - essere pari alla distanza minima prevista dal Codice Civile nel caso in cui gli strumenti urbanistici vigenti prevedano per l'area confinante un distacco dai confini uguale o superiore a ml. 10,00;
 - essere pari ad almeno ml. 5,00 in tutti gli altri casi.
- k) elevazione dell'edificio mediante ricostruzione del tetto per adeguare i locali sottotetto ai requisiti minimi di altezza prescritti dalle norme igienico-sanitarie e dal presente Regolamento;
 - l) trasformazione dei locali accessori in locali residenziali (ad esempio un sottotetto in mansarda, uno scantinato o garage in soggiorno, un balcone in veranda, ecc.).

Art. 13

Interventi di ristrutturazione urbanistica

1. Sono interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti all'art. 3, lett. "e", del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Non sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica in assenza di uno specifico strumento urbanistico che ne disciplini l'attuazione e la normativa.

TITOLO III
Indice e parametri edilizi e urbanistici

Art. 14

Definizione degli indici e parametri

1. Gli indici e i parametri edilizi e urbanistici sono definiti nel modo seguente:

a) Superficie territoriale (ST)

È l'area complessiva interessata da un intervento urbanistico attuativo, comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e le aree destinate all'edificazione.

b) Superficie fondiaria (SF)

È l'area destinata all'edificazione, che risulta dalla ST sottraendo le superficie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

c) Superficie utile lorda (SUL)

È la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell'edificio, comprese entro il perimetro esterno delle murature, includendo "bow window", scale e ballatoi di accesso, vani ascensori, cavedi per impianti tecnici, nonché il sottotetto qualora abitabile o utilizzabile (come indicato alla successiva lettera t).

Contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda, con una quota pari al 50% della loro entità, i porticati di uso condominiale ed il piano seminterrato (come definito alla successiva lettera u).

Non contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda:

- i piani completamente interrati (come definiti alla successiva lettera u);
- i porticati pubblici o d'uso pubblico;
- i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del tetto, destinati ad extracorsa degli ascensori, scale di accesso alla copertura, locali strettamente necessari per impianti, serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie;
- scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché qualsiasi rampa esterna di scala non coperta, terrazze e logge aperte.

d) Volume (V)

È la somma dei prodotti della superficie lorda di ciascun piano per l'altezza dello stesso piano, misurata tra le quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore.

Per l'ultimo piano, l'altezza è quella compresa tra la quota di calpestio e l'intradosso del solaio piano o, per coperture a falde, l'altezza media dell'intradosso relativa alla superficie lorda computata.

e) Indice di fabbricabilità territoriale (IT)

È il rapporto tra il volume (V) massimo realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa.

f) Indice di utilizzazione territoriale (UT)

È il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa.

g) Indice di fabbricabilità fondiaria (IF)

È il rapporto tra il volume (V) e la superficie fondiaria (SF).

h) Indice di utilizzazione fondiaria (UF)

È il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) e la superficie fondiaria (SF).

i) Superficie coperta (SC)

È la proiezione orizzontale delle superfici lorde fuori terra.

l) Indice di copertura (IC)

È il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria (SF).

m) Altezza delle fronti (H)

È l'altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra alla linea di copertura computando i corpi arretrati qualora non compresi.

La linea di terra è definita dall'intersezione della parete del prospetto con il piano stradale o il piano del marciapiede o il piano del terreno a sistemazione definitiva.

La linea di copertura è definita, nel caso di copertura piana, dall'intersezione della parete del prospetto con il piano corrispondente allo estradosso del solaio di copertura; nel caso di copertura a falde, dall'intersezione della parete di prospetto con il piano corrispondente all'estradosso della falda di copertura. Salvo diversa specifica prescrizione dei singoli strumenti urbanistici la misura dell'altezza non tiene conto del vano scala, dell'ascensore e di canne fumarie, né delle maggiorazioni corrispondenti a bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato, purché gli accessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra, non siano di larghezza superiore a m. 3.

n) Altezza massima degli edifici (H MAX)

È la massima tra le altezze delle diverse parti di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurate come alla precedente lettera m).

Nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a capanna, sfalsati o ad unico spiovente), per altezza massima si considera quella corrispondente all'intersezione delle pareti di prospetto con il piano corrispondente all'estradosso della falda di copertura purché il colmo non superi di ml. 1,80 l'altezza così misurata; in caso diverso l'altezza massima va misurata alla linea di colmo (v. figure 1, 2, 3 e 4).

Nel caso che le falde di copertura coincidano con le pareti inclinate dei prospetti, l'altezza massima va sempre misurata alla linea di colmo (v. figure 5 e 6).

Per edifici ubicati su terreni con pendenza naturale superiore al 15%, l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, salvo prescrizioni più restrittive degli stessi, può essere superata di un 20% nelle parti a valle dei prospetti, con un massimo assoluto di ml. 2,00 (v. figura 7).

“Per i corpi di fabbrica aventi la dimensione minima in pianta maggiore di m 10, è possibile superare i m1. 8 di cui alla fig.1, purché la pendenza delle falde di copertura non oltrepassi il 35%” (Del. C.C. n. 39/08).




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5




fig. 6




fig. 7

o) Distacco tra gli edifici (DF)

È la distanza (minima) tra le pareti antistanti gli edifici, o corpi di fabbrica degli stessi, salvo le pareti prospettanti sugli spazi interni di cui alla successiva lettera r), misurata nei punti di massima sporgenza.

Due pareti si intendono prospicienti quando l'angolo formato dal prolungamento delle stesse è inferiore ai 70 gradi sessagesimali e la sovrapposizione è superiore a 1/4 della distanza minima tra le pareti stesse.

Per gli edifici gradonati la distanza viene misurata in corrispondenza di ogni arretramento.

p) Distacco dai confini (DC)

È la distanza tra la proiezione verticale della parete dell'edificio e la linea di confine, misurata nel punto di massima sporgenza.

Si intende come confine, oltre che la linea di separazione delle diverse proprietà esistenti o la linea

che definisce i diversi lotti o comparti dei piani attuativi, anche la linea di delimitazione di aree pubbliche per servizi o attrezzature individuata negli strumenti urbanistici.

q) Distanza dalle strade (DS)

È la distanza tra la proiezione verticale della parete dell'edificio ed il ciglio della sede stradale, comprensiva di marciapiede e delle aree pubbliche di parcheggio e di arredo stradale.

r) Spazi interni agli edifici

Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro, così suddivise:

- patio, si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4,00;
- cortile, si intende per cortile lo spazio interno di cui al successivo articolo 79;
- chiostrina, si intende per chiostrina lo spazio interno di cui al successivo articolo 79;

s) Numero dei piani

È il numero dei piani fuori terra, compreso l'ultimo eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile.

t) Piano sottotetto abitabile o utilizzabile

Si intende per piano sottotetto quello compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde del tetto.


Il piano sottotetto è da considerare abitabile ove pur non risultando destinato ad abitazione presenti un'altezza sufficiente per ottenere l'abitabilità, ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1975, n. 190. "Il piano sottotetto è da considerare utilizzabile (e quindi da conteggiare come superficie utile lorda) per la porzione la cui altezza netta interna misurata dal piano del pavimento all'intradosso del solaio, è superiore a mt. 1,50." (Del.C.C. n.39/08).

u) Piano interrato e piano seminterrato

Si definisce piano seminterrato il piano sito al piede dell'edificio e parzialmente interrato quando la superficie delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea di terra è superiore al 50 % della superficie totale delle stesse pareti perimetrali.

Si definisce piano interrato il piano sito al piede dell'edificio quando le pareti perimetrali sono completamente comprese entro la linea di terra, salvo le porzioni strettamente necessarie per bocche di lupo, accessi, carrabili e pedonali, purché realizzati in trincea rispetto alla linea di terra.

Nel caso di edifici di volumetria particolare, sia per le dimensioni che per la posizione su terreni in forte pendenza e per l'articolazione volumetrica nell'attacco a terra, ai fini dell'individuazione delle parti interrate e seminterrate si dovrà scomporre il piano in porzioni rispettivamente da considerare fuori terra, seminterrate e interrate (v. figura 8).



v) Superficie utile abitabile o utilizzabile (SUA)

È la superficie di pavimento degli alloggi o dei locali ad altra destinazione, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

z) Superficie complessiva (SC)

La superficie complessiva è costituita dalla somma della superficie utile abitabile e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre ($Sc = Su + 60\% Snr$).

Le superfici per servizi ed accessori riguardano:

- 1) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
- 2) autorimesse singole e collettive;
- 3) androni di ingresso e porticati liberi;
- 4) logge e balconi.

I porticati di cui al numero 3) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.

aa) Fronte dell'edificio

Si intende il tratto visibile, da un punto di vista ortogonale, di un edificio indipendentemente dall'andamento planimetrico delle pareti che lo delimitano, e, quindi, la fronte viene calcolata secondo la distanza in metri tra due punti estremi dell'intero prospetto.

bb) Fabbricato o edificio

Si intende qualsiasi costruzione coperta, comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzioni di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e abbia una o più scale autonome.

Per fabbricato residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad abitazione; per fabbricato non residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale.

cc) Ampliamento

Si intende l'ulteriore costruzione in senso orizzontale o verticale di abitazioni o di vani in un fabbricato già esistente.

dd) Abitazione, stanza, vano

- 1) Per abitazione (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani o anche un solo vano utile, destinato all'abitare per famiglia, che disponga di un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza;
- 2) per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro), anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La parte interrotta da notevole apertura (arco e simili) deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro;
- 3) per stanza (vano utile) si intende il vano compreso nell'abitazione, che abbia luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti, ecc.), nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui sopra;
- 4) per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni destinati ai disimpegni, bagni, anticamere, corridoi, ecc., nonché la cucina quando manchi di uno dei requisiti sopracitati per essere considerata stanza.

ee) PORTICATI

Si definisce PORTICATO la porzione del piano terreno di un fabbricato, aperta almeno su un lato, lungo il quale appositi pilastri sorreggono i piani superiori.

Il porticato può sussistere solo al piano terra.

Il porticato nella sua parte superiore è definito e delimitato da volumi dell'edificio di appartenenza.

ff) LOGGIA APERTA

Si definisce LOGGIA APERTA un organismo architettonico addossato ad un edificio, aperto su tutti i tre lati esterni caratterizzato da pilastri che ne sorreggono la copertura.

La loggia aperta è caratterizzata da una copertura che si materializza in una tetto, o in un solaio di una soprastante "loggia aperta" o in un terrazzo.

gg) PERGOLA

Si definisce PERGOLA una struttura di arredo in legno o acciaio, addossata ad un edificio e aperta su tre lati, con copertura in travi isolate e materiali ombreggianti (teli, tende, cannucciati o simili). Gli elementi verticali della struttura non sono considerati ai fini del rispetto dei distacchi dai confini di proprietà ma rimane l'obbligo di acquisire l'assenso del proprietario confinante qualora essi risultino posizionati al di sotto del limite previsto dalle NTA del PRG vigente o al confine. Riguardo ai distacchi dalle strade le Pergole dovranno rispettare le norme del codice della strada ed il progetto dovrà essere autorizzato dal Corpo di Polizia Municipale.

Le Pergole non devono superare in altezza mt.3.5.

Le Pergole devono avere dimensioni contenute e comunque possono essere realizzate nel limite del 30% della superficie di pertinenza del lotto con un massimo di 30,00 mq.

hh) GAZEBO

Si definisce GAZEBO una struttura di arredo in legno o acciaio, aperta su quattro lati, con copertura a travi isolate e materiali ombreggianti (teli, tende, cannucciati o simili). Gli elementi verticali della struttura non sono considerati ai fini del rispetto dei distacchi dai confini di proprietà ma rimane l'obbligo di acquisire l'assenso del proprietario confinante qualora essi risultino posizionati al di sotto del limite previsto dalle NTA del PRG vigente o a confine.

Riguardo ai distacchi dalle strade I Gazebo dovranno rispettare le norme del codice della strada ed il progetto dovrà essere autorizzato dal Corpo di Polizia Municipale.

I Gazebo non devono superare in altezza mt.3.5.

I gazebo possono avere una superficie massima complessiva di 30,00 mq.

TITOLO IV
Commissione locale per il paesaggio

Art. 15
Commissione per il paesaggio

1. La commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione Comunale.
2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della commissione per il paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori e vincolanti, che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge.
3. La commissione esprime il proprio parere sulla compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 146, comma 7, 147 e 159 del D.Lgs. n. 42/2004.
4. In particolare la commissione verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico regionale e nel piano regolatore generale ad esso adeguato, accertandone:
 - la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e alle finalità di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, dal piano paesaggistico e dal PRG;
 - la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati nella dichiarazione e nel piano paesaggistico.
5. La commissione redige all'uopo una relazione tecnica illustrativa su ogni intervento progettato esaminato.
6. La commissione per il paesaggio è composta da n° 3 soggetti, esterni all'ente, con specifica esperienza lavorativa almeno triennale, in particolare da:
 - un laureato in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, che svolge le funzioni di Presidente;
 - un laureato in materie botanico-vegetazionali, agronomiche e forestali;
 - un laureato in materie attinenti le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali.
7. Le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, vengono svolte da un tecnico istruttore dell'ufficio cui sarà demandato anche il compito di illustrare le pratiche.
8. I membri della commissione per il paesaggio sono nominati dalla Giunta Comunale.
9. Per i componenti della commissione per il paesaggio valgono le norme di incompatibilità previste per gli assessori comunali. Essi non possono essere funzionari di organi statali o regionali ai quali competono, in base alle norme vigenti, funzioni di controllo preventivo o successivo sulla attività urbanistico-edilizia e paesaggistica del Comune.
10. La durata in carica della commissione corrisponde a quella del Consiglio Comunale.
11. Alla scadenza del termine di cui sopra, la commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione.
12. La commissione è convocata dal Responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o da altro delegato. L'invio della convocazione è effettuato a mezzo posta, telefax o posta elettronica ed è effettuato almeno 3 giorni prima della seduta o ridotto in base alla valutazione del Responsabile del procedimento o altro delegato. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli procedimenti da trattare.
13. Le riunioni della commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista, limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere. E' data facoltà alla commissione di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.
14. La commissione è valida con la presenza di tutti i componenti ed esprime il parere obbligatorio a

maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

15. I componenti della commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula.

16. L'obbligo di astensione, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della commissione.

TITOLO V

Istanza di permesso di costruire e relativa istruttoria

Art. 16

Soggetti legittimati alla domanda di permesso di costruire

1. È legittimato a richiedere il permesso di costruire il proprietario dell'immobile o chiunque altro vi abbia titolo, in base alle leggi in vigore.

2. L'esecuzione di interventi o attività di cui all'articolo 1, quando sia richiesta da privati su aree appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato o di enti pubblici è altresì subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ente cui le aree appartengono.

3. A titolo esemplificativo, si considerano aventi titolo legittimati alla richiesta del permesso di costruire, tra gli altri:

a) il titolare del diritto di superficie al di sopra del suolo;

b) il titolare del diritto di superficie al di sotto del suolo, limitatamente alla richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di opere sotterranee;

c) l'enfiteuta;

d) l'usufruttuario, limitatamente alle richieste di permesso di costruire riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo;

e) il titolare del diritto di uso ai sensi dell'articolo 1021 c.c. o del diritto di abitazione, ai sensi dell'articolo 1022 c.c., per la richiesta di permesso di costruire di cui alla lettera precedente;

f) il titolare del diritto reale di servitù, limitatamente alla richiesta di permesso di costruire riguardante la manutenzione straordinaria ovvero altri interventi edilizi che siano indispensabili all'esercizio del diritto;

g) il locatario o l'affittuario, limitatamente alla richiesta di permesso di costruire riguardante la manutenzione straordinaria urgente dell'immobile in locazione o in affitto;

h) il mezzadro o il colono per gli interventi di cui all'articolo 8 della Legge Regionale 28 ottobre 1977, n° 42; gli affittuari e i titolari di contratti associativi anche con clausola miglioratoria non convertiti, per gli interventi di cui agli articoli 16 e seguenti della Legge 3 maggio 1982, n° 203;

i) il titolare di altre situazioni giuridiche soggettive consistenti nel godimento del bene, limitatamente alle richieste di permesso di costruire, direttamente connesse a tale godimento;

1) i rappresentanti legali o volontari di uno degli aventi titolo sopra indicati.

Art. 17

Domanda di permesso di costruire

1. La domanda diretta ad ottenere il rilascio della permesso di costruire è rivolta allo Sportello Unico per l'Edilizia competente ed è sottoscritta dal soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 23 e da uno o più progettisti.

2. La domanda deve contenere:

a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente;

b) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista, che deve essere un tecnico abilitato nei limiti delle competenze stabilite per legge e iscritto all'albo professionale. Restano fermi i casi previsti dall'articolo 285 del R.D. 3 marzo 1934, n° 383;

c) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del direttore dei lavori, che deve essere un tecnico in possesso dell'abilitazione o dei requisiti di cui alla lettera precedente. L'indicazione e la firma

possono essere differite all'atto della comunicazione dell'inizio dei lavori;

d) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del costruttore, nonché, in base alla normativa vigente, specie per quanto riguarda le strutture in cemento armato, anche del tecnico dell'impresa stessa e dell'assistente. Tali indicazioni e firme possono essere differite secondo quanto stabilito alla lettera precedente;

3. Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente:

a) l'elezione del domicilio nel comune da parte del richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del codice civile, per tutti gli atti ed affari relativi al rilascio del permesso di costruire, ed alla esecuzione dei lavori;

b) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori i nomi del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente, e i numeri di codice fiscale, qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando le relative dichiarazioni di accettazione e l'impegno a denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, di sospensione dei lavori;

c) l'attestazione che il richiedente il permesso di costruire rientra tra gli aventi titoli legittimati ai sensi del precedente articolo 16.

4. Ove il soggetto legittimato al permesso di costruire sia una persona giuridica, dovrà essere prodotta idonea documentazione dalla quale risultino la natura, la sede ed il rappresentante legale.

Art. 18

Documentazione a corredo della domanda di permesso di costruire

1. Alla domanda di permesso di costruire è allegata, di regola, la seguente documentazione:

a) stato di fatto dell'area o dell'immobile oggetto della richiesta e loro adiacenze, illustrato dagli elaborati elencati nell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante;

b) titolo di proprietà o disponibilità dell'area o dell'immobile;

c) relazione illustrativa e progetto degli interventi sull'area o sull'immobile, illustrato dagli elaborati elencati nell'allegato B al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante;

d) l'ulteriore documentazione tecnica richiesta da leggi e regolamenti per il particolare tipo di intervento;

e) la bozza di convenzione, eventualmente necessaria;

f) parere sanitario dell'Azienda ASUR competente o autocertificazione del progettista per i casi previsti dall'art.20 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;

g) parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per gli interventi soggetti alla normativa di prevenzione incendi;

h) parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche per gli interventi riguardanti beni tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42;

i) parere della Soprintendenza Archeologica, per gli interventi ricadenti su aree di interesse archeologico e a tal fine vincolate;

j) parere dell'Amministrazione Provinciale, per gli interventi previsti al comma 3 del successivo art. 20 e lungo le fasce di rispetto delle strade di proprietà della medesima amministrazione;

k) parere dell'ANAS, per gli interventi previsti al comma 3 del successivo art. 20 e lungo le fasce di rispetto delle strade di proprietà della medesima amministrazione;

l) nulla-osta del Corpo Forestale dello Stato, ove richiesto dalle norme e regolamenti vigenti;

m) nulla-osta della Provincia di Ascoli Piceno, per gli interventi su aree demaniali.

2. Per le nuove edificazioni, per i movimenti terra, per le ristrutturazioni, per le demolizioni e per tutte le attività edili all'atto dell'inizio dei lavori il titolare della concessione è tenuto a produrre una dichiarazione sull'appartenenza dei materiali trattati con impegno affinché l'impresa esecutrice dei lavori separi i materiali riciclabili (es. laterizi, calcestruzzo, armature metalliche, legno, ecc.) da quelli non riciclabili (es. impermeabilizzazioni, isolamento termico, eternit, ecc.). Nella dichiarazione dovrà essere specificata la destinazione dei materiali non riciclabili e le modalità di reimpiego di quelli riciclabili. È fatto espresso divieto di conferire in discarica tutti i materiali riciclabili.

3. Qualora la demolizione comporti la necessità di rimuovere o trattare materiali tossico-nocivi e/o rischiosi per la salute pubblica, il titolare del permesso di costruire, con la dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì impegnarsi all'osservanza della specifica normativa in materia e darne

immediata comunicazione, oltre che al Comune, all'ASUR competente, circa le modalità da seguire per lo smaltimento, compreso i nominativi delle ditte specializzate a cui viene affidato il relativo incarico.

4. Nel caso di ristrutturazione di edifici a qualsiasi destinazione d'uso il progettista dovrà asseverare la presenza o meno di materiale contenente amianto ed in caso affermativo dovranno essere indicate le modalità operative inerenti la bonifica e/o lo smaltimento dello stesso.

5. È facoltà dell'amministrazione comunale richiedere per progetti di notevole rilevanza, per interventi su aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42, nonché per interventi sul patrimonio edilizio esistente, ulteriore documentazione storica, di carattere ambientale, progettuale ed ulteriori elaborati illustrativi del progetto, quali prospettive, plastici, fotomontaggi.

6. Documentazione atta a dimostrare per le terre e le rocce da scavo che verranno ottenute come sottoprodotti nell'ambito della realizzazione dell'opera e che verranno utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, così come modificato dall'art. 2, comma 23, del D.Lgs. 16/1/2008, n. 4, e dichiarazione riguardante i tempi dell'eventuale deposito di tale materiale in attesa del suo utilizzo, che, comunque, non può superare i dodici mesi.

Art. 19

Ulteriori domande ed allegati connessi con la domanda di permesso di costruire

1. Per i permessi di costruire convenzionati, deve essere allegato alla domanda lo schema di convenzione o lo schema di atto unilaterale redatto sulla base della convenzione-tipo predisposta dalla Regione ai sensi della legislazione vigente previo accordo con il comune. Tale atto deve essere, prima del rilascio del permesso di costruire, trascritto nei modi e forme di legge nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del richiedente.

2. Per i permessi di costruire onerosi deve essere allegato alla domanda anche un prospetto analitico dimostrativo del "volume totale edificato", distinto tra volume interrato e volume fuori terra, ai fini della determinazione della quota di contributo per le opere di urbanizzazione, e delle superfici complessive, distinte tra superfici utili e superfici non residenziali come previsto dal D.M. 10 maggio 1977, sulle quali va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione.

3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente in tutto o in parte le opere di urbanizzazione, la relativa domanda deve essere presentata insieme con la domanda di permesso di costruire, previo accordo con il comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie.

Art. 20

Atti autorizzativi generali - Pareri

1. I progetti delle opere da eseguire in edifici dichiarati di preminente interesse storico ed artistico ai sensi del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42, debbono conseguire la preventiva approvazione della competente soprintendenza.

2. I progetti relativi alle opere di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 5 agosto 1992, n° 34, devono conseguire le autorizzazioni ivi previste.

3. I progetti relativi all'allaccio e all'accesso delle strade private e delle strade pubbliche, di competenza dell'Amministrazione Provinciale, devono conseguire la preventiva autorizzazione del predetto ente.

4. I fabbricati in conglomerato cementizio normale o precompresso o a struttura metallica debbono adeguarsi alle disposizioni di cui agli artt. 64 e seguenti del D.P.R. 6/6/2001 n. 380.

5. Tutti i fabbricati in cui verranno installati impianti di riscaldamento, impianti di produzione di acqua calda, impianti di condizionamento e comunque tutti quegli impianti di nuova installazione o di ristrutturazione e adeguamento di quelli esistenti, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla Legge 9 gennaio 1991 n° 10 e D.P.R. 26 agosto 1993 n° 412. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia di inizio dei lavori il progetto delle opere relative al contenimento dei consumi energetici corredato da una relazione tecnica sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della Legge 10/91 e successive

modifiche o integrazioni, e compilata secondo i modelli-tipo approvati con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 13 dicembre 1993.

6. Nei casi prescritti dalle norme vigenti, i progetti dei fabbricati debbono essere sottoposti all'approvazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e comunque in particolare:

- a) i progetti degli edifici di altezza superiore a m. 20;
- b) i progetti degli edifici aventi particolare destinazione (alberghi, case albergo, scuole, collegi, ospedali, cliniche, caserme, grandi magazzini di vendita, musei, biblioteche, archivi, ecc.);
- c) i progetti degli edifici prevalentemente destinati ad abitazione, ma comprendenti locali adibiti a grandi magazzini di vendita, autorimesse ed a laboratori o depositi, nei quali vengano manipolate o conservate sostanze che presentino pericolo di incendio;
- d) i progetti degli edifici che, pur essendo destinati unicamente ad abitazione, non presentano prospetti su piazze o vie pubbliche o comprendono appartamenti prospettanti soltanto su cortili interni.

7. Qualora negli edifici, i cui progetti non devono essere sottoposti all'esame del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sia prevista l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzato con caldaie funzionanti con combustibili liquidi o gassosi, deve essere sottoposto all'esame del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il solo progetto dell'impianto, per la parte relativa al locale caldaia ed a quello di deposito del combustibile. Tale progetto, pur limitato ai locali innanzi specificati, deve comunque contenere tutte le indicazioni necessarie a definire l'esatta ubicazione nei confronti di altri locali adiacenti o sovrastanti, nonché delle vie di comunicazione in verticale (gabbie di scale, di ascensori, di montacarichi) con i piani dell'edificio.

8. Gli impianti di combustione e di riscaldamento devono essere conformi, in ogni loro parte, alle norme di legge vigenti.

9. Nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 83 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, chiunque intende procedere a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture, è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di cui all'articolo 93 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, osservando le disposizioni della legge stessa e della Legge Regionale 3 novembre 1984, n° 33, come modificata dalla Legge Regionale 27 marzo 1987, n° 18.

10. Per i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, è necessaria anche ai fini dell'edificazione.

11. Il parere prescritto dall'art. 5, punto 3.a, del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, salvo particolari modalità richieste, viene espresso mediante visto da apporsi sugli elaborati di progetto. Detto parere ha natura obbligatoria e vincolante nel caso in cui non possa essere sostituito dalla dichiarazione di cui all'art.20 comma 1 del Dpr n.380/01 e s.m.i..

Art. 21

Autorizzazioni in materia di bellezze naturali

1. Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo- pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico e naturalistico del territorio.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile soggetto a vincolo diretto o compreso negli elenchi delle località sottoposte a tutela ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42 qualora intendano eseguire interventi edilizi ed opere che comportino modifica dello stato dei luoghi, nonché modificazioni dell'ambiente e del paesaggio non derivanti da opere edilizie, devono presentare al Comune apposita istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica preventiva come previsto all'art. 146 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42.

3. L'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata o negata dal Comune, dopo la verifica sulla conformità paesaggistica dell'intervento progettato da parte della commissione per il paesaggio e dopo aver acquisito il parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, nei termini

e nei modi previsti dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente senza che il Comune si sia pronunciato, gli interessati possono richiedere l'intervento sostitutivo previsto dal comma 10 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

5. L'autorizzazione paesaggistica, rilasciata anche con prescrizioni, va pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune con la specificazione dei titolari e delle località interessate. Il provvedimento emesso va, inoltre, comunicato all'interessato ed alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche.

6. L'autorizzazione paesaggistica conserva una validità per un periodo di anni 5 ed esplica la sua efficacia dal momento del rilascio, salvo i provvedimenti di annullamento emessi ai sensi del comma precedente. Trascorso il termine di validità l'esecuzione dei progettati lavori od opere deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

7. I provvedimenti autorizzativi di cui al presente articolo costituiscono presupposto inderogabile di quelli necessari al rilascio dei permessi di costruire di competenza comunale in relazione agli immobili ed alle località oggetto di tutela paesistico-ambientale.

Art. 22

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 16, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, del DPR 380/2001, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4 del dpr 380/2001. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora

il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4 del dpr 380/2001. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, del DPR 380/2001, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 23

Esame della domanda di permesso di costruire

1. L'esame delle domande di permesso di costruire avviene seguendo il numero progressivo di presentazione di cui al precedente articolo 22.
2. Tutti i progetti per i quali è richiesto il permesso di costruire devono essere sottoposti, obbligatoriamente, prima di ogni determinazione in ordine alle relative richieste, all'esame, per quanto di loro competenza, ai sensi delle norme vigenti, dei seguenti uffici, servizi o organi:
 - a) Uffici del Dipartimento di Prevenzione della ASUR Marche Area Vasta n. 5, qualora non ricorrano i presupposti per l'autocertificazione di cui all'art. 20 c.1 del Dpr n. 380/2001 e s.m.i.;
 - b) uffici tecnici comunali per l'osservanza delle norme urbanistiche in vigore, per la verifica del rispetto delle previsioni del programma pluriennale di attuazione, per l'osservanza delle norme del regolamento edilizio, per la verifica delle caratteristiche di ubicazione, per la verifica delle caratteristiche e possibilità tecniche degli allacciamenti alle fognature o di altri sistemi di scolo, per la verifica di idoneità delle opere di urbanizzazione o del relativo impegno del richiedente di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione delle opere oggetto di permesso di costruire;
3. L'ufficio tecnico comunale competente provvede, inoltre, a verificare la conformità del progetto all'eventuale certificato di uso del suolo rilasciato precedentemente.

Art. 24

Progetti di massima

È consentito, per edifici e complessi edilizi o opere di urbanizzazione di rilevante interesse, sottoporre

preliminarmente al parere della commissione per il paesaggio anche progetti di massima, allo scopo di ottenere il suo facoltativo giudizio ed eventuali direttive per modifiche o integrazione.

TITOLO VI

Rilascio del permesso di costruire

Art. 25

Decisioni sulla domanda di permesso di costruire

1. Il Dirigente del Servizio competente rilascia il permesso di costruire entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 del precedente art. 22, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.
2. Decorso inutilmente il predetto termine l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente l'emanazione dell'atto autorizzativo di adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 2, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta Provinciale competente, il quale, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, nomina entro i 15 giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di 30 giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti del permesso di costruire. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.
4. Per le opere pubbliche comunali si procede al rilascio del permesso di costruire, solo ove richiesto, in quanto ne tiene luogo la delibera di approvazione del progetto definitivo. Di tale progetto non si effettua una specifica istruttoria ai sensi del presente Regolamento. I progetti devono, però, essere accompagnati da una relazione del tecnico progettista che ne attesti la conformità alle norme urbanistiche ed edilizie e che garantisca che sono stati acquisiti i nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
5. Il richiedente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è tenuto a provvedere al ritiro del permesso di costruire, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 28 gennaio 1977, n° 10. Il mancato ritiro del permesso di costruire nel termine di sessanta giorni produce la decadenza del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 70 della Legge Regionale 5 agosto 1992, n° 34.
6. Al permesso di costruire è allegata una copia del progetto con l'attestazione della avvenuta approvazione e una copia dell'eventuale convenzione stipulata con il comune nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento.
7. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio per un periodo di giorni quindici.
8. In caso di diniego del permesso di costruire, il Dirigente del Servizio competente, deve comunicare al richiedente le proprie determinazioni motivate nel termine di cui al comma 1.

Art. 26

Certificato di Destinazione Urbanistica

1. Il Comune, a domanda di chi abbia titolo a richiedere il permesso di costruire, è tenuto a rilasciare un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati.
2. L'istanza tendente ad ottenere il certificato d'uso del suolo deve essere corredata da tutte le notizie atte ad identificare l'area o l'edificio oggetto dell'istanza medesima:
 - Modulo di richiesta compilato scaricabile dal sito del Comune in Bollo,
 - planimetria catastale aggiornata,
 - visura catastale,
 - Diritti di Segreteria da calcolare in base alle tariffe vigenti.

3. Il certificato indica la destinazione dell'area, il volume massimo edificabile, le altezze massime e minime, i distacchi dagli altri edifici, dagli spazi pubblici e dai confini, le prescrizioni relative alla destinazione d'uso delle unità immobiliari ed ogni altra prescrizione derivante da leggi o norme regolamentari e vincolistiche.

4. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

5. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei dividendi, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

6. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei dividendi attestante l'avvenuta presentazione della domanda nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.

7. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.

8. Il Dirigente dell'Area Edilizia e Urbanistica del Comune di Offida redige il C.D.U. sulla base della sovrapposizione georeferenziata e digitale ottenuta con il Sistema Informativo Territoriale del Prg, del Piano di zonizzazione Acustica, della vincolistica relativa al Vincolo Idrogeologico e di quella fornita dal Pai Tronto e dal Pai Regionale e del Catasto Incendi, delle planimetrie catastali fornite in formato digitale dall'Agenzia del Territorio e di tutti i piani e regolamenti vigenti all'atto del rilascio del Certificato. Per le aree ricadenti nell'ambito del Ptc del Piceno Consind il Cdu viene redatto mediante la sovrapposizione cartacea di tale Piano Attuativo con i suelencati Piani sovraordinati e vincoli.

Art. 27

Contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è determinato dal Comune e corrisposto dall'intestatario del permesso di costruire mediante versamento alla tesoreria comunale in base a titolo di incasso rilasciato dal comune medesimo.

2. La ricevuta del versamento deve essere consegnata all'ufficio all'atto del rilascio del permesso di costruire.

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio del permesso di costruire con le modalità di pagamento e le garanzie dovute dal concessionario.

4. Il versamento del contributo afferente al permesso di costruire deve essere in relazione alle modalità di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, mentre la quota relativa agli oneri di urbanizzazione può essere corrisposta con le modalità di rateizzazione previste dalla medesima norma.

5. Per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 42 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380.

Art. 28

Titolarità del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è sempre rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività

urbanistica ed edilizia. Il permesso di costruire è personale ed è valido esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata. Nel caso di trasferimento del permesso di costruire nel corso dei lavori, il nuovo titolare ha l'obbligo di richiedere con ogni urgenza allo Sportello Unico per l'Edilizia competente il cambiamento di intestazione.

2. Gli eredi e gli aventi causa del titolare del permesso di costruire possono chiedere la variazione dell'intestazione del permesso di costruire.

3. La variazione dell'intestazione del permesso di costruire non è sottoposta al contributo di costruzione.

4. In conseguenza della variazione predetta non sono modificati in alcun modo i termini fissati per il permesso di costruire originario.

5. Il permesso di costruire non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi del D.P.R. 6/6/2001 n. 380.

Art. 29

Validità del permesso di costruire

1. Il termine per l'inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire non può essere superiore ad un anno dal rilascio del permesso di costruire stesso, intendendo per inizio dei lavori l'avvio della realizzazione delle opere previste dal permesso di costruire; i semplici movimenti di terra e/o le sole opere provvisorie di cantiere non costituiscono inizio dei lavori.

2. Qualora, entro tale termine, i lavori non siano iniziati, l'interessato dovrà presentare, prima della scadenza di detto termine, istanza diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di costruire.

3. Il rinnovo è consentito purché non in contrasto con sopravvenute variazioni agli strumenti urbanistici o norme di legge o di regolamento e sempre che non risultino scaduti i termini previsti dal programma pluriennale di attuazione, ove vigente, ai sensi della Legge Regionale 05/08/1992 n° 34.

4. Il rinnovo del permesso di costruire non è sottoposto a contributo di costruzione fatti salvi i casi di adeguamento per intervenuti aggiornamenti degli importi unitari tabellari, anche se l'originario permesso di costruire sia stato rilasciato in regime agevolato a norma dell'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1977, n° 10.

5. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere agibile, a pena di decadenza del permesso di costruire, non può essere superiore a tre anni dalla data di comunicazione di inizio lavori del permesso di costruire medesimo.

6. Detto termine di ultimazione, su istanza del titolare del permesso di costruire da presentare prima della scadenza del termine stesso, può essere prorogato con provvedimento motivato, in considerazione:

a) della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive;

b) di fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire;

c) di opere fruente di contributo pubblico, quando il finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

7. L'autorità comunale dispone altresì la decadenza nell'ipotesi prevista dall'art. 15, punto 4, del D.P.R. 6/6/2001 n. 380.

Art. 30

Annullamento del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è annullato:

a) quando risulta in contrasto con leggi o altre norme di diritto in materia urbanistica o edilizia;

b) quando sussistono vizi nel procedimento amministrativo o nei contenuti dell'atto.

2. Accertati i motivi che danno luogo all'annullamento, lo Sportello Unico per l'Edilizia competente fa notificare all'interessato l'ordinanza nella quale vengono specificati:

a) la contestazione del fatto e le motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento;

b) la notizia che il permesso di costruire, a suo tempo rilasciato, è stato annullato;

c) l'ordine di sospendere i lavori ove necessario.

3. Qualora l'intestatario del permesso di costruire intenda riprendere i lavori, dovrà rimuovere le cause che hanno dato luogo all'annullamento, e attendere il rilascio di nuovo permesso di costruire per la ripresa dei lavori.

4. Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 6/6/2001 n. 380, il Dirigente del servizio competente, ove possibile, procede alla rimozione dei vizi delle procedure amministrative riguardanti i permessi di costruire annullati. In particolare, la rimozione dei vizi viene disposta quando le opere realizzate siano conformi alla normativa vigente al momento del rinnovo.

Art. 31

Varianti al progetto approvato e varianti in corso d'opera

1. Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare istanza per l'approvazione dei relativi progetti, che sono soggetti alla stessa procedura seguita per il progetto originario.
2. L'approvazione della variante può essere richiesta in corso d'opera e comunque prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, per le varianti che siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42.
3. Le varianti di cui al comma 2 non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n° 457.

Art. 32

Sanatoria per certificazione di conformità

Oltre le ipotesi di sanatoria di cui all'articolo 37, commi 4 e 5, alle richieste di sanatoria si applicano le disposizioni e procedure previste del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, Titolo IV. Alle istanze dovrà essere allegata relazione tecnica atta a dimostrare la conformità delle opere eseguite agli strumenti urbanistici, così come previsto dall'art. 36 del suddetto D.P.R.

TITOLO VII

Esecuzione dei lavori

Art. 33

Responsabilità nella esecuzione delle opere e delle attività

1. Agli effetti dell'articolo 29, commi 1 e 2, del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa, alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché - unicamente al direttore dei lavori - a quelle del permesso di costruire e alle modalità esecutive stabilite da quest'ultima.
2. Le eventuali sostituzioni del costruttore e del direttore dei lavori debbono essere tempestivamente denunciate all'amministrazione comunale dal richiedente e dagli interessati. I subentranti sono tenuti a sottoscrivere l'atto di permesso di costruire e gli elaborati di progetto, senza di che le suddette sostituzioni non hanno effetto. In caso di sostituzione del direttore dei lavori o del costruttore, i lavori devono essere sospesi fino alle suddette sottoscrizioni dei subentranti.
3. Il direttore dei lavori non è responsabile, qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo allo Sportello Unico per l'Edilizia competente contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa allo Sportello Unico per l'Edilizia competente. In caso contrario, il Dirigente del servizio competente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, a norma dell'articolo 29, comma 2, del D.P.R. 6/6/2001 n. 380.
4. Il progettista, nell'ambito della propria specifica competenza, ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera e della conformità del progetto alle prescrizioni delle leggi

vigenti e degli strumenti urbanistici.

5. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della conformità dell'opera al progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

6. Il direttore dei lavori, il costruttore e l'assistenza ai lavori hanno in ogni caso la piena responsabilità della idoneità dei mezzi e dei provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono provenire dalla esecuzione dei lavori.

Art. 34

Inizio dei lavori

1. Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire o il direttore dei lavori provvede a richiedere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio tecnico comunale:

a) la fissazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;

b) i punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché tutte quelle indicazioni del caso, in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private in quella comunale ed i punti di presa dell'acquedotto ove esista.

2. Entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al comma 1, l'ufficio tecnico comunale provvede a svolgere le operazioni suddette, redigendone verbale in doppio esemplare da firmarsi dal richiedente e da un rappresentante dell'ufficio tecnico.

3. In caso di inutile decorso del suddetto termine, il concessionario o il direttore dei lavori redigeranno tale verbale autonomamente, inviandone copia al Comune e potranno, quindi, dare inizio ai lavori.

4. Le spese relative sono a carico del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari.

5. Il titolare del permesso di costruire, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, deve darne comunicazione allo Sportello Unico per l'Edilizia competente, con deposito presso l'ufficio tecnico comunale, delle dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore, attestanti l'accettazione dell'incarico loro affidato e contenenti l'indicazione della loro residenza o domicilio.

6. Ai fini della validità dei permessi di costruire, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti, generali ed attuativi, i lavori si considerano iniziati con la realizzazione di consistenti opere, che non si limitano all'impianto del cantiere, alla esecuzione degli scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione. Tali opere, secondo la complessità dei progetti approvati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni, in tutto o in parte, e nell'inizio delle opere in elevazione.

7. Comunque non possono considerarsi validi i permessi di costruire per i quali l'inizio dei lavori non sia stato comunicato almeno trenta giorni prima del termine di ultimazione dell'opera come stabilito al comma 5 del precedente art. 29, mediante relazione asseverata e giurata nei modi di legge, rilasciata dal direttore dei lavori contenente tutti gli elementi probatori dell'effettiva data d'inizio, quali documentazione fotografica, eventuali contratti di allacciamento di cantiere ai pubblici servizi, copia autentica delle bolle di accompagnamento relative alla fornitura dei materiali, eventuali fatturazioni già emesse da parte della ditta costruttrice.

Art. 35

Vigilanza sulla esecuzione dei lavori - Interruzione dei lavori

1. Il permesso di costruire e il relativo progetto approvato e ogni altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei dipendenti comunali, preposti al controllo delle costruzioni, che hanno libero accesso al cantiere stesso.

2. È obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire agli incaricati del controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nel permesso di costruire.

3. Il concessionario che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di fare eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale risultano necessari per

eliminare fonti di pericolo per la incolumità e l'igiene pubblica, ed assicurare la stabilità della parti costruite.

Art. 36

Cantieri di lavoro

1. In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:
 - a) nome e cognome del titolare del permesso di costruire ed, eventualmente, dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori;
 - b) nome e cognome e titolo professionale del progettista e direttore dei lavori;
 - c) generalità dell'impresa costruttrice;
 - d) nome, cognome e qualifica dell'assistente;
 - e) indicazione del numero e della data del permesso di costruire.
2. Qualsiasi cantiere deve essere recintato ed organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni di illuminazione stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne è responsabile; in presenza di elevatori e quando i materiali da costruzione e quelli di rifiuto non possano essere allontanati immediatamente dopo il loro scarico, il luogo del lavoro dovrà essere delimitato con assito chiuso o pannelli in lamiera con altezza di almeno ml. 2,50 lungo i lati prospicienti spazi pubblici; è assolutamente vietata, a tutela della pubblica incolumità, la delimitazione dell'area con pali di ferro o altro materiale avente altezza inferiore a ml. 2,50.
3. Il cantiere deve avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci, che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Art. 37

Ponti e scale di servizio

1. I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere posti in opera con le migliori regole d'arte conformemente alle disposizioni di legge relative alla prevenzione degli infortuni.
2. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivo di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.
3. È vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza specifica autorizzazione comunale.

Art. 38

Scarico dei materiali, demolizione, nettezza delle strade adiacenti ai cantieri

1. È vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere.
2. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammassati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati.
3. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere vietato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.
4. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.
5. Il trasporto di materiali utili o di rifiuti, deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato. Qualora ciò non si verifichi, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.
6. Nei cantieri per le edificazioni, per i movimenti terra, per le ristrutturazioni, per le demolizioni e per tutte le attività edili si applica quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del presente regolamento.

Art. 39

Rimozione delle recinzioni

Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti,

barriere o recinzioni, posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento.

Art. 40

Prevenzione degli infortuni

1. Per quanto concerne l'adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. A tal proposito si richiamano espressamente:

- le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri;
- le norme di prevenzione incendi;
- le responsabilità relative a danni a persone e cose sia pubbliche, che private;
- l'obbligo della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici;
- l'obbligo da parte del costruttore e del titolare del permesso di costruire o SCIA o DIA di assicurare ai lavoratori idonei servizi igienici e fornitura di acqua potabile.

Art. 41

Ultimazione dei lavori

1. I lavori si intendono ultimati allorché l'edificio è completo in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie di finitura (quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognanti, scale, infissi di porte e finestre, impianti idrici) tali da renderlo effettivamente abitabile o agibile.

2. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata dal titolare del permesso di costruire o SCIA o DIA e dal direttore dei lavori, i quali dovranno dichiarare congiuntamente e sotto la propria piena responsabilità che le opere progettate sono state integralmente completate nel rispetto del permesso di costruire o SCIA o DIA e di ogni altra autorizzazione o prescrizione degli altri enti o autorità, mediante certificato del direttore dei lavori, sottoscritto dal titolare del permesso di costruire; nel caso di SCIA o DIA dovrà essere inoltre rilasciato il Certificato di collaudo finale ai sensi dell'art.23 del DPR 380/01.

3. Dell'effettuazione delle eventuali visite di controllo sarà dato avviso al titolare del permesso di costruire per iscritto con indicazione del giorno e dell'ora.

TITOLO VIII

Agibilità

Art. 42

Domanda relativa all'agibilità

1. Nessuna nuova costruzione, ristrutturazione o restauro, ampliamento o sopraelevazione può essere adibita all'uso che le è proprio, prima di essere dichiarata agibile da parte del Comune.

2. L'agibilità è prescritta nel caso di cambiamento della destinazione d'uso del fabbricato o di parte di esso rispetto all'uso originario autorizzato, ed in ogni modo a seguito di qualsiasi intervento sugli edifici esistenti che possano influire sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

3. L'agibilità riguarda ogni costruzione o parte di essa avente qualsiasi destinazione.

4. La domanda relativa al rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata dal titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la S.C.I.A. o la D.I.A., o i loro successori o aventi causa, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento ai sensi dell'art.25 comma 1 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e dell'art. 41 del presente regolamento.

5. La domanda, redatta utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio deve essere indirizzata al Sportello Unico per l'Edilizia e deve contenere i seguenti elementi:

- a) Generalità e firma del titolare del permesso di costruire o S.c.i.a. o D.i.a. sulla cui scorta è stata realizzata l'opera;
 - b) Estremi del/dei suddetto/i permessi di costruire o SCIA o DIA;
6. Alla domanda vanno obbligatoriamente allegati i seguenti documenti in originale o copia conforme:

- a) certificato di collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio, normale o precompresso, ed a struttura metallica, soggette alle disposizioni del D.P.R. 380/2001, con l'attestazione, da parte del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente per territorio dell'avvenuto deposito del certificato stesso ai sensi dell'art. 67 del sopracitato decreto;
- b) copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle relative planimetrie delle nuove unità immobiliari e delle modifiche alle unità preesistenti, restituita dagli uffici catastali competenti col visto di avvenuta presentazione;
- c) supporto informatico (floppy disk o CD rom) contenente il file in formato dxf o dwg racchiudente la planimetria di inserimento del fabbricato sul territorio rappresentato sulla base dell'aerofotogrammetria comunale o in alternativa in formato cartaceo comprendente l'indicazione delle coordinate in Gauss-Boaga dei vertici consecutivi del fabbricato;
- d) dichiarazione del direttore dei lavori, attestante, sotto la propria personale responsabilità, la conformità dell'opera al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri, la salubrità degli ambienti intesa come assenza di cause pregiudiziali per la salute dei futuri utilizzatori dell'immobile, nonché il rispetto delle leggi vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, igiene, sicurezza, prevenzione incendi, contenimento dei consumi energetici, tutela dall'inquinamento e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato;

7. Deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione congiunta sulla rispondenza dei lavori alla documentazione progettuale depositata per il contenimento dei consumi energetici di cui agli articoli da 122 a 135 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380;
- b) autorizzazione all'esercizio degli impianti di abbattimento degli inquinanti atmosferici industriali costruiti in base ad autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n° 322/1961 su parere del C.R.I.A. così come previsto dall'art.9, sesto comma, del D.P.R. 17 marzo 1988, n° 175;
- c) certificato di conformità alla normativa in materia sismica , ai sensi dell'art. 62, e degli artt. da 83 a 106 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e dell'articolo 5 della Legge Regionale 27 marzo 1987, n° 18;
- d) certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente Comando Provinciale dei VV.FF o in alternativa presentazione allo stesso comando di Dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.P.R. n° 37 del 12/01/1998 con il fine di dare inizio all'esercizio della attività medesima in attesa dell'accertamento – sopralluogo, ovvero dichiarazione del direttore dei lavori che attesti che le destinazioni d'uso previste nei locali oggetto di richiesta di agibilità non rientrano nella specifica normativa per gli edifici soggetti al controllo della prevenzione incendi;
- e) dichiarazione del direttore dei lavori attestante il rispetto delle norme vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici o privati aperti al pubblico e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato ai sensi degli art. 77 e 82 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380. La predetta dichiarazione del direttore dei lavori dovrà essere accompagnata da ogni altro certificato di collaudo e di conformità richiesto dalle leggi e normativa vigenti, rilasciato dagli enti competenti;
- f) dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme vigenti, rilasciata dalla ditta installatrice nelle modalità previste dalle medesime norme;
- g) Copia titolo di proprietà del fabbricato – o porzione – qualora la Ditta richiedente non risulti titolare degli atti concessori;
- h) dichiarazione del Direttore dei lavori che attesti, nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazione, che ogni focolare, stufa, forno o simili, ivi comprese le caldaie alimentate a gas dell'impianto idrosanitario o di riscaldamento abbia, per l'eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed indipendente prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza (art. 90 R.E.C.);
- i) copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla C.I.I.P Spa.
- j) certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici di cui al DPCM 5.12.1997, nonché L.R. 14.11.2001 n. 28 e Delibera G.R. n° 896 AM/TAM del 24.6.2003;
- k) ricevuta versamento dei diritti di segreteria;

l) dichiarazione del Direttore dei lavori che attesti, l'avvenuto rispetto delle previsioni dell'art. 54 del presente Regolamento in merito alla sistemazione delle aree esterne ovvero motivata dichiarazione di esclusione.

Art. 43

Rilascio del certificato di agibilità

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento e comunque prima che il fabbricato venga utilizzato, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la Scia o la Dia deve presentare al Comune apposita domanda, ai sensi del precedente art. 42, per ottenere il certificato di agibilità.

2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda il Dirigente responsabile rilascia il certificato di agibilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte dell'ufficio preposto, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata agibile.

3. Il termine fissato dal comma precedente può essere interrotto entro quindici giorni dalla domanda una sola volta dal Comune esclusivamente per la richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. Il termine di 30 giorni interrotto dalla richiesta di documenti integrativi inizia a decorrere, per intero, dalla data di presentazione degli stessi.

4. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASUR di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) del D.P.R. 6/6/2001 n. 380. In caso di autodichiarazione ai sensi dell'art. 20 comma 1 dello stesso Decreto, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. La formazione del silenzio-assenso di cui al comma precedente è subordinata dalla presenza di tutta la documentazione prevista dall'art. 42 del presente regolamento. Non viene considerato accoglimento tacito della richiesta del certificato di agibilità qualora una sola di tali condizioni non esiste, ovvero se l'esistenza di essa è falsamente attestata o documentata.

6. Successivamente alla domanda, l'ufficio preposto può disporre sopralluogo per accertare l'esistenza dei requisiti necessari all'agibilità attestati nella dichiarazione del direttore dei lavori. Nel caso in cui si verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione, l'amministrazione comunale può dichiarare la non agibilità.

7. Ove siano riscontrate false o infedeli attestazioni del direttore dei lavori nella dichiarazione allegata alla domanda si procede alla segnalazione all'autorità giudiziaria ed il consiglio dell'ordine di appartenenza.

8. Il titolare del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, il direttore dei lavori e il costruttore debbono essere preavvertiti delle visite mediante apposita comunicazione e potranno essere presenti.

9. È ammesso anche il rilascio di un certificato di agibilità limitata ad una sola parte dell'opera, purché siano rispettate le seguenti due condizioni:

a) le parti comuni o di interesse generale risultino regolarmente costruite;

b) sia stata fatta specifica domanda in proposito da parte dell'interessato ai sensi del precedente art. 42;

10. Il documento con il quale il Dirigente del Servizio competente rilascia il certificato di agibilità deve contenere:

a) Le generalità del richiedente;

b) L'esatta ubicazione dell'immobile e la sua esatta identificazione catastale;

c) Gli estremi del permesso di costruire e delle eventuali varianti;

d) Gli estremi di tutti gli atti e i certificati di autorità esterne all'Amministrazione comunale presentati a corredo della domanda;

e) La data delle visite effettuate dall'Ufficio preposto per l'accertamento della conformità al permesso di costruire o SCIA o DIA;

f) La destinazione o le destinazioni d'uso in relazione alle quali viene rilasciata l'agibilità.

11. In caso di diniego dell'agibilità, il Dirigente del Servizio competente deve notificare al titolare del permesso di costruire o SCIA o DIA o gli aventi causa le proprie motivate determinazioni.

Tale notifica fa decorrere i termini per l'eventuale ricorso giurisdizionale.

Art. 44

Utilizzazione abusiva di costruzioni

1. I proprietari che abitano o usano personalmente, oppure consentono, a titolo gratuito o a titolo oneroso, che altri utilizzino una o più unità immobiliari prive di certificato di agibilità, verranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dal terzo comma dell'articolo 24 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380.
2. Qualora al momento dell'accertamento dell'infrazione, l'edificio in questione o l'unità immobiliare interessata non possiedano i requisiti per ottenere il certificato di agibilità, il Dirigente del Servizio competente fissa con ordinanza un termine per la regolarizzazione dell'immobile. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Dirigente del Servizio competente provvederà ad applicare ulteriore sanzione amministrativa, determinata come al comma precedente.
3. Nel caso in cui l'utilizzazione delle costruzioni possa recare pregiudizio alla salute e sicurezza pubblica e a quella degli utilizzatori, il Dirigente del Servizio competente può dichiararle inagibili, ordinarne lo sgombero ed impedirne l'uso attraverso i provvedimenti del caso.

TITOLO IX

Piani di lottizzazione ed interventi edilizi diretti

Art. 45

Piani attuativi

1. L'attuazione dello strumento urbanistico generale avviene mediante l'approvazione di piani particolareggiati o altri piani attuativi che consentono successivi interventi edilizi diretti. In mancanza di piani attuativi redatti ad iniziativa del comune, i privati possono presentare progetti di piani di lottizzazione da convenzionarsi ai sensi di legge.
2. In ogni caso i piani attuativi e conseguentemente la convenzione con il Comune dovranno conformarsi a quanto stabilito dall'art. 1, commi 258 e 259, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007.
3. La legge e le norme di attuazione dello strumento urbanistico generale stabiliscono i casi nei quali il rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione convenzionata deve precedere il rilascio dei permessi di costruire.
4. L'approvazione del piano di lottizzazione è subordinata alla stipula tra il comune e i proprietari interessati di una convenzione avente i contenuti di cui all'articolo 33, comma 2, della Legge Regionale 5 agosto 1992, n° 34.
5. Per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere redatti i progetti esecutivi in conformità alle prescrizioni emanate dall'autorità comunale.
6. Tutte le opere debbono essere eseguite sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico del comune.
7. Il comune può convenire con il lottizzante, in sostituzione della cessione e approntamento di aree per l'urbanizzazione secondaria, il versamento di una somma corrispondente al valore della quota delle aree ed opere stesse, in tutti quei casi in cui la cessione delle aree sia ritenuta non necessaria per la realizzazione di ulteriori urbanizzazioni secondo quanto stabilito dal consiglio comunale.

Art. 46

Documentazione a corredo della domanda di lottizzazione

1. La domanda di approvazione del piano di lottizzazione convenzionata è diretta al Sindaco e deve essere corredata dai documenti e dai disegni sotto elencati:
 - a) estratto dello strumento urbanistico generale interessante la zona da lottizzare;
 - b) estratto originale di mappa catastale delle particelle interessate all'intervento, con certificato catastale;
 - c) planimetria catastale, in duplice copia, estesa ad una zona per una profondità di ml. 500, aggiornata con i fabbricati esistenti, con l'indicazione dell'area interessata, le altezze e le caratteristiche dei fabbricati contermini, i nomi dei proprietari delle aree confinanti, le strade vicinali, comunali o provinciali o statali (con relativi nomi) che attraversano o lambiscono l'area interessata; lo stato di fatto delle attrezzature e delle opere di urbanizzazione esistenti;

- d) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree, l'individuazione delle unità d'intervento e l'individuazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- e) piano quotato, in duplice copia, del terreno nel rapporto 1:500 con curve di livello ad equidistanza non superiore a m 1,00 riferite ai capisaldi dell'IGM e della carta tecnica regionale, indicante anche il rilievo delle alberature e della vegetazione esistenti, nonché l'essenza delle stesse;
- f) planimetria, in duplice copia, adeguatamente quotata nel rapporto 1:500 dell'intervento progettato, riportante:
- le aree e le opere da destinare all'urbanizzazione primaria;
 - le aree e le opere da destinare all'urbanizzazione secondaria;
 - la eventuale suddivisione in lotti dettagliatamente quotati;
 - l'ingombro massimo degli edifici da costruire su ciascun lotto la distanza del perimetro dal confine più prossimo e quella reciproca fra i vari edifici circostanti. Tale ingombro massimo ha valore prescrittivo solo per quanto riguarda le minime distanze degli edifici dai confini e tra di loro, ma ai fini della progettazione architettonica, ha valore indicativo, salvo diversa esplicita prescrizione contenuta nella convenzione e relative previsioni planovolumetriche;
- g) la planimetria del piano, disegnata sulla mappa catastale, aggiornata con le costruzioni esistenti e dotata delle principali quote planialtimetriche, contenente i seguenti elementi:
- g1) le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità e parcheggi con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote altimetriche, oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici esistenti dalle sedi stradali;
- g2) gli edifici e gli impianti esistenti e in progetto;
- g3) le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e delle sistemazioni delle aree libere e di quelle inedificabili;
- g4) l'eventuale delimitazione di comparti edificatori.
- h) una tabella dimostrativa del rispetto degli standards urbanistici;
- i) profili altimetrici, in duplice copia, nel rapporto 1:500 dei fabbricati previsti e profili regolatori nel rapporto 1:200 dei fabbricati;
- j) schemi planimetrici ed altimetrici in duplice copia dei fabbricati con l'indicazione della loro destinazione d'uso nel rapporto minimo 1:500;
- k) una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, della sistemazione delle aree scoperte, della qualità dei materiali da impiegare, della destinazione degli edifici che potranno essere costruiti, dell'ambiente di inserimento della lottizzazione;
- l) la definizione delle tipologie edilizie costruttive a d'uso da adattare negli interventi attuativi, con le relative precisazioni planovolumetriche;
- m) documentazione fotografica della zona, oltre eventuali vedute assonometriche o studi planivolumetrici e quanto altro possa occorrere ai fini di una esauriente rappresentazione del progetto;
- n) elaborati, in duplice copia, nel rapporto minimo 1:500 illustranti le opere di urbanizzazione primaria, costituiti da:
- planimetrie, profilo longitudinale e sezione della viabilità;
 - planimetria o planimetrie, profili longitudinali e sezioni degli impianti di fognature, di illuminazione pubblica, della rete elettrica, di acquedotto del gas metano, della rete telefonica, della rete antincendio o di innaffiamento. Negli elaborati di cui alla presente lettera devono essere indicati gli allacciamenti alle reti principali esistenti, nonché gli allacciamenti dei singoli lotti alle opere in progetto;
- o) calcoli e disegni costruttivi dei particolari delle opere di cui alla lettera n) redatti da professionista abilitato e in opportuna scala;
- p) computo metrico-estimativo delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire;
- q) progetto del verde pubblico secondo le modalità di cui al punto 3 dell'art. Art. 100 del presente Regolamento Edilizio;
- r) relazione tecnica illustrativa del progetto di piano di lottizzazione, contenente l'inserimento della

lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione con i termini di validità del piano e i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità in armonia con il PPA. La relazione inoltre deve essere corredata dai seguenti allegati:

r 1) le analisi e le ricerche svolte;

r 2) la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche o di uso pubblico;

r 3) la relazione finanziaria, con stima sommaria degli oneri derivanti dall'acquisizione e urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il comune ed i privati;

r 4) i tempi previsti per l'attuazione, con le indicazioni delle relative priorità.

s) schema di convenzione di cui all'articolo 45;

t) le eventuali norme tecniche di attuazione del piano;

u) riepilogo informativo statistico di cui all'art. 35 della L.R. 34/92;

v) planimetrie riportanti:

- la localizzazione delle postazioni per il conferimento dei rifiuti urbani, dei cestini stradali getta carta e delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico locale;

- lo sviluppo delle reti duali idriche e fognarie;

- collocazione e calcolo dimensionale delle cisterne di accumulo delle acque meteoriche a servizio delle aree pubbliche;

- eventuale schema grafico individuante le "Zone 30" con la localizzazione degli attraversamenti pedonali da realizzarsi mediante unica livelletta tra le quote dei percorsi pedonali e/o ciclabili collegati;

- la localizzazione dei passi carrai da realizzarsi con raccordatura alla viabilità veicolare mediante innesti a rampa ortogonale all'asse viario;

- ombre portate.

2. È previsto l'obbligo della relazione geologica e geotecnica per ogni tipo di lottizzazione in relazione al disposto del D.M. 11/03/1988.

3. Qualora le lottizzazioni riguardino interventi su grandi aree, al di fuori delle aree disciplinate ai sensi della Legge 2 febbraio 1974, n° 64, il comune richiede al lottizzante, ad integrazione della documentazione, una relazione geologica e geotecnica sulla fattibilità dell'insieme ai sensi del citato decreto ministeriale.

4. Le lottizzazioni relative alle zone totalmente o parzialmente comprese negli elenchi delle bellezze naturali, devono essere corredate anche degli elementi di cui all'articolo 37 della Legge Regionale 5 agosto 1992, n° 34.

Art. 47

Richiesta di parere preliminare

1. Il lottizzante può richiedere di sottoporre all'esame della commissione per il paesaggio un progetto di massima delle opere che intende eseguire allo scopo di ottenere un giudizio preliminare, riservandosi di presentare successivamente gli elaborati di cui all'articolo 46.

2. Il parere espresso dalla commissione per il paesaggio non costituisce presunzione di approvazione del piano.

Art. 48

Approvazione dei piani di lottizzazione

1. I Piani di lottizzazione convenzionata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, corredata degli elaborati previsti al precedente art. 46, e comunque secondo quanto disposto dalla Legge 6 agosto 1967 n° 765, dalla Legge Regionale 5 agosto 1992 n° 34 e dalla Legge 30 aprile 1999 n° 136.

2. I Piani di lottizzazione ricadenti in tutto o in parte in zone tutelate ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 sono approvati dal Consiglio Comunale previo parere della commissione per il paesaggio di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

3. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data

in cui tali atti siano acquisiti.

4. La deliberazione di Adozione del Consiglio Comunale unitamente agli elaborati del Piano attuativo sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia di Ascoli Piceno, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione può formulare osservazioni ai sensi dell'art. 24 c.2 della Legge 28.02.1985, n. 47. Il comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni;

5. Nei successivi trenta giorni lo strumento attuativo sarà pubblicato mediante deposito nella segreteria del Comune per trenta giorni consecutivi; durante tale periodo chiunque può prendere visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, opposizioni ed osservazioni. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione in via definitiva deve avvenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine delle osservazioni.

6. L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, competente per le funzioni delegate ai sensi della L.R. 34/92.

7. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione, deve essere richiesta allo Sportello Unico per l'Edilizia competente il permesso di costruire a norma del presente regolamento.

8. Per la domanda ed il rilascio del permesso di costruire per l'edificazione nell'ambito della lottizzazione, si applicano le norme di cui all'articolo 16 e seguenti.

9. Il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 è determinato dal conguaglio ai sensi della citata norma.

10. Il rilascio dei permessi di costruire nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi e alla trascrizione della convenzione a cura del comune e a spese dei lottizzanti sui registri immobiliari.

11. La validità del piano di lottizzazione convenzionata non può essere superiore a dieci anni.

Art. 49

Compilazione d'ufficio di progetti di lottizzazione

1. Il Comune ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro un congruo tempo il progetto di lottizzazione delle aree stesse, secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale, nonché, ove esistente, del programma pluriennale di attuazione.

2. Decorso inutilmente detto termine, il Comune provvede per la compilazione d'ufficio entro il termine di centottanta giorni a decorrere dalla data in cui l'amministrazione comunale ha assunto con provvedimento l'impegno di procedere alla redazione di detti strumenti attuativi. La conseguente adozione deve avvenire nei successivi novanta giorni.

3. Il progetto di lottizzazione d'ufficio, approvato dal consiglio comunale, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro trenta giorni dalla notificazione, prorogabili a domanda degli interessati fino ad un massimo di sessanta giorni, se l'accettino ed intendano attuarlo.

4. Qualora i proprietari intendano attuare il progetto compilato d'ufficio, il comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione, tenendo conto delle eventuali richieste degli interessati e della loro compatibilità con gli obiettivi del progetto stesso. In caso contrario, il comune ha facoltà di procedere all'espropriazione delle aree.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto degli elaborati di cui al precedente articolo 46, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme dello strumento urbanistico generale.

Art. 50

Intervento edilizio diretto

1. Fermo restando l'obbligo di versamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6/6/2001

n. 380 nei casi di intervento edilizio diretto previsto dallo strumento urbanistico generale, il permesso di costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

2. Il concessionario può assumere l'obbligo della realizzazione delle opere di urbanizzazione a computo totale o parziale della quota di contributo dovuta mediante procedure di affidamento delle stesse nel rispetto dei principi e della normativa vigente in materia.

3. In ogni caso il concessionario deve obbligarsi a cedere gratuitamente al Comune le aree e le opere relative alle urbanizzazioni primarie ed a prestare congrue garanzie finanziarie.

4. Per le opere di urbanizzazione primaria devono essere redatti progetti esecutivi in conformità alle norme e alle prescrizioni emanate dal Comune al fine del rilascio del permesso di costruire.

5. Le opere sono eseguite sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico comunale.

TITOLO X

Vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia

Art. 51

Vigilanza sulle costruzioni e sanzioni

1. Il Dirigente del Servizio competente esercita la vigilanza sulle attività che comportano trasformazione urbanistico-edilizia del territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle leggi e regolamenti, alle norme degli strumenti urbanistici e alle prescrizioni stabilite nel permesso di costruire, avvalendosi dei funzionari comunali appositamente autorizzati e dai vigili urbani.

2. Gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto di accedere ai cantieri e di eseguire qualsiasi operazione di controllo sulle opere.

3. Ferme restando le ipotesi di cui all'articolo 27 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, il Dirigente del Servizio competente ordina la sospensione dei lavori quando:

a) siano violate le leggi, i regolamenti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici;

b) non siano osservate le disposizioni del presente regolamento e le norme, disposizioni e modalità esecutive indicate nel permesso di costruire e nei progetti allegati;

c) il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione, ovvero non sia stata comunicata allo Sportello Unico per l'Edilizia competente la sua sostituzione;

d) il permesso di costruire risulti ottenuta in base a dichiarazioni, tipi e disegni non corrispondenti al vero;

e) accerti l'effettuazione di lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 6/6/2001, n. 380. In tal caso, il provvedimento comporta anche il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse, con atti tra vivi, qualora sia trascritto nei registri immobiliari.

4. L'ordine di sospensione ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi da assumere e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione.

5. Qualora il Dirigente del Servizio competente sia in possesso degli elementi atti a determinare l'emanazione del provvedimento definitivo, può emetterlo senza la preventiva ordinanza di sospensione.

6. Il Dirigente del Servizio competente provvede alla riscossione dei contributi, delle sanzioni pecuniarie e delle spese, a norma del R.D. 14 aprile 1910, n° 639.

Art. 52

Esecuzione d'ufficio

1. Il Dirigente del servizio competente ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore:

a) dei lavori di demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire, ovvero, in totale o parziale difformità della stessa, salvo i casi di acquisizione gratuita, ovvero di applicazione di sanzioni pecuniarie;

b) dei lavori, ivi comprese eventuali demolizioni, ordinati con il diniego dell'agibilità;

c) dei provvedimenti diretti ad impedire l'uso dell'opera alla quale è stata negata l'agibilità;

d) delle cautele necessarie, nel caso di interruzioni dei lavori di cui all'articolo 35 del presente regolamento;

e) del ripristino degli immobili e dei manufatti oggetto di servitù pubblica;

- f) della riproduzione del numero civico;
 - g) della rimozione di insegne, cartelli, iscrizioni, oggetti, tende, posti senza autorizzazione o senza l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento;
 - h) della coloritura dei prospetti degli edifici visibili da vie o spazi pubblici in contrasto con l'ambiente;
 - i) della demolizione di edifici dichiarati antigienici;
 - j) dei lavori di consolidamento o demolizione dell'edificio o parte di esso, che minacci rovina.
2. Prima di procedere all'esecuzione d'ufficio, il Dirigente del servizio competente diffida il contravventore a provvedervi direttamente, assegnandogli un congruo termine.
 3. Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano stati eseguiti, il Dirigente del Servizio competente procede alla esecuzione d'ufficio dei lavori, con l'osservanza delle norme di legge in materia.

Art. 53 Garanzie

1. Nei casi in cui, ai sensi del presente regolamento, è prescritta la prestazione di garanzie, queste possono essere date mediante fidejussione bancaria o assicurativa, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
2. Il Comune determina l'ammontare della somma per la quale la garanzia è prestata.
3. In caso di esecuzione d'ufficio delle opere, l'amministrazione comunale può disporre del deposito cauzionale o della fidejussione, osservate le disposizioni di legge e di regolamento.
4. Qualora le opere vengano riconosciute conformi alle prescrizioni di legge, di regolamento ed alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire, o, anche se difformi, tacitamente o espressamente accettate, la cauzione viene restituita o viene dato consenso alla liberazione della fideiussione contestualmente al rilascio dell'agibilità.

TITOLO XI

Aree pertinenti - distanze - parcheggi

Art. 54

Area pertinente

1. Per area pertinente si intende la superficie di terreno disponibile per l'edificazione secondo le previsioni dello strumento urbanistico.
2. Non sono comprese nell'area pertinente le aree pubbliche, le aree private destinate allo strumento urbanistico generale ad attrezzature pubbliche o ad opere di urbanizzazione primaria.
3. L'area pertinente a costruzioni eseguite od autorizzate non può essere computata per il rilascio di altri permessi di costruire quando ciò risulti in contrasto con gli indici o le caratteristiche urbanistiche di zona.
4. Il Comune può subordinare il rilascio del permesso di costruire alla trascrizione sui registri immobiliari, a cura del comune e a spese del richiedente, di un atto di vincolo di inedificabilità dell'area di pertinenza.
5. Nelle aree di pertinenza degli edifici ad uso residenziale gli spazi in superficie, per almeno una quota non inferiore al 30% dell'area scoperta derivante dalla differenza tra la superficie fondiaria del lotto e la superficie coperta del fabbricato da realizzare o ampliare, debbono obbligatoriamente risultare permeabili, essere sistemati a verde con adeguate alberature, e con sottosuolo non occupato da costruzioni.
6. Gli interventi di nuova costruzione e gli ampliamenti volumetrici che interessano un volume superiore al 20% del fabbricato esistente debbono obbligatoriamente prevedere piantumazioni arboree all'interno del lotto in cui l'intervento si realizza.
7. La quantità degli alberi da piantumare, arrotondata all'unità, viene calcolata nel modo seguente: $(5-P) \times SL$
15 x ZPA
dove: P - punteggio: raggiunto nel livello prestazionale complessivo calcolato secondo il Protocollo ITACA sintetico – Aggiornamento 2 (Roma, 11 aprile 2007);
SL - superficie libera: differenza tra la superficie fondiaria del lotto e la superficie di coperta del fabbricato

da realizzare o da ampliare, aumentata della superficie di eventuali rampe di accesso ai garage e della superficie di una fascia larga ml. 2.00 che contorna tutto il perimetro dell'edificio;

ZPA - zona di pertinenza delle alberature: calcolata come superficie circolare avente raggio individuato nell'Allegato C – tab. A del presente Regolamento.

8. Gli interventi di ristrutturazione con demolizione e di ristrutturazione totale debbono ugualmente assolvere all'obbligo di piantumazione, applicandosi in questo caso un fattore di riduzione nel calcolo degli alberi da mettere a dimora pari al 50%.

9. Le piante da mettere a dimora debbono appartenere alla classe degli Alberi di quarta grandezza di cui all'Allegato D del presente Regolamento ed essere, per almeno il 50%, a foglia caduca. Soluzioni che prevedano piantumazioni con alberi appartenenti a classi diverse dalla quarta debbono essere opportunamente illustrate e motivate in elaborati progettuali da allegare alla domanda di SCIA o DIA o alla richiesta di permesso a costruire.

10. Gli alberi da piantumare dovranno avere un fusto con circonferenza minima di 14/16 cm e non dovranno presentare portamento arbustivo.

11. Per gli interventi di cui ai precedenti commi 6 e 8, è ammessa una piantumazione inferiore a quanto sopra stabilito quando l'adempimento risulti incompatibile con la realizzabilità dell'opera; l'incompatibilità dovrà essere adeguatamente dimostrata e comunque dovrà essere garantita la messa a dimora di alberi nella massima misura consentita dall'intervento.

Gli alberi non piantumati saranno soggetti a monetizzazione, il cui importo verrà calcolato in base al costo complessivo necessario all'acquisto e messa a dimora delle piante, così come riportato nel prezzario regionale vigente al momento del rilascio del permesso a costruire o della presentazione della SCIA o DIA. Tale costo dovrà essere raddoppiato, in modo da tener conto anche degli oneri di manutenzione nel tempo.

Le somme provenienti dalla monetizzazione saranno utilizzate dall'Amministrazione comunale per l'implementazione e la tutela del patrimonio arboreo comunale.

Art. 55

Distanze

1. Nelle operazioni di risanamento conservativo e nei restauri eseguiti nei centri storici e nelle zone di completamente, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

2. Nelle zone C) di espansione di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n° 1444, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n° 97, tra pareti finestrate di edifici antistanti è prescritta una distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml. 10; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. In dette zone la distanza dai confini deve essere pari alla metà dell'altezza massima consentita e comunque non inferiore a ml. 5.

3. Nelle zone B è ammessa la costruzione a confine subordinatamente all'accordo tra i proprietari confinanti ove non espressamente vietata dallo strumento urbanistico vigente.

4. Per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, con esclusione delle zone agricole E) per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 6, sono prescritte le seguenti distanze minime:

DF) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui almeno una finestrata: ml. 10; DC) dai confini: ml. 5 e salvo diversa prescrizione dello strumento urbanistico generale.

5. Non si considerano pareti finestrate, ai fini del rispetto delle distanze previste nel presente articolo, quelle pareti in cui siano presenti luci come definite all'art. 901 del Codice Civile.

6. Nelle zone agricole E) per gli interventi previsti all'art. 8 (attrezzature ed infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola) della Legge Regionale 13/90 e per la realizzazione di laghi artificiali ad uso irriguo la distanza minima dai confini deve essere pari a ml. 20; per tutte le altre costruzioni ammesse la distanza tra fabbricati e dai confini è quella prescritta dalla predetta L.R. 13/90.

7. Per la distanza dai confini dei muri di contenimento valgono le disposizioni di cui al comma 1, lett. p) dell'art. 14 del presente Regolamento.

8. Le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza della strada maggiorata di:

- ml. 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00;
- ml. 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00;
- ml. 10.00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.00.

9. Nel rispetto di quanto normato al punto 4 è ammessa la costruzione di edifici In deroga a quanto previsto dalle norme di prg relative al distacco dalle strade qualora al fine di non alterare il decoro dell'edificato risulti necessario il rispetto di allineamenti preesistenti, subordinatamente alla acquisizione del parere dell'ente proprietario della strada.

10. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di interventi urbanistici previsti da piani attuativi con previsioni planovolumetriche, compresi i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n° 457.

11. Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di distanze dettate in attuazione del D.P.R. 6/6/2001 n. 380.

Art.56

Parcheggi

1. Negli edifici residenziali, nei casi di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia che prevedano la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio, anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad un metro quadrato ogni cinque metri cubi di costruzione. Deve essere garantito, in ogni caso, un posto macchina per ogni alloggio. Negli edifici commerciali, nei casi di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia che prevedano la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio, anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad un metro quadrato ogni cinque metri cubi di costruzione. Per le medie e grandi strutture commerciali, le superfici a parcheggio potranno essere reperite secondo le modalità previste dalla specifica normativa regionale. Negli edifici direzionali, nei casi di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia che prevedano la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio, anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad un metro quadrato ogni cinque metri cubi di costruzione. Negli edifici con destinazione commerciale all'ingrosso, artigianali ed industriali, nei casi di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia che prevedano la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio, anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad un metro quadrato ogni dieci metri cubi di costruzione.”

2. In aggiunta alle superfici destinate a parcheggio di cui al comma 1, in sede di lottizzazione, qualora non specificato dalla norma di Prg, deve essere reperita un'area pari a 1 mq ogni 40 mc di costruzione da destinare a parcheggio pubblico.

3. Nelle zone produttive a carattere industriale o artigianale, qualora tali aree non siano assoggettate ad un piano di lottizzazione che preveda quantità precise di parcheggi, le aree da destinare a parcheggio pubblico debbono essere almeno pari a mq 5 ogni 100 mq di superficie utile lorda (SUL) .

4. Negli insediamenti a carattere commerciale o direzionale, qualora tali aree non siano assoggettate ad un piano di lottizzazione che preveda quantità precise di parcheggi, in aggiunta alle aree di parcheggio di cui al comma 1, l'area di parcheggio pubblico deve essere pari a 40 mq ogni 100 mq di superficie utile lorda (SUL).

5. Per la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali disciplinati dalla Legge Regionale 4 ottobre 1999 n° 26, così come modificata dalla L.R. n. 19/02, la superficie da destinare a parcheggio deve essere conforme ai parametri indicati nella Tabella “D” allegata alla medesima legge.

6. Le aree a parcheggio di cui al presente articolo devono essere convenientemente piantumate adottando i criteri contenuti nell'art. 97 – septies comma 4° del presente Regolamento Edilizio.

7. In area produttiva, qualora sulla copertura dei fabbricati si individuino spazi destinati al parcheggio e si realizzino, al di sopra di questi, strutture in legno e/o metallo, di altezza massima all'intradosso di 3,00 m, a sostegno di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che svolgano funzione di ombreggiamento dei sottostanti parcheggi, i volumi a tale scopo realizzati ed i manufatti necessari all'accesso ai parcheggi, purché non presentino tamponature e non possano in alcun modo essere assimilati a scatole edilizie, non vengono considerati ai fini del calcolo della Superficie Utile Lorda, del volume, dell'altezza delle fronti e delle distanze dai confini, fatti salvi i diritti di terzi.

TITOLO XII

Zone di rispetto e vincoli particolari - fossi

Art. 57

Zone di rispetto cimiteriali e stradali

1. Non è consentito, ai sensi dell'articolo 33 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265, costruire nuovi edifici o ampliare quelli esistenti, a qualsiasi scopo adibiti, entro un raggio di 200 metri dalle mura di cinta dei cimiteri, salvo le deroghe attuate con la procedura prevista dalle leggi in vigore.

2. È ammessa la posa in loco di manufatti a carattere mobile adibiti a chioschi per la vendita di fiori, previa stipula di convenzione nella quale il concessionario si impegni in qualsiasi momento a rimuovere il chiosco su semplice richiesta dell'amministrazione comunale, senza peraltro richiedere indennizzo alcuno.

3. Per l'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e per gli insediamenti previsti dallo strumento urbanistico generale, vanno osservate relativamente alle distanze minime a protezione del nastro stradale, le disposizioni di cui al D.M. 1 aprile 1968, n° 1404 del 13 aprile 1968 n° 96 e al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui alla Legge Regionale 21 maggio 1975, n° 34.

Art. 58

Realizzazione di cabine per l'energia elettrica e per telecomunicazioni

1. Di norma le cabine per l'energia elettrica e per le telecomunicazioni devono essere realizzate all'interno dei nuovi fabbricati.

2. In ogni caso tali opere devono essere preventivamente autorizzate dal comune, nel rispetto delle norme che regolano l'installazione di tali impianti.

3. Le cabine elettriche dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- pendenze delle coperture contenute fra il 25% e il 40%; non è quindi consentita la realizzazione di coperture piane;
- obbligo di impiego: di manto di copertura in coppi tradizionali di recupero, di finiture dei paramenti esterni in laterizio a vista o intonaco civile tintecciato nei colori tradizionali, e comunque esplicitamente approvati dall'ufficio Tecnico Comunale, dietro proposta di campione di laterizio e/o colore;

4. In caso di ristrutturazione o variante dell'immobile al quale è funzionalmente connessa una cabina già realizzata essa dovrà essere adeguata alle prescrizioni di cui al punto 3.

Art. 59

Manutenzione e Pulizia dei Fossi

1. I proprietari dei fondi confinanti con i fossi sono tenuti alla loro annuale pulizia e manutenzione finalizzata al mantenimento del corretto deflusso delle acque di pioggia. I fossi dovranno essere quindi privi di vegetazione e la loro profondità e sezione idraulica dovrà essere mantenuta nella dimensione adeguata per garantire la corretta tenuta a fronte di eventi meteorici anche di importante intensità.

2. Eventuali danni alle infrastrutture pubbliche dovuti a straripamenti dei fossi saranno imputabili ai proprietari inadempienti qualora sia accertata l'inerzia nelle opere di manutenzione.

3. Il Comune vigilerà sulla corretta manutenzione dei fossi e qualora riscontri il loro abbandono o una carente manutenzione comunicherà con Ordinanza Dirigenziale dell'Area Edilizia e Urbanistica di eseguire le opere necessarie, in caso di inadempienza il Comune si sostituirà eseguendo direttamente i lavori e imputando le spese sostenute ripartendole tra i proprietari confinanti.
4. Ai proprietari inadempienti verrà inoltre applicata una sanzione di euro 10,00 per ogni metro lineare e per ogni lato del fosso che non viene mantenuto in perfetta efficienza.

Art. 60

Drenaggi e affossamenti nei campi coltivati

1. È vietata la coltivazione dei campi agricoli senza la realizzazione di un adeguato reticolo di affossamenti sui campi che garantiscano il più veloce e ordinato deflusso delle acque in caso di pioggia.
2. Il Comune vigilerà sulla corretta realizzazione e manutenzione degli affossamenti e qualora riscontri la loro assenza o una scarsa manutenzione comunicherà con Ordinanza Dirigenziale dell'Area Edilizia e Urbanistica di eseguire le opere necessarie, in caso di inadempienza il Comune si sostituirà eseguendo direttamente i lavori e imputando le spese sostenute ripartendole tra i proprietari confinanti.
3. Ai proprietari inadempienti verrà inoltre applicata una sanzione di euro 1,00 per ogni metro quadrato di campo di proprietà non regimato .
4. Eventuali danni alle infrastrutture pubbliche dovuti alla assenza degli affossamenti o alla loro scarsa efficienza e manutenzione saranno computati e imputati ai proprietari inadempienti.

TITOLO XIII

Decoro e arredo urbano

Art. 61

Arredo urbano

1. Le costruzioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private, e le aree di pertinenza devono essere progettate e mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione in ogni loro parte, comprese le coperture, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei valori estetici e ambientali. Gli spazi scoperti devono essere sistemati prevalentemente a verde con la piantagione di essenze tipiche dei luoghi e nel rispetto della vegetazione naturale esistente. Le parti non sistemate a verde devono essere pavimentate e provviste di apposita fognatura per il deflusso delle acque piovane.
2. I cantieri debbono essere inseriti razionalmente all'interno del paesaggio urbano o rurale, essi non devono creare intralcio al traffico, devono essere recintati e segnalati nel rispetto delle norme di legge. Qualora la durata del cantiere superi i 6 mesi I FABBRICATI ANCHE IN COSTRUZIONE dovranno essere adeguatamente schermati mediante una adeguata recinzione o impalcatura rivestita di un telo di colorazione verde o marrone in modo tale che le opere in corso di esecuzione vengano occultate e mimetizzate per ridurre l'impatto sul paesaggio circostante. Nella condotta del cantiere le porzioni finite delle costruzioni dovranno essere tempestivamente rivestite secondo il progetto approvato, saranno sanzionati con una multa di euro 1000,00 i cantieri nei quali, a seguito di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico, risulti una inerzia nel rivestimento e nella coloritura esterna dell'edificio o risulti mancante la schermatura di cui sopra.
Dopo la fine lavori il mancato rivestimento o l'assenza di coloritura secondo quanto previsto dal permesso di costruire o Prescrizioni legate ad esso o alla Scia sarà motivo di sospensione e diniego della agibilità.
3. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e risanamenti conservativi, negli interventi di manutenzione delle costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o privati, anche se interni alle costruzioni, e tutte le opere ad esse attinenti (quali finestre, parapetti) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo e l'armonico inserimento nell'ambiente circostante.
In particolare qualora si proceda ad interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione o ampliamento di edifici in zona agricola, i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:

- utilizzo di mattoni di riuso a faccia a vista;
- utilizzo di coppi vecchi sopra e nuovi sotto sulle coperture;
- infissi in legno o pitturati secondo l'abaco (allegato....);
- pennucce dei tetti in legno e laterizio o similari;
- tutte le pavimentazioni esterne rivestite in materiali tipici dei luoghi da concordare con l'u.t.c.;
- non sarà ammesso l'utilizzo di c.a. a vista, il cemento armato dovrà essere intonacato e colorato secondo le colorazioni prescritte dall'abaco (allegato...) o verniciato o rivestito con materiali tipici dei luoghi da concordare con l'u.t.c..

4. Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico di servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazione in genere, eccettuati i casi in cui dette canalizzazioni siano previste nel progetto architettonico originario e adeguatamente rivestite, fanno eccezioni le tubazioni degli impianti del gas. Tutte le canalizzazioni esterne dovranno essere realizzate in rame compresi i camini se non siano realizzati in mattoni di riuso.

5. Le tubazioni dell'acqua e del gas e i cavi telefonici ed elettrici non devono essere posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi, e opportunamente rivestiti, al fine di consentire un'ideale soluzione architettonica nel rispetto delle specifiche norme vigenti.

6. In caso di ristrutturazione o variante dell'immobile sul quale insistono tubi a vista essi dovranno essere adeguati secondo quanto descritto al punto 4.

7. Quando le condizioni di cui ai commi precedenti vengano meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti, in un congruo termine fissato dal Dirigente del Servizio competente, trascorso il quale, quest'ultimo dispone l'esecuzione dei lavori d'ufficio, a spese degli interessati.

8. Nella rimozione degli abusi, il Dirigente del Servizio competente, oltre all'osservanza delle norme vigenti, dispone anche gli interventi, i ripristini e le modificazioni necessarie alla salvaguardia del decoro cittadino e dell'arredo urbano, disponendo, ove necessario, l'esecuzione dei lavori d'ufficio e a spese degli interessati.

9. Le costruzioni a carattere semi-permanente o provvisorio, le serrande, le indicazioni pubblicitarie, turistiche e stradali, le attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per l'energia elettrica, gli apparecchi d'illuminazione stradale, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di buon ordine e di decoro.

10. Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza del traffico, il diritto di veduta dei vicini.

Art. 62

Impianti di telefonia mobile e similari. Antenne radio-televisive e parabole

1. All'interno del centro abitato gli impianti di telefonia radiomobile e quelli per servizi similari, dovranno di norma essere installati su elementi architettonici preesistenti, dove sono già presenti infrastrutture tecnologiche quali serbatoi, silos, cabine per l'alloggiamento di apparecchiature di servizio, comignoli e ciminiere, tralici, insegne pubblicitarie, ed infine tutti gli altri impianti ed opere che a tali categorie sono assimilabili; ove si renda necessario realizzare apposite strutture impiantistiche per queste dovranno comunque essere studiate particolari soluzioni volte a mascherare, inserire ed adeguare gli impianti medesimi in armonia con il contesto architettonico.

2. L'installazione di nuovi impianti o antenne funzionali alla telefonia mobile sarà ammessa solo se conforme al piano delle installazioni approvato dal Consiglio Comunale con le modalità previste dallo specifico regolamento.

3. L'installazione delle antenne e parabole riceventi della radio e della televisione di norma debbono essere collocate sulla copertura degli edifici. Sono pertanto da escludersi installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura. Possono invece essere ammesse collocazioni alternative (in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, ecc.) quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare

l'antenna o parabola del tutto invisibile dalla pubblica via. Sulla copertura di ogni edificio è ammessa l'installazione di una sola antenna televisiva per ricezioni di tipo tradizionale e di una sola parabola per ricezioni satellitari.

4. Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione devono essere posizionate preferibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via. È ammessa la loro installazione su cartelle o murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dalla pubblica via.

5. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri e risanamenti conservativi o nelle opere di manutenzione straordinaria di edifici, con più di una unità immobiliare o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi con necessità di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna centralizzata.

6. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni, oppure, ove tale disposizione risulti impossibile, in appositi incassi, opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire un'ideale soluzione architettonica.

7. Quando, per ragione di carattere tecnico adeguatamente motivate, non sia possibile il posizionamento prescritto dal comma precedente e si debbano pertanto installare antenne e parabole riceventi della radio e della televisione su falde prospicienti spazi pubblici, queste dovranno essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a renderle non visibili dalla via. Detta distanza non potrà mai essere inferiore all'altezza dell'antenna o parabola, misurata in verticale dal punto più alto della medesima alla copertura.

8. Qualsiasi sia la loro collocazione, le parabole dovranno essere delle dimensioni più ridotte reperibili in commercio e comunque di diametro inferiore al metro, presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura (o della parete quando installate su murature emergenti dalla copertura) ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza.

9. Antenne e parabole riceventi della radio e della televisione non potranno mai essere installate su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico-artistico.

10. Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione che rispondano alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si considerano opere che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e pertanto per le medesime, anche quando ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. La loro installazione non richiede alcun adempimento od atto autorizzativi preliminare ed è subordinata ai soli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti e ad una semplice comunicazione del proprietario congiuntamente alla ditta installatrice, che dovrà essere effettuata inoltrando al Comune la seguente documentazione:

- planimetria in scala adeguata, con individuazione del punto di installazione;
- documentazione fotografica;
- relazione tecnica della ditta installatrice, relativa alle caratteristiche dell'impianto;

11. La conformità dell'opera alle prescrizioni del presente Regolamento dovrà essere esplicitamente attestata dall'installatore congiuntamente al deposito presso i competenti Uffici Comunali della dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90. Qualora, avvalendosi della possibilità di cui al comma 9, la parabola od antenna sia installata su falde prospicienti la pubblica via, l'attestazione di conformità dovrà contenere anche documentata dimostrazione tecnica dell'impossibilità di una delle collocazioni privilegiate dal presente Regolamento.

12. Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti potrà derogarsi solo in casi del tutto particolari e con specifica e puntuale motivazione. Per le installazioni su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 l'applicazione di eventuali deroghe dovrà ottenere il nulla-osta dell'Autorità preposta alla tutela.

13. Per quanto attiene le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione, è prescritta la loro conformazione alle prescrizioni del presente Regolamento (ivi compresa la centralizzazione delle medesime) in occasione sia di opere di manutenzione straordinaria che di opere di manutenzione

ordinaria estese all'intera copertura.

14. Nel caso in cui vengano eseguite installazioni in difformità a quanto prescritto dal presente regolamento, i proprietari dovranno provvedere a conformare le installazioni medesime entro congruo termine fissato dal Dirigente del Servizio competente, trascorso il quale quest'ultimo, dispone l'esecuzione dei lavori d'ufficio, a spese degli interessati.

15. Nella rimozione delle difformità, il Dirigente, ordina anche gli interventi di ripristino, di rimozione e le modificazioni necessarie per l'adeguamento alla presente normativa, disponendone l'esecuzione dei lavori d'ufficio a spese degli interessati.

16. La normativa di cui ai commi precedenti è da intendersi riferita all'intero territorio comunale ad eccezione del centro storico normato da apposito Piano Attuativo.

Art. 63

Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Stante la normativa delle leggi vigenti e regolamentari al momento della richiesta si disciplina quanto segue:

1. Le domande di permesso a costruire riferite a interventi di nuova costruzione e a quelli oggetto di totale demolizione e ricostruzione è subordinato alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo da garantire:

a) Per i nuovi edifici a destinazione residenziale, e per le porzioni con destinazione residenziale negli edifici produttivi, una produzione energetica non inferiore ad 3 kW di potenza nominale installata per ciascuna unità abitativa;

b) Per i fabbricati industriali:

- di estensione superficiale calpestabile <100 mq, una produzione energetica non inferiore ad 3 kW di potenza nominale installata;

- di estensione superficiale calpestabile ≥ 100 mq e ≤ 500 mq, una produzione energetica non inferiore a 15 kW di potenza nominale installata;

- di estensione superficiale calpestabile > 500 mq, una produzione energetica non inferiore a 15 kW di potenza nominale installata più 1kW di potenza nominale installata ogni 100 mq eccedenti i 500 mq;

c) Per i fabbricati artigianali e/o commerciali una produzione energetica non inferiore a 2Kw di potenza nominale installata ogni 100 mq di superficie calpestabile.

2. Per gli edifici di cui al precedente punto 1, quando l'adempimento risulti incompatibile con la realizzabilità dell'opera; l'obbligo potrà essere assolto in forma alternativa contribuendo economicamente, in quantità equivalente relativamente alla potenza nominale da installare, alla realizzazione di un impianto comunale di produzione da energie rinnovabili realizzato dalla Società Comunale Energie Offida srl. Fino all'avvenuta realizzazione dell'impianto comunale tale possibilità si esplica attraverso un atto d'obbligo, da sottoscrivere al momento del ritiro del permesso a costruire, con il quale il privato si impegna a corrispondere il contributo a semplice richiesta dello stesso Comune; l'impegno dovrà essere coperto da specifica polizza fideiussoria. L'incompatibilità dovrà essere adeguatamente dimostrata e comunque dovrà essere garantita la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella massima misura consentita dall'intervento.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche relativamente alla presentazione delle SCIA o DIA che diano titolo alla nuova costruzione e alla totale demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale e/o produttiva.

4. Nel centro storico è vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici anche integrati sui tetti.

5. Nelle aree soggette a vincolo ambientale, al fine di contemperare il rispetto della norma energetica con la tutela dei valori paesaggistici e, ferma restando la propedeutica acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove prescritta, i pannelli solari termici e/o fotovoltaici, installati sulle coperture inclinate, devono essere posizionati in parallelo con la falda di copertura ed essere realizzati con superfici scure, non riflettenti, in modo che l'impatto visivo sia assimilabile ai lucernari; non è consentita l'installazione di serbatoi di accumulo che dovranno essere posizionati nei locali sottostanti la copertura; nel caso di edifici con copertura piana i pannelli solari termici e/o fotovoltaici e i loro componenti, dovranno essere installati

nella parte centrale della copertura o comunque in quella meno visibile dal piano stradale sottostante.

6. I progetti degli impianti dovranno essere conformi alla normativa vigente sia di carattere nazionale che regionale in materia nonché al Regolamento comunale per l'installazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Offida approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Offida n.14 del 23.04.2009.

Al progetto deve essere allegata rappresentazione georeferenziata, su supporto informatico, riportante l'esatta estensione e l'ubicazione sia dell'impianto sia della superficie vincolata al non utilizzo per altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata copia della convenzione stipulata con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) ovvero Certificato di collaudo dell'impianto e Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal soggetto responsabile in cui si attesti la tipologia dell'intervento realizzato (nuova costruzione, potenziamento o rifacimento totale).

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai proprietari ed eventuali aventi diritto;

Dovrà essere prodotta relazione geologico-geotecnica, firmata da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale dei geologi.

Si richiede relazione integrativa ed eventuale elaborato grafico con indicazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche ed eventuali opere idrauliche necessarie.

Al fine di attenuare l'impatto visivo del nuovo impianto, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32, ultimo comma delle N.T.A del P.R.G., si prescrive:

- Gli elementi portanti dell'impianto fotovoltaico e della recinzione (sostegni, rete e cancellate) dovranno essere verniciati o avere colorazione verde o altra tonalità da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale
- Il perimetro dell'impianto dovrà essere sistemato a verde, con siepe viva, posta a distanza regolamentare, con essenze come da tabelle di cui all'art. 17 N.T.A. del vigente P.R.G.
- Tutti i muri di fabbricati dovranno essere intonacati e colorati nel rispetto dei valori ambientali urbani. Non è consentita la realizzazione di manufatti in cemento a faccia vista.

la cabina elettrica dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- pendenze delle coperture contenute fra il 25% e il 40%; non è quindi consentita la realizzazione di coperture piane;
- obbligo di impiego: di manto di copertura in coppi tradizionali di recupero, di finiture dei paramenti esterni in laterizio a vista o intonaco civile tinte nei colori tradizionali, e comunque esplicitamente approvati dall'ufficio Tecnico Comunale, dietro proposta di campione di laterizio e/o colore;

La connessione alla rete elettrica dovrà essere autorizzata da parte del Gestore Locale della Rete elettrica. Dovrà essere sottoscritta convenzione con l'Amministrazione Comunale al fine di regolamentare i rapporti nella fase di installazione, conduzione e successivo smantellamento e dismissione dell'impianto fotovoltaico ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 15.06.2010.

Dovrà essere presentata fideiussione a garanzia delle opere di smantellamento dell'impianto e ripristino ex ante dello stato dei luoghi, così come previsto dall'art. 6, comma 3 del Regolamento per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Art. 64

Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico

1. Le finestre prospicienti su spazi pubblici, aventi il davanzale ad altezza inferiore a ml. 2,80, se la via o piazza è munita di marciapiede, e a ml. 4,50, se ne è priva, e le chiusure degli accessi da spazi pubblici, non devono aprirsi all'esterno, né dar luogo ad alcun risvolto o ingombro rispetto al filo del fabbricato.

2. I lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze non devono essere collocati ad altezza inferiore a ml. 3,00, se contenute entro 30 cm. All'interno del filo del marciapiede, a ml. 4,50 se altrimenti. 3. Le decorazioni e gli aggetti degli edifici, nonché qualsiasi altra sovrastruttura o sporgenza compresi entro l'altezza di ml. 2,80 non possono superare più di 12 cm. il filo del fabbricato. L'eventuale rivestimento della base dell'edificio o lo zoccolo dello stesso non deve sporgere oltre i 5 cm.

3. Al di sopra di 3,50 ml. dal piano del marciapiede o di ml. 4,50 dal piano stradale, ove il marciapiede non

esista, può essere consentita solo per le nuove edificazioni la costruzione di balconi o terrazzini pensili, aperti o chiusi (bow windows) sporgenti dal filo del fabbricato non più di 1/10 della larghezza dello spazio pubblico antistante o comunque mai oltre i ml. 1,40.

4. Sono comunque vietati i balconi di qualsiasi forma e dimensione (anche se bow windows) in strade con larghezza inferiore a ml. 10.

5. In casi eccezionali, per edifici pubblici e/o di particolare valore estetico, il Dirigente del Servizio competente, potrà rilasciare il permesso di costruire per sporgenze maggiori per strutture in aggetto.

6. Sono vietate in ogni caso la costruzione di latrine, condutture di latrine, camini, stufe, canne fumarie e simili sporgenti dai muri a filo stradale.

Art. 65

Muri di prospetto e recinzioni

1. I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale debbono essere rivestiti di materiale duro e resistente all'usura e di facile ripulitura per un'altezza non inferiore a ml. 0,30 dal piano del marciapiede o di ml. 0,50 da quello stradale, se non esiste il marciapiede.

2. Tutti i muri di fabbricati, ciechi e non visibili da spazi pubblici, quando non siano di costruzione a faccia vista diligentemente eseguita, a taglio netto, o rivestiti in pietra naturale o con materiale pregiato, devono essere intonacati e colorati nel rispetto dei valori ambientali urbani.

3. Le recinzioni devono essere consone al decoro e al tipo dell'ambiente urbano e tali da garantire nelle aree extraurbane la tutela del paesaggio.

4. In zona agricola è consentita la realizzazione di recinzioni composte da elementi quali reti metalliche, sostegni metallici e/o lignei verticali, opere in ferro ecc., con una parte in cordolo che abbia una altezza massima fuori terra di cm 30 che dovrà essere rivestita con mattoni di riuso o intonacata e verniciata o verniciata. Tutti gli elementi metallici della recinzione dovranno essere dipinti di colore verde da concordare con l'UTC del Comune. La Rete dovrà essere plastificata di colore verde. In tutte le altre zone il cordolo fuori terra non potrà superare la misura di ml 1 di altezza e dovrà essere rivestito con mattoni di riuso o intonacato e verniciato o semplicemente verniciato.

5. È consentita la realizzazione di manufatti a protezione di accessi e/o di sostegno dei relativi infissi di chiusura, nonché di alloggiamento di centraline e apparati di misura, purché non emergano dal terreno per più di 3.00 m e comunque dovranno essere rivestiti con mattoni di riuso o intonacati e verniciati o semplicemente verniciati.

6. Le recinzioni a siepe viva di piante verdi devono assicurare, laddove occorra, la libertà delle visuali.

7. Oltre quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, per le aree di pertinenza, tutte le aree edificabili, ricadenti in zona urbana non ancora edificate, quando siano a confine con il suolo pubblico o comunque aperte al pubblico transito, devono essere recintate, sistemate e mantenute possibilmente a verde.

Art. 66

Servitù pubbliche

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di applicare e mantenere sulle fronti degli edifici di qualunque natura essi siano a sua cura e spese, previo avviso agli interessati, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:

a) tabelle indicanti il nome di vie o di altri spazi pubblici;

b) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità e alla sicurezza pubblica;

c) numeri civici;

d) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento e di idranti;

e) mensole, ganci, tubi per gli impianti di illuminazione pubblica, orologi elettrici, sostegni per fili conduttori elettrici, avvisatori elettrici e loro accessori;

f) lapidi aventi lo scopo di commemorare personalità celebri ed eventi storici della vita nazionale e cittadina;

g) quant'altro di pubblica utilità.

2. I proprietari dell'immobile sulla cui fronte sono stati collocati gli oggetti di cui al comma 1 non possono rimuoverli né sottrarli alla pubblica vista. Qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti imputabili ai

proprietari stessi, questi sono tenuti a ripristinarli immediatamente a propria cura e spese.

3. Nel caso in cui l'apposizione di una insegna comporti il ricoprimento di una targa, questa deve essere spostata a cura e spese del richiedente nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'amministrazione comunale.

4. Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile e, secondo le precise note impartite dall'autorità comunale e in base alla numerazione riportata nel Sistema Informativo Territoriale del Comune, sulle tabelle o mostre applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parete destinata alla targhetta del numero civico, le spese relative all'adeguamento della tabella del numero civico sono a totale carico del proprietario.

5. Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali siano appoggiati apparecchi indicatori, tabelle o altri elementi di cui sopra, l'esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro esistenza al Dirigente dell'Area Edilizia e Urbanistica e/o Responsabile della Toponomastica il quale prescriverà i provvedimenti opportuni.

6. In tal caso il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta conservazione o ad effettuare il ripristino, qualora, durante l'esecuzione dei lavori, ne fosse necessaria la rimozione.

Art. 67

Apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitari

1. L'apposizione anche provvisoria di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, cartelli pubblicitari ecc. è subordinata ad Attività edilizia libera ad eccezione degli interventi situati nel centro storico assoggettato ad apposito Piano di Recupero.

2. L'intervento potrà essere realizzato purché l'opera non danneggi il decoro dell'edificio e dell'ambiente e non alteri o copra elementi architettonici o visuali e sfondi paesistici. In caso di riparazioni o modifiche del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i soggetti autorizzati sono obbligati ad eseguire la rimozione o la ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi necessarie a loro cura e spesa.

3. Qualora non ottemperino, il Dirigente del Servizio competente può ordinare la rimozione di ufficio a loro spese.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate dal Dirigente del Servizio competente per ragioni di pubblica utilità o di pubblico decoro.

5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di una domanda corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:

a) planimetria ed altra documentazione indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto;

b) bozzetto a colori, nel rapporto non inferiore a 1:20, dell'impianto pubblicitario, con indicazione delle dimensioni, dei materiali, dei colori, della forma e delle caratteristiche;

c) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo e dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente;

d) auto certificazione, redatta ai sensi della Legge 04/01/1968 n° 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;

e) documentazione fotografica o similare, formato minimo 9 x 12, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico ed una fotografia dove venga individuato l'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale fa parte;

f) dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a norma della Legge n. 46/90, per i manufatti pubblicitari luminosi.

6. L'apposizione di insegne a bandiera è consentita soltanto se conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi e nel rispetto del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 68

Restauro e modifiche alle opere esterne dei fabbricati

1. Il restauro e le coloriture delle fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico

- complesso architettonico, anche se appartenenti a proprietari diversi, devono essere eseguiti in modo da non turbare l'unità e l'armonia del complesso stesso.
2. Le coloriture parziali degli edifici sono vietate.
 3. Il Comune può ordinare il rifacimento dell'intonaco o della tinteggiatura di prospetti di fabbricati e di muri di cinta, ove lo richiedano esigenze ambientali o di decoro pubblico, mediante intimazione ai proprietari, nella quale sia stabilito il termine per l'esecuzione dei lavori.
 4. Tutto quanto costituisca e completi la decorazione architettonica dei fabbricati, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale, storico o che abbia valore estetico e interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza il preventivo assenso del Comune e, se del caso, senza il consenso della competente soprintendenza.
 5. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Comune può prescrivere che gli oggetti di cui al comma 4, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, nonché predisporre tutti i rilievi e calchi opportuni nell'interesse della tutela dei beni culturali.
 6. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli edifici, sia nel loro insieme, che in ogni parte, in buone condizioni di efficienza, stabilità e decoro e dovranno tempestivamente provvedere al normale mantenimento ogni volta che se ne manifesti la necessità. In particolare, sono obbligati a mantenere in buono stato i prospetti visibili da vie o spazi pubblici, muri di cinta o recinzioni in genere, con particolare riguardo agli intonaci, infissi, tinteggiature, verniciature, canali di gronda e discendenti. I proprietari, infine, sono obbligati a togliere tempestivamente qualunque scritta o imbrattamento, arbitrariamente eseguiti anche da terzi, atti a deturpare il decoro urbano.

Art. 69

Uscite dalle autorimesse - Rampe per il transito dei veicoli

1. Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.
2. Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata e il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno m. 3,50.
3. Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20 per cento se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15 per cento. Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con scanalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un'altezza pari a 0,90 metri.

Art. 70

Contatori di gas, energia elettrica ed acqua

1. Nelle nuove costruzioni, i contatori per l'erogazione di gas ad uso domestico o industriale, per l'energia elettrica e l'approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali o nicchie accessibili dall'esterno del fabbricato, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli impianti.
2. Detti locali o nicchie devono essere indicati nei progetti allegati alle domande di permesso di costruire o SCIA o DIA.

Art. 71

Aree prospettanti su spazi pubblici

All'interno del perimetro del centro abitato, così come delimitato con deliberazione della Giunta Municipale ai sensi dell'art. 4 del Decreto Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Codice della Strada), le aree libere o edificate, confinanti con spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, debbono essere adeguatamente mantenute al fine di garantire sufficienti condizioni di igiene, di salubrità e di tutela ambientale.

TITOLO XIV

Requisiti generali degli edifici

Art. 72

Salubrità del terreno

1. Le costruzioni su terreni già adibiti a deposito di immondizie, di letami, di residui putrescibili o altri materiali inquinanti, sono permesse solo quando tali terreni e quelli circostanti siano stati risanati conformemente a quanto richiesto dalle autorità sanitarie e locali.
2. Non è permessa l'edificazione su un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello dei corsi d'acqua e bacini vicini, per cui risulti difficile il deflusso delle acque meteoriche o di quelle di rifiuto, se tale livello non sia sufficientemente rialzato.
3. Le abitazioni presso i rilievi e terrapieni sostenuti da muri devono essere completate con strutture idonee per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

Art. 73

Requisiti relativi all'impermeabilità e all'isolamento dall'umidità

1. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall'umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare intrinsecamente asciutti.
2. Tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti.
3. I locali abitabili, posti al piano terreno indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante, a sistemazione avvenuta, devono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio areato; l'intradosso del solaio deve essere distaccato dal terreno stesso di cm. 30.
4. Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare le soluzioni tecniche citate in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti. Il progetto dovrà indicare il tal caso le soluzioni alternative adeguate al perseguimento dei requisiti citati.
5. Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante, deve essere prevista un'intercapedine, di almeno 50 cm. di larghezza, aerata che circonda i locali in oggetto per tutta la parte interessata: la cunetta dell'intercapedine deve essere più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili.
6. Le griglie di aerazione delle intercapedini non devono presentare pericolo per i pedoni e devono essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d'uso a cui possono essere sottoposte. Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione di vespaio semplice non aerato.
7. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica, o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.

Art. 74

Requisiti energetico-ambientali

1. Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia mediante la completa demolizione e ricostruzione debbono prevedere la valutazione della compatibilità energetico-ambientale redatta secondo il Protocollo ITACA sintetico–Aggiornamento 2 (Roma, 11 aprile 2007).
2. La valutazione del livello prestazionale complessivo degli interventi di cui al comma precedente deve raggiungere almeno il punteggio 2. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di ristrutturazione di interi organismi edilizi anche mediante demolizione e ricostruzione ricadenti nelle zone omogenee A.
3. Il livello prestazionale determinato nella compilazione delle singole schede che raggiunga il punteggio del sottostante elenco, comporterà l'applicazione di una riduzione pari al 10% del contributo di costruzione limitatamente alla quota del Costo di Costruzione:
 - 1.1.1 Energia primaria per la climatizzazione invernale punteggio 3
 - 1.1.2 Trasmittanza termica involucro edilizio punteggio 3
 - 1.3.1 Controllo della radiazione solare punteggio 3
 - 1.3.2 Inerzia termica punteggio 1

- 1.8 Mantenimento delle prestazioni dell'involucro edilizio punteggio 3

A partire dal 1/1/2012 il raggiungimento dei punteggi sopra indicati e l'applicazione della riduzione diverranno obbligatori.

4. In prossimità dell'ingresso principale degli immobili oggetto degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere apposta e mantenuta, a spese e cura del proprietario, idonea targa, realizzata secondo lo schema reso disponibile presso lo Sportello Unico per l'Edilizia competente, riportante il punteggio del livello prestazionale ottenuto.

Art. 75

Requisiti di carattere termico

1. La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati, nonché la ristrutturazione o la modifica di quelli esistenti, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della sicurezza delle persone, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla Legge 9 gennaio 1991 n° 10, al relativo regolamento per l'installazione, progettazione, esercizio e manutenzione impianti termici negli edifici di cui al D.P.R. 26 agosto 1993 n° 412, alle successive leggi sul contenimento dei consumi energetici, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia di impianti elettrici.

2. In particolare, nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti o d'inserimento di impianti di riscaldamento in edifici precedentemente sprovvisti, il Comune può richiedere l'adozione di provvedimenti atti a garantire un adeguato isolamento termico, nonché interventi sui serramenti e nello stesso impianto termico, qualora già esistente e da ristrutturare.

Art. 76

Sistemi solari

1. Ogni unità immobiliare destinata alla permanenza di persone può disporre di serre solari. La serra solare è un Vano con funzione di captazione solare, integrato nel paramento esterno dell'edificio, posto in corrispondenza con unità immobiliare/i destinata/e alla permanenza di persone, realizzato con serramenti esclusivamente in metallo e con vetro semplice, costruiti in modo da essere facilmente apribili.

2. Il volume delle serre solari è escluso dal conteggio volumetrico dell'edificio e non viene considerato ai fini dell'applicazione delle distanze dai confini solo se realizzate alle seguenti condizioni:

- siano disposte sul fronte Sud con tolleranza di $\pm 30^\circ$;
- abbiano una profondità rispetto al profilo dell'edificio non superiore a 1,50 m, per quelle a guadagno diretto, ovvero a 1,00 m, per tutte le altre;
- la sommatoria delle loro superfici calpestabili non superi il 20% della superficie utile dell'unità immobiliare destinata alla permanenza di persone di cui sono a servizio;
- coprano il fabbisogno termico dell'unità immobiliare destinata alla permanenza di persone di cui sono a servizio, sino al raggiungimento del livello prestazionale 3 nella scheda "1.1.1 – Energia per la climatizzazione invernale" del protocollo ITACA sintetico della Regione Marche;
- garantiscano un sistema di controllo dei flussi di aria calda/fredda fra l'unità immobiliare destinata alla permanenza di persone, la serra e l'ambiente circostante;
- siano assenti al suo interno impianti tecnologici, di distribuzione, di misura e di controllo di qualsiasi natura.

3. Le aperture tra le serre solari a guadagno diretto ed i locali ad esse comunicanti non contribuiscono al rispetto delle prescrizioni di legge circa la ventilazione dei locali medesimi e dovranno essere chiuse da infissi apribili, permeabili alla luce. Le medesime aperture contribuiscono, viceversa, al rispetto delle prescrizioni di legge circa l'illuminazione naturale dei locali, dovendosi comunque applicare a tali aperture un parametro di riduzione pari al 20%.

4. Le aperture tra le serre solari a scambio convettivo ed i locali ad esse comunicanti non contribuiscono al rispetto delle prescrizioni di legge sia circa la ventilazione sia relativamente all'illuminazione dei locali medesimi e dovranno essere chiuse da infissi apribili.

5. Le serre solari a guadagno diretto devono essere dotate di ombreggiamento con schermature poste all'esterno (briese-solaire, ecc.), con orientamento esclusivamente su asse orizzontale; tale ombreggiamento può essere integrato da messa a dimora di funzionale vegetazione esclusivamente a

foglia caduca.

Art. 77

Requisiti di carattere acustico

Gli edifici dovranno rispettare i requisiti di carattere acustico previsti dalla Legge 26 ottobre 1995, n° 47 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dalla L.R. 14/11/2001 n. 28 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche" e la Classificazione acustica del Territorio Comunale e il suo Regolamento.

Art. 78

Classificazione dei locali - Requisiti relativi all'illuminazione, all'aerazione e al dimensionamento dei locali

1. Sono definiti locali tutti gli spazi coperti, delimitati da ogni lato da pareti.
2. I locali si classificano secondo le seguenti categorie:
 - A) locali destinati ad uso abitativo e relative pertinenze:
 - A1) ambienti abitativi (soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, cucine, ambienti abitabili in genere);
 - A2) vani accessori compresi all'interno degli alloggi (servizi igienici, ripostigli, stanze prive di finestra, ambienti di servizio in genere);
 - A3) locali accessori esterni all'alloggio e/o comuni a più unità immobiliari (cantine, soffitte non abitabili, locali motore ascensore, cabine idriche, lavanderie comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze; autorimesse singole o collettive, androne, vani scala).
 - B) locali per attività produttive, turistiche, commerciali, direzionali:
 - B1) negozi di vendita e sale di esposizione, sale di riunione, palestre, bar, ristoranti e sale di ritrovo, laboratori industriali ed artigianali, magazzini, depositi ed archivi nei quali sia prevista la permanenza prolungata delle persone; si escludono dall'altezza minima di ml. 2,70 i magazzini, depositi ed archivi, compresi nelle medesima categoria, quando non ci sia la permanenza prolungata di persone, in tal caso l'altezza minima dovrà essere di ml. 2,10 salvo il rispetto di altre normative in materia di sicurezza.
 - B2) uffici, studi professionali e laboratori scientifici e tecnici;
 - B3) locali accessori, a servizio dei locali di cui ai precedenti punti.
3. Gli edifici devono essere progettati in modo che l'illuminazione dei loro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti.
4. Tutti i locali appartenenti alla categoria A1 devono essere dotati di aerazione e illuminazione naturale diretta, come previsto dal D.M. 5 luglio 1975, e le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, non devono avere aree inferiori a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi. Detti locali devono essere provvisti di finestre apribili sull'esterno e tali da consentire un'uniforme distribuzione della luce nell'ambiente.
5. Nei locali di categoria B1 di norma, salvo le deroghe di cui al successivo comma 10, il rapporto tra la superficie minima delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere inferiore a 1/10. Nei locali di categoria B2 lo stesso rapporto non deve essere inferiore a 1/8. In nessun caso la superficie minima delle finestre può essere inferiore a mq 0,80.
6. Per i locali di categoria B1 possono essere richiesti requisiti di maggiore illuminazione e/o ventilazione in rapporto alla tipologia dell'attività;
7. È consentita l'installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno a condizione che:
 - 1) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata;
 - 2) gli impianti siano collegati ad acquedotti con funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;
 - 3) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.
- 7 bis. Le unità immobiliare ad uso abitativo aventi superficie utile superiore a mq 70 o dotate di più servizi igienici debbono avere almeno un servizio igienico munito di finestra apribile.
8. I locali destinati a servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A1, B1 e B2.
9. Fermo restando che nei locali di tipo A1 almeno un servizio igienico deve essere sempre disimpegnato,

possono essere previsti ulteriori servizi igienici con accesso diretto dalle camere privi di disimpegno.

10. Tuttavia possono fruire di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale:

- a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente l'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
- b) i locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché pubblici esercizi;
- c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
- d) i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antibagno;
- e) i locali non destinati alla permanenza di persone;
- f) gli spazi di cottura ad esclusione di quelli annessi ai locali di tipo commerciale ed artigianale;
- g) gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.

11. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei solai ed eventualmente del tetto devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione.

12. La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere autorizzata quando la modifica delle aperture non risulti compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali del manufatto.

13. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento.

14. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione.

15. L'aerazione dei locali può essere naturale oppure artificiale con sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali medesimi.

16. La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di aerazione indipendente per ogni locale servito, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore con accensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione, oppure negli edifici con più di tre piani, può essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto deve essere dotato di elettroaspiratore centralizzato, ad aspirazione continua, posto sulla copertura.

17. I locali destinati alla permanenza di persone, i quali fruiscono di aerazione naturale, devono avere almeno un serramento esterno opportunamente dimensionato e posizionato, dotato di una o più parti apribili.

18. I locali di categoria A1, B1 e B2 devono avere un'altezza minima netta, misurata da pavimento a soffitto, di ml. 2,70 ad eccezione dei laboratori industriali ed artigianali la cui altezza minima netta non deve essere inferiore a ml. 3,00, salvo prescrizioni particolari per le singole destinazioni.

19. Nel caso di soffitti inclinati, l'altezza media per locali di categoria A1 deve corrispondere ai minimi sopra descritti con un minimo nel punto più basso di ml. 2,00.

20. I locali di categoria A2 e B3 devono avere un'altezza, misurata come al precedente comma, non inferiore a ml. 2,40.

21. Per le autorimesse singole o collettive dovrà essere garantita l'altezza minima prescritta dalle norme relative alla prevenzione incendi.

22. Può essere autorizzata un'altezza diversa da quella indicata ai punti precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel caso che si mantengano altezze già esistenti e sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento del numero dei piani.

23. La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di ml. 2,20; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi ed il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone.

24. La superficie dei soppalchi non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.

25. Nei Locali di categoria A1 le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq 9 se singole, di mq 14 se doppie; le stanze di soggiorno non possono avere superficie inferiore a mq 14.

26. Nei locali di categoria B1 aperti al pubblico e per i servizi igienici dei locali di categoria B3 le

dimensioni e le finiture sono quelle previste dal D.P.R. n. 503/96.

27. Il dimensionamento minimo dei singoli vani deve fare riferimento alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella G.U. 18 luglio 1975 n° 190.

28. Negli edifici residenziali, gli alloggi debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14 per i primi quattro abitanti e mq 10 per ciascuno dei successivi (art. 3 - D.M. 5 luglio 1975);

b) gli alloggi monocalci non possono avere superficie inferiore a mq 28 se per una persona e mq 38 se per due persone (art. 3 D.M. 5 luglio 1975);

c) ogni alloggio deve essere fornito di almeno un bagno completo di tutti gli apparecchi igienici (lavabo, vaso, bidet, vasca o doccia).

29. Sono consentite le cucine in nicchia, eventualmente annesse al pranzo-soggiorno, purché comunichino ampiamente con quest'ultimo e siano munite di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 79

Cortili e chiostrine

1. Nelle costruzioni, ampliamenti o varianti di fabbricati, i cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre sole pareti, qualora ciascuna delle pareti antistanti sia di lunghezza superiore a ml. 3, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, davanti ad ogni finestra, misurata sulla normale di essa, non sia inferiore alla massima altezza delle pareti d'ambito con un minimo di ml. 8.

2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera deve essere al netto delle proiezioni orizzontali dei ballatoi, balconi e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile stesso.

3. La costruzione di chiostrine, intendendosi per tali spazi interni aperti in alto per l'intera superficie, può essere ammessa esclusivamente se necessaria alla diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, corridoi di disimpegno, ambienti di servizio, ripostigli.

4. Le chiostrine non possono avere lati inferiori a ml. 3. Debbono essere di facile e permanente comunicazione con l'esterno nella parte bassa, accessibili per la pulizia e con adeguata ventilazione naturale dall'esterno.

5. Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza.

6. Chiostrine e cortili non sistemati a giardino privato, debbono essere pavimentati e provvisti di apposite fognature per lo scarico delle acque meteoriche.

Art. 80

Stabilità e sicurezza dei fabbricati

1. È vietato costruire edifici sul ciglio di dirupi, su terreni di non buona consistenza, di eterogenea struttura, detritici o franosi e comunque inclini a scoscendere.

2. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente, o comunque sciolti, si debbono adottare accorgimenti tecnici più opportuni per ottenere un solido appoggio delle fondazioni e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. Le murate debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nella muratura di pietrame, qualora lo stesso non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da corsi orizzontali di materiale idoneo.

4. I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario di essi mantenga il giusto rapporto coi carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti.

5. Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti verso i muri perimetrali.

6. I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

7. Tutti i fabbricati a più piani devono eseguirsi, ad ogni piano, sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato.

8. Le opere murarie, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospese nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.

9. Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio

semplice e armato.

10. Per le zone dichiarate sismiche le costruzioni devono rispettare le disposizioni vigenti in materia.

Art. 81

Abbattimento delle barriere architettoniche

1. I progetti riguardanti la costruzione di nuovi edifici pubblici o di interesse pubblico le opere di urbanizzazione primaria e secondaria devono essere redatti in conformità alle norme della vigente legislazione relativa al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche.
2. I progetti riguardanti la ristrutturazione edilizia o la ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 3, lettere "d" e "f" del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, sono considerati come progetti di nuove costruzioni ai fini di quanto previsto al primo comma.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo, di cui all'articolo 3, lettere "b" e "c" del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, sono soggetti alle norme della vigente legislazione relativa al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche, quando riguardano edifici pubblici o di interesse pubblico. Sono fatti salvi i casi in cui esiste l'impossibilità che i lavori previsti possano essere eseguiti ottenendo contemporaneamente l'abbattimento anche parziale delle barriere architettoniche.
4. Gli interventi, eseguiti su edifici esistenti ed aventi incidenza sulle barriere architettoniche, dovranno essere finalizzati al massimo abbattimento possibile delle stesse, in vista del raggiungimento degli standards previsti dalla vigente legislazione in merito.
5. I progetti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono contenere la dimostrazione che gli interventi edilizi da essi previsti non costituiscano ostacolo al futuro abbattimento delle barriere architettoniche.
6. Le volumetrie necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche limitatamente alla realizzazione degli ascensori sono computate in deroga alle previsioni di cui alla lettera d) dell'articolo 14, per i soli edifici esistenti.
7. Nei casi di interventi di cui all'art. 3, lettere "b" e "c" del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, l'inserimento di impianto ascensore in edifici privati esistenti avente le caratteristiche dimensionali conformi all'art. 8.1.12 del D.M. 236/89, può essere autorizzato all'interno del vano scala, una volta verificata la impossibilità di diversa collocazione, anche se ciò comporti una diminuzione della larghezza delle scale e dei pianerottoli, che non potrà comunque essere inferiore a ml. 0,80 (salvo i casi in cui tale dimensione non sia compatibile con le norme in materia di sicurezza antincendio) ad eccezione dello spazio di distribuzione anteriore alla porta della cabina, che dovrà rispettare le dimensioni minime previste nel citato D.M. 236/89.
8. Nei casi di mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere, relativi alla realizzazioni di uffici o locali di interesse pubblico (ad esempio studi medici di base convenzionati) deve essere garantito l'abbattimento delle barriere architettoniche.

TITOLO XV

Requisiti specifici degli impianti

Art. 82

Rifornimento idrico e impianti sollevamento acque

1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, in modo da garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio.
2. Nelle zone prive di acquedotto comunale, l'acqua per uso domestico può essere prelevata dai pozzi privati, ma, in tal caso, deve risultare potabile dall'analisi dei competenti servizi sanitari ed il suo uso deve essere consentito dai servizi stessi.
3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto.
4. Per l'esercizio degli impianti di sollevamento di acqua (autoclave), è necessaria l'autorizzazione

preventiva da parte del comune, che ha facoltà di revocarla in ogni tempo in relazione alle condizioni del servizio di distribuzione dell'acqua.

5. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia mediante la completa demolizione e ricostruzione debbono essere previste reti idriche duali e cisterne di accumulo delle acque meteoriche, poste al di sotto del piano di campagna, aventi un volume minimo pari a mc ($SC \times 0,034$), dove SC corrisponde alla Superficie coperta, così come definita all'art. 14 del presente Regolamento, fatta salva l'impossibilità tecnica di realizzazione. Sono esclusi dall'applicazione di tale norma gli interventi di ristrutturazione di interi organismi edilizi mediante demolizione e ricostruzione ricadenti nelle zone omogenee A.

Art. 83

Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile

1. I pozzi, le vasche e le cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile devono essere costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di scolo ecc. e mai, comunque, a distanza minore di ml. 50 da questi.
2. I pozzi debbono essere costruiti con una buona muratura, rivestiti internamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm. 2 o un altro materiale impermeabile in modo da impedire comunque le infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante.
3. Essi debbono essere sempre chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura munita di apposito sportello.
4. L'attingimento può farsi solamente a mezzo di pompe.
5. Il terreno circostante, almeno per un raggio di ml. 2 dal perimetro della torretta, deve essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento delle acque meteoriche e di stramazzo.
6. I pozzi, volti alla captazione di acque di falde profonde o per uso non domestico, devono essere autorizzati. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 della Legge 10 maggio 1976, n° 319 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Per i pozzi tubolari saranno di volta in volta date disposizioni dagli uffici tecnici comunali e dai servizi dell'unità sanitaria locale.
8. Riguardo alla perforazione di nuovi pozzi che ricadono all'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n° 236, valgono i divieti in esso previsti.

Art. 84

Smaltimento delle acque reflue

1. Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque provenienti da insediamenti civili, da insediamenti produttivi e lo smaltimento delle acque piovane, nonché le caratteristiche degli impianti relativi si applicano le norme e prescrizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale avente per oggetto il servizio di fognatura e lo smaltimento delle acque reflue nella fognatura comunale.
2. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia mediante la completa demolizione e ricostruzione deve essere prevista rete fognaria duale per il recupero delle acque grigie. Sono esclusi dall'applicazione di tale norma gli interventi di ristrutturazione di interi organismi edilizi mediante demolizione e ricostruzione ricadenti nelle zone omogenee A.

Art. 85

Concimaie

1. Non sono ammesse concimaie all'interno dei centri abitati del comune.
2. Le concimaie devono essere costruite in conformità alle prescrizioni del R.D. 1 dicembre 1930, n° 1862, modificato dalla Legge 25 giugno 1931, n° 925 e dagli articoli 233 e seguenti del TU. 27 luglio 1934, n° 1265 e da quanto di volta in volta è disposto dall'autorità competente.
3. Le concimaie devono distare, dai pozzi, acquedotti o serbatoi come da qualunque abitazione almeno ml. 30. Sono fatti salvi i divieti dettati dalle normative di carattere ambientale.
4. Le concimaie e gli annessi pozzetti per liquami debbono essere costruiti con il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili ed inoltre debbono essere dotate di cunette di scolo fino ai pozzetti di raccolta.

Art. 86

Impianti igienici

1. Ogni nuovo alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere fornito di servizi igienici (w.c., lavabo, vasca o doccia).
2. Tutti i locali destinati ad attività di vario genere con permanenza di persone (negozi, uffici, studi professionali, bar, altri esercizi pubblici) deve essere provvisto di almeno un gabinetto ed un lavabo a suo servizio esclusivo.
3. Ogni immobile destinato ad attività produttiva deve avere un sufficiente numero di servizi igienici (w.c., lavabi, docce, spogliatoi e armadi per il vestiario) a seconda del numero dei dipendenti e dell'attività svolta.

Art. 87

Impianti di aerazione

1. Nei casi d'adozione d'impianti di aerazione artificiale, oppure di aria condizionata, il Comune può, caso per caso, stabilire prescrizioni particolari: tutto questo tenendo conto sia delle varie categorie dei locali e sia del fatto che s'intervenga su un edificio esistente.
2. In ogni caso, alla domanda di permesso di costruire o SCIA o DIA deve essere allegato uno schema dell'impianto e, ove del caso, il progetto esecutivo del medesimo.
3. Il rilascio dell'agibilità è subordinato alla verifica dell'impianto da parte dei competenti organi tecnici comunali.

Art. 88

Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi - Nulla osta del Comando Provinciale dei VV.FF.

Ai fini della prevenzione degli incendi nei fabbricati, negli impianti e costruzioni di qualsiasi natura di uso pubblico o privato devono essere rispettate, a seconda delle caratteristiche dell'intervento, le norme vigenti in materia con particolare riferimento al D.P.R. 29 luglio 1982 n° 577, al D.M. 16 febbraio 1982, al D.M. 30 novembre 1983, al D.M. 1 febbraio 1986, al D.M. 16 maggio 1987 n° 246, al D.M. 26 agosto 1992, al D.P.R. 12 gennaio 1998 n° 37 e successive modifiche ed integrazioni. Tali interventi dovranno ottenere preventivamente il nulla osta del Comando Provinciale dei VV.FF. ove previsto dalla predetta normativa.

Art. 89

Impianti di gas per uso domestico

1. L'impianto di bombole di G.P.L. deve sempre effettuarsi all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, previo nullaosta dei vigili del fuoco.
2. La tubazione fissa metallica per gas, nell'attraversamento delle murature deve essere protetta con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno.
3. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas.
4. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, debbono essere eseguite con sicurezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

Art. 90

Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie

1. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, oltre alle norme dettate dalla Legge 31 luglio 1966, n° 615 e dal relativo regolamento d'esecuzione, è condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia, per l'eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita in materiali impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all'esterno dei muri.
2. Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne indipendenti soggette alle stesse norme

di cui sopra.

3. È vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze.
4. Le teste delle canne o fumaiole debbono essere costruite in maniera decorosa con mattoni di riuso o con altro materiale adatto.
5. Se il fumaiole dista meno di ml. 10 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve essere prolungato fino oltre le coperture di queste.
6. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori.
7. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per il pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente.
8. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.
9. Negli edifici esistenti nel caso di adeguamento, revisione o installazione di impianti di riscaldamento alimentati a gas metano la canna fumaria dovrà essere installata in osservanza alle previsioni dell'art. 5 del DPR 26/08/1993 n.412 così come modificato ed integrato dal DPR 21/12/1999 n. 551. L'installazione di detta canna fumaria deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nei modi previsti dal presente Regolamento.

TITOLO XVI

Uso di suolo, spazi e servizi pubblici

Art. 91

Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico

1. Coloro che per qualsiasi motivo, intendano occupare temporaneamente il suolo, il sottosuolo e lo spazio pubblico devono rivolgere all'ufficio di Polizia Municipale o altro ufficio competente apposita domanda su apposito modulo fornito dal Comune corredata di tutti i disegni e documenti necessari per chiarire le ragioni della richiesta, nonché per indicare la superficie che si intende occupare, il tempo della occupazione e le opere che si vogliono eseguire. Il Dirigente del Servizio competente, nel rilasciare il permesso di costruire, fissa le norme e le prescrizioni da seguire nel corso dell'occupazione, nonché il periodo massimo di durata della stessa.
2. Al termine del permesso di costruire, il concessionario deve ripristinare l'area oggetto della medesima.
3. L'occupazione permanente del suolo, del sottosuolo e dello spazio pubblico è concessa dal Dirigente del Servizio competente purché sia compatibile con le condizioni delle proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità.
4. L'autorizzazione è rinnovabile di tre mesi in tre mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino, ove necessario, del terrazzamento o della pavimentazione o della vegetazione, da effettuare entro il termine fissato dall'autorizzazione stessa.
5. Trascorsi trenta giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte, a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.
6. Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti alterati dal titolare del permesso di costruire o per causa di questi, viene eseguito dal comune sotto la direzione dell'ufficio tecnico a spese del titolare stesso, qualora questi non provveda alla esecuzione delle opere entro il termine stabilito all'uopo dall'amministrazione comunale.
7. Nell'atto di autorizzazione, il Dirigente del Servizio competente stabilisce le prescrizioni da seguire durante l'esecuzione dell'opera, sia in prosieguo di tempo.
8. È vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture del sottosuolo, costruire e restaurare fogne e qualsiasi altro lavoro nel suolo pubblico senza l'autorizzazione del Dirigente del Servizio competente, in cui siano

specificatamente indicate le norme da osservare nella esecuzione dei lavori. Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato alla presentazione della domanda indicante i lavori che si intendono eseguire, al pagamento della relativa tassa, al deposito di garanzie da effettuarsi presso la tesoreria del comune ove necessario, sul quale il comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.

9. Il Dirigente del Servizio competente può autorizzare l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale, con impianti di servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc. oltre che con chioschi, il cui progetto deve essere approvato a norma del presente regolamento. Il concessionario in tale caso, oltre al pagamento del contributo prescritto per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e purché non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito.

Art. 92

Rinvenimenti e scoperte

1. Oltre alle prescrizioni degli articoli 85 e seguenti del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n° 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali", circa l'obbligo da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico, artistico, archeologico, di denunciare immediatamente, alla soprintendenza o alla più vicina stazione dei carabinieri, il ritrovamento, e di sospendere i lavori in attesa del sopralluogo della soprintendenza predetta, il concessionario, il direttore dei lavori e l'appaltatore sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi lo stesso presumibile interesse, che dovessero verificarsi nel corso di lavori di qualsiasi genere. Analoghe segnalazioni vanno fatte nel caso di rinvenimento di ossa umane.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare e a fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenga opportuno adottare in conseguenza di tali scoperte e rinvenimento, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

Art. 93

Tende aggettanti sullo spazio pubblico

1. Quando non nocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini, il Dirigente del Servizio competente può autorizzare dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune, caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico.

2. Tali tende sono di norma vietate nelle strade prive di marciapiede tranne che non siano di esclusivo uso pedonale o lo consenta la particolare conformazione della viabilità.

3. Nelle strade fornite di marciapiede l'oggetto di tali tende deve, di regola, essere inferiore di 50 cm. Della larghezza del marciapiede.

4. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a ml. 2,20 dal suolo.

5. Per immobili di interesse archeologico o storico o artistico il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della competente soprintendenza.

6. L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite.

TITOLO XVII

Tutela del verde pubblico

Art. 94

Oggetto del titolo

1. Il presente titolo contiene norme e prescrizioni per la progettazione e realizzazione di interventi di urbanizzazione primaria attinenti alla realizzazione di spazi destinati a verde pubblico da acquisire al patrimonio comunale nella relativa funzione di bene ornamentale e di bene ambientale.

2. Il verde pubblico è composto da spazi a fruibilità diretta e spazi a fruibilità di visuale nella loro reciproca funzione; i suddetti spazi costituiscono comunque il corpo del verde pubblico.

Art. 95

Definizioni

1. Il verde ornamentale è inteso come un insieme armonico di elementi vegetali, paesaggio, arredo e strutture ludiche con le seguenti caratteristiche:

a) Natura del Verde ornamentale

Il verde ornamentale nella sua accezione più ampia di urbano ed extraurbano, è porzione fondamentale del tessuto antropizzato e parte dell'ambiente in senso lato; il verde viene considerato come un sistema organico di aree e siti composti fundamentalmente da elementi vegetali armonizzati con manufatti e arredi ed in stretta relazione, non solo fisica, tra loro a rafforzare il concetto di sistema;

b) Funzioni del verde ornamentale

Il verde ornamentale, quale parte integrante dell'ambiente, riveste un ruolo fondamentale per la qualità della vita, concorrendo a migliorarla sia da un punto di vista fisico, morale e sociale; esso concorre inoltre a:

- regolare il microclima e mitigare dalle alte temperature nei periodi estivi;
- filtrare e purificare l'aria dalle polveri e dagli inquinanti;
- mitigare l'inquinamento acustico;
- creare un ambiente riposante dal punto di vista psicologico;
- migliorare la funzione ricreativa e sociale.

2. Si considerano componenti del verde ornamentale:

- L'elemento vegetale un essere vivente autotrofo che produce energia mediante la fotosintesi clorofilliana;
- Le strutture di arredo tutte le attrezzature di materiale vario che rendono possibili e/o facilitano, da parte dell'utenza, le funzioni del passeggio, seduta, riparo dal sole ed intemperie e ristoro;
- Attrezzature ludiche tutte le strutture adibite al gioco.

Art. 96

Principi per una corretta progettazione

1. Tutte le progettazioni dovranno essere eseguite in osservanza delle vigenti normative in materia tecnica ed ambientale.

2. Obiettivo della progettazione è la creazione di siti accessibili a tutti i cittadini e fruibili da un punto di vista fisico, ludico e contemplativo.

3. Particolare cura dovrà essere posta per la salvaguardia della vegetazione esistente nel sito di intervento e il progetto dovrà riportare i necessari apprestamenti idonei allo scopo.

4. Sarà cura del progettista proporre le sistemazioni a verde con utilizzo, prevalente, di specie autoctone tenendo in considerazione l'ottimizzazione della futura gestione e manutenzione secondo la più corretta pratica agronomica.

5. Per gli impianti idrici, elettrici e fognari saranno ricercate le soluzioni meno impattanti da un punto di vista ambientale, per l'utilizzo delle risorse da impiegare per la manutenzione e gestione dell'area verde dovranno progettarsi e porsi in atto tutti quegli accorgimenti tesi al risparmio idrico ed energetico.

6. La dotazione di "Strutture di Arredo" ed "Attrezzature ludiche" è di norma prevista per tutte le lottizzazioni o interventi equivalenti, salva la facoltà di accorpamenti funzionali riferiti ad aree finitime.

Le attrezzature ludiche, che dovranno essere presenti per le seguenti fasce d'età 3/8 anni, 8/12 anni e 12/16 anni, dovranno rispettare la norma UNI EN 1176 e collaudate e corredate della relativa certificazione.

7. Eventuali modifiche alla dotazione delle suddette strutture ed attrezzature andranno motivate in sede di progettazione e valutate in sede di decisione. Costituisce titolo di merito l'accorpamento delle superfici degli appezzamenti costituenti il verde pubblico di dotazione. Tale titolo potrà prevedere deroghe alla dotazione di cui al presente punto 6. Le deroghe andranno definite e concordate in sede di progettazione e valutazione.

8. Le strutture di arredo saranno progettate tenendo conto delle varie fasce d'età dei fruitori, realizzate con materiali facilmente mantenibili e di facile reperimento. Le sedute dovranno essere costituite da materiali lignei, in preferenza ed avere caratteristiche significative di ergonomia.

9. I progetti dovranno essere uniformati alla norma UNI 11123:2004 "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all'aperto".

Art. 97

Indirizzi tecnici generali per le aree verdi

1. Gli spazi individuati per il soddisfacimento degli standards di verde pubblico debbono rispondere a requisiti di inclinazione del terreno e di dimensione, secondo gli indirizzi che, di norma, risultano garantire buoni risultati. Per gli spazi verdi di superficie inferiore a 450,00 mq si prevede:

- 1/2 della superficie complessiva con inclinazione massima non superiore al 2%;
- 1/2 della superficie complessiva con inclinazione massima non superiore al 5%. Per gli spazi verdi di superficie uguale o superiore a 450,00 mq si prevede:
 - 1/3 della superficie complessiva con inclinazione massima non superiore al 2%;
 - 1/3 della superficie complessiva con inclinazione massima non superiore al 5%;
 - 1/3 della superficie complessiva con inclinazione massima anche superiore al 5%. Gli spazi verdi dovranno avere una superficie non inferiore a mq. 150,00.

Gli spazi ordinariamente caratterizzati da forte inclinazione del terreno vanno valorizzati mediante adeguata piantumazione con idonee tecniche tese ad evitare ruscellamenti e la proliferazione di erbe infestanti (utilizzo di telo pacciamante).

2. Gli impianti di irrigazione dovranno essere improntati all'ottimizzazione del consumo idrico, evitando sprechi, automatizzati ed ottimizzanti il consumo idrico, di tipo ipogeo per gli alberi e con ala gocciolante epigea per gli arbusti; per i prati dovrà prevedersi, ove richiesto, impianto con irrigatori a scomparsa.

3. I percorsi pedonali dovranno avere una larghezza minima di ml 1,80 e saranno costruiti in modo da renderli agevolmente percorribili, idoneamente illuminati, mettendo in comunicazione diretta tutte le parti dell'area e comprendenti punti di sosta.

Art. 98

Indirizzi tecnici generali per la protezione delle alberature

1. L'interazione tra alberi e fabbricati comporta l'adozione di soluzioni valide al mantenimento della vegetazione, tenendo conto della posizione e del relativo stato fisiologico e biomeccanico.

2. La salvaguardia delle alberature richiede che ogni manufatto edilizio o sovrastruttura/infrastruttura anche tecnologica dovrà rispettare i valori di distanza riportati nella tabella A dell'allegato C del presente Regolamento Edilizio.

3. Le operazioni di manutenzione ordinaria, alle alberature esistenti in aree di cantiere, vanno eseguite secondo la corretta pratica agronomica e con la tecnica del "taglio di ritorno" per quanto concerne la potatura.

4. Il tutoraggio dovrà essere ipogeo per piantumazioni effettuate in viali, zone a forte transito pedonale e di particolare pregio paesaggistico ed urbanistico, epigeo per tutte le altre situazioni.

Art. 99

Indirizzi tecnici generali per la utilizzazione delle alberature

1. Le alberature e gli arbusti utilizzabili nelle aree destinate a parcheggio saranno oggetto di scelte progettuali adeguate alle finalità:

- di protezione del suolo dai raggi solari a riparo delle auto e dei pedoni;
- di congrui raggi di salvaguardia, da indicarsi negli elaborati progettuali;
- di formare barriere a protezione del percorso pedonale dal sito del parcheggio, in corrispondenza delle aree verdi;
- di evitare essenze che producano melata, che siano resistenti all'inquinamento, che abbiano una chioma ampia;
- di ridotte esigenze di manutenzione;
- di resistenza alla siccità ed apparato radicale non superficiale per evitare che le radici danneggino il

mantostradale;

- di possedere una foglia di dimensioni contenute in modo da non creare ostacolo al deflusso delle acque meteoriche;
- di evitare l'utilizzo di piante spinescenti, ad elevato contenuto allergenico, velenose e particolarmente invadenti, è da evitare in zone ad elevata frequenza di utenza infantile.
- di sconsigliare la messa a dimora delle gimnosperme appartenenti all'ordine Pinales, in particolare alla famiglia delle Pinaceae per la forte suscettibilità alla *Taumatococcus pycnantha* (processionaria del pino); è comunque tollerabile l'utilizzo specifico di *Cupressus sempervirens pyramidalis*, sempre previa consultazione delle tabelle C ed D allegate alle presenti norme e preferenzialmente con i soggetti ibridi resistenti al *Corineum cardinale*.

Tutte le piantumazioni di Gimnosperme, Magnoliaceae e Palme, dovranno essere concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

2. In caso di impossibilità tecnica, oggettivamente dimostrata, di miglioramento e/o mantenimento delle alberature esistenti, fatte salve le disposizioni di cui alla L.R. n. 6/05 sulla protezione della flora marchigiana, anche in relazione all'autorizzazione all'abbattimento, è prescritta, in ogni caso, la compensazione dell'albero o degli alberi da abbattere con l'obbligo di reimpiantarne secondo quanto di seguito:

- un numero doppio se trattasi di alberi ricadenti nella prima classe di grandezza;
- un numero quadruplo per tutte le tre classi;

3. Ogni danno inferto sia in zona ipogea ed epigea sarà sanzionato con l'applicazione di sanzione amministrativa calcolata secondo il "Metodo Svizzero Modificato" di cui all'allegato E del presente Regolamento Edilizio. La procedura relativa all'abbattimento e al risarcimento è valida per tutti i soggetti arborei ed arbustivi.

4. La piantumazione di alberature nell'ambito di aree pavimentate va, di norma, progettata in modo che la superficie coperta dalle chiome degli alberi a maturità risulti non inferiore al 30% dell'intera superficie pavimentata, assicurando altresì una superficie libera ad albero non inferiore a quella della tabella A di cui all'allegato C del presente Regolamento Edilizio.

Art. 100

Adempimenti progettuali e documentazione

1. La progettazione del verde, quando riferita alla pianificazione urbanistica attuativa, fa parte della progettazione complessiva e si svolge in due momenti: progetto di massima ai fini della adozione e progetto esecutivo (ad avvenuta approvazione definitiva e convenzionamento) ai fini del rilascio del permesso a costruire.

2. La progettazione di massima va concordata con il competente Servizio Ambiente quanto ad impostazione e finalità specifiche, in funzione sia di esigenze già rilevate o da individuarsi, sia del futuro carico manutentivo.

Gli elaborati da produrre vanno quindi indicati dal Servizio, come da specifico atto dirigenziale, avendo presente che, di norma, la progettazione deve contenere:

- relazioni e valutazione sulle alberature con riferimento alle tabelle allegate;
- planimetria generale;
- individuazione delle aree destinate a verde pubblico;
- relazione illustrativa della sistemazione concordata, corredata di descrizione delle scelte effettuate in relazione alla natura del terreno e degli obiettivi perseguiti, nonché di un conciso rapporto circa la compatibilità ambientale;
- rappresentazione planimetrica in scala 1:500 della sistemazione concordata, della relativa articolazione quanto a strutture, percorsi, impianti, sottoservizi e disciplinare descrittivo/prestazionale;
- computo previsionale della spesa;

La progettazione esecutiva deve contenere, in aggiunta:

- relazione illustrativa portata a livello di dettaglio in ordine agli aspetti di cui sopra;
- rappresentazioni planimetriche in scala 1:200 per ciascuno degli aspetti

evidenziati in sede di progettazione di massima;

- particolari costruttivi;
- analisi dei prezzi;
- computo metrico estimativo.

3. La progettazione esecutiva dovrà ottenere il parere favorevole del Servizio, prima della valutazione del complessivo progetto esecutivo.

Art. 101

Verifica dei progetti e definizione degli interventi

1. L'esame della progettazione di massima (della quale si era già concordata l'impostazione) va eseguito entro 30 giorni dalla presentazione al Comune dell'ipotesi concordata. Nel caso di riscontrate carenze il competente Servizio, nel predetto termine, ne dà segnalazione al proponente invitandolo ad emendare od integrare la progettazione, sottoponendola quindi ad ulteriore verifica del Servizio per la trasmissione ove oggetto di valutazione positiva al Area Edilizia e Urbanistica per la definizione complessiva dell'intervento. Si farà ricorso, in caso di accertate esigenze, a conferenze dei servizi interne.

Art. 102

Conservazione del patrimonio arboreo - Scavi su suolo pubblico o di uso pubblico in prossimità di alberature

1. I lavori di scavo su suolo pubblico o d'uso pubblico debbono essere autorizzati dall'area Lavori Pubblici e Patrimonio. Quando si tratti di scavi da effettuarsi in prossimità di alberature, l'autorizzazione presuppone che il richiedente abbia prodotto relazione, redatta da tecnico qualificato in materia agronomico forestale, che documenti in base alle caratteristiche dell'apparato radicale delle alberature medesime e al relativo stato fisiologico e biomeccanico:

- la presenza di adeguata distanza fra scavi ed alberature e la conseguente inesistenza di ricadute sulle alberature;
- l'assenza comunque, pur in presenza di ravvicinata distanza, di possibili danni alle alberature in rapporto alle cautele adottabili.

L'atto autorizzativo dello scavo, nel dare atto di tale documentazione, deve esplicitare l'avvenuta costituzione della fidejussione avente validità di 15 mesi, il cui importo, riferito all'eventuale sostituzione di alberature danneggiate, deve risultare comprensivo dell'onere di sostituzione plurima secondo il prezzario regionale e del presumibile risarcimento applicando il metodo svizzero modificato.

Il Servizio Ambiente, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero nel maggior tempo reputato congruo, provvede a verificare la condizione delle alberature e, nel caso di riscontrato danneggiamento, ne quantifica l'entità in base al richiamato prezzario di sostituzione e al metodo svizzero di risarcimento, attivando la garanzia fidejussoria.

2. In caso di dichiarata osservanza parziale o nulla, l'U.T.C. del Comune quantifica, sulla base del metodo estimativo di cui all'allegato E del presente Regolamento Edilizio, il danno arrecato e la cauzione per importo corrispondente viene incamerata dal Comune su apposito Capitolo, fatta salva la facoltà di adire le vie legali per risarcimento del danno per la parte non coperta dalla cauzione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine predetto il Comune incamera la cauzione.

3. Nel caso di lavori con committenza comunale non si applica la cauzione. La dichiarazione di cui sopra può essere redatta dall'U.T.C. del Comune.

4. Nel caso di lavori di allacciamento alle reti infrastrutturali non si applicano la cauzione e la dichiarazione.

5. In caso di lavori con carattere di urgenza e indifferibilità, gli scavi necessari potranno essere eseguiti dandone tempestiva comunicazione, anche per via telematica agli effetti del presente regolamento, all'U.T.C. del Comune. La successiva richiesta di autorizzazione dovrà contenere relazione del direttore/della direttrice dei lavori comprovante l'indifferibilità dell'intervento.

6. Nel caso di dimostrazione oggettiva che i lavori di scavo siano da eseguire al di fuori della zona di protezione degli alberi, così come indicata nella tabella allegata, sarà necessario solamente una comunicazione con relativo elaborato grafico dimostrante il percorso dello scavo ed il non interessamento

degli apparati radicali. In questo caso la cauzione si ridurrà ad un versamento cauzionale di importo fisso pari ad € 516,46.

TITOLO XVIII

Disciplina del contributo di costruzione (Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione)

Art. 103

Definizioni di contributo di costruzione

1. Le attività che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono sottoposte al pagamento di un contributo di costruzione commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

Art. 104

Momento di determinazione del contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è determinato con riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire, anche nei casi di rilascio del permesso in sanatoria .

2. Nei casi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività o Denuncia Inizio Attività a titolo oneroso, il contributo di costruzione è determinato con riferimento al giorno della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o denuncia inizio attività.

Art. 105

Esclusioni e riduzioni del contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione non è dovuto nei casi previsti:

- a) dall'articolo 6 e dall'articolo 17, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- b) dall'articolo 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122;
- c) negli altri casi espressamente disciplinati dalla normativa vigente.

2. Agli effetti del presente regolamento, si intendono per edifici unifamiliari sia gli edifici singoli, con tutti i fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare, sia quelli, che pur costruiti in aderenza ad altri fabbricati o aventi in comune i muri divisorii, costituiscono una struttura edilizia funzionalmente autonoma.

3. L'esenzione dal versamento del contributo di costruzione, prevista per la ristrutturazione e ampliamento in misura non superiore al 20% degli edifici unifamiliari, è applicabile solamente se l'edificio è fin dall'origine, prima dell'intervento edilizio, unifamiliare e mantiene tale carattere dopo l'intervento. Tale esenzione si applica anche se il proprietario di un'abitazione unifamiliare ricadente in zona agricola non sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale.

4. Qualora la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici unifamiliari risulti superiore al 20%, è esclusa dal versamento del contributo di costruzione soltanto la parte di ampliamento pari al 20% del volume assentito.

5. Sono soggetti alla corresponsione della quota di contributo di costruzione commisurata ai soli oneri di urbanizzazione i seguenti interventi:

- a) interventi di edilizia residenziale, anche su edifici esistenti, convenzionati ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18 del D.P.R. n. 380/2001;
- b) interventi di edilizia residenziale, per la realizzazione della prima abitazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della Legge 25 marzo 1982, n. 94;
- c) interventi edilizi destinati ad attività produttive, industriali ed artigianali ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 380/2001, ivi inclusi i magazzini al servizio delle stesse attività.

6. Nelle nuove costruzioni o nella ristrutturazione totale o parziale di fabbricati esistenti, le unità immobiliari che acquisiscono la classificazione di "classe energetica A" **A4 - A3 - A2 - A1**, usufruiscono dell'abbattimento **rispettivamente , del 75%, del 70%, del 60% e del 50%** degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero nella ristrutturazione totale o parziale di fabbricati esistenti, le unità

immobiliari che acquisiscono la classificazione di “classe energetica B”, usufruiscono dell’abbattimento del 30% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. In fase di presentazione della pratica edilizia dovrà essere allegato l’“Attestato di Qualificazione Energetica” e successivamente, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, dovrà essere trasmesso l’“Attestato di Prestazione Energetica”, ai sensi di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia;

7. Nelle nuove costruzioni o nella ristrutturazione totale o parziale di fabbricati esistenti, le unità immobiliari che acquisiscono con il “Protocollo Itaca-Marche”, nella fase progettuale, un determinato punteggio di prestazione di sostenibilità energetico-ambientale, usufruiscono dei seguenti sconti sugli oneri di urbanizzazione secondaria e cumulativamente del costo di costruzione:

NUOVA COSTRUZIONE

<i>Punteggio raggiunto nella fase progettuale</i>	<i>% sconto</i>
< 1	0 %
1	25 %
2	50 %
3	75 %
> = 4	100 %

RECUPERO¹

<i>Punteggio raggiunto nella fase progettuale</i>	<i>% sconto</i>
< 0,5	0 %
0,5	25 %
1	37,5 %
2	75 %
> = 3	100 %

¹ Per recupero edilizio si intendono tutti gli interventi di natura conservativa che recuperano, anche parzialmente, gli immobili esistenti ovvero quelli definiti dalle lettere a, b, c e d di cui all’art. 3 del D.P.R.

n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

8. Sia nel caso di nuova costruzione che di recupero, i valori intermedi vengono calcolati per interpolazione lineare ed è consentito uno scarto tra il punteggio relativo all’attestato di conformità del progetto e quello relativo al certificato di sostenibilità energetico-ambientale non superiore al 20%, nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato 3 alla delibera della Giunta Regionale n° 1689 del 19.12.2011.

9. Gli abbattimenti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, non sono tra loro cumulabili e viene attribuito quello di maggiore entità.

10. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, del patrimonio edilizio esistente, usufruiscono di una riduzione del 20% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 106

Determinazione della superficie e del volume dell’edificio ai fini dell’applicazione del contributo

1. La superficie dell’edificio, al quale applicare il contributo per metro quadrato, viene calcolata sommando la superficie di ciascun piano delimitata dal filo esterno della muratura e/o della pilastratura perimetrale.

2. Il volume dell’edificio, al quale applicare il contributo per metro cubo, viene calcolato sommando i prodotti della superficie di ciascun piano delimitata dal filo esterno della muratura e/o della pilastratura perimetrale, per l’altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti.

3. Per la parte di edificio interrato il volume destinato a residenza, ad uffici ed attività produttive viene assimilato al volume realizzabile fuori terra nella misura del cinquanta per cento di quello effettivo. Il volume interrato destinato ad autorimesse private, cantine, deposito-ripostiglio, a locali accessori della residenza ed a locali per impianti tecnici viene valutato nella misura del venticinque per cento di quello effettivo.

4. I volumi entro terra debbono misurarsi rispetto alla superficie del terreno circostante definita secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato.

5. Sono esclusi dal calcolo del volume:

a) i «volumi tecnici» strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio ed emergenti dalla linea di gronda dello stesso, quali extracorsa degli ascensori, vano scala, serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione;

b) i sottotetti non abitabili, i porticati e le porzioni di porticato se di uso pubblico, i balconi, i parapetti, i cornicioni, le pensiline e gli elementi a carattere ornamentale;

c) i volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnologici purché controsoffittati.

6. Sono inoltre esclusi dal calcolo del volume e della superficie i maggiori spessori delle murature esterne e dei solai, finalizzati al contenimento del consumo energetico, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 17/06/2008, n. 14.

Art. 107

Modalità di determinazione degli oneri di urbanizzazione

1. Ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, il Comune stabilisce periodicamente, in base alle vigenti disposizioni di legge:

- il costo base per le opere di urbanizzazione primaria per l'edilizia residenziale, turistica, commerciale, direzionale e terziaria;
- il costo base per le opere di urbanizzazione secondaria per l'edilizia residenziale, turistica, commerciale, direzionale e terziaria;
- il costo base per le opere di urbanizzazione per gli insediamenti produttivi, industriali e artigianali.

In sede di prima applicazione detto costo base è determinato in relazione all'aggiornamento ISTAT dei corrispondenti valori stabiliti con la delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 01/10/1977 (di cui alla tabella E dell'ex Regolamento Regionale 23 luglio 1977, n. 6).

Le tabelle parametriche allegate al presente regolamento determinano:

- Tabella A: articolazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per zone omogenee e per tipi di intervento - Edilizia residenziale, turistica, commerciale, direzionale e terziaria;
- Tabella B: parametri delle zone per insediamenti produttivi, industriali e artigianali;
- Tabella C: costo delle opere di urbanizzazione per metro quadro di area di insediamento per i complessi turistico- ricettivi complementari.

2. Le opere di urbanizzazione e le infrastrutture possono anche essere situate all'esterno dell'area dove si realizzano gli interventi edificatori, purché svolgano una funzione servente rispetto a questi.

Art. 108

Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente agli insediamenti residenziali, turistici, commerciali e direzionali

1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, relativamente agli insediamenti residenziali, turistici, commerciali e direzionali, viene determinata moltiplicando il costo base previsto dall'art. 107 per i coefficienti riportati nella Tabella A in relazione alle zone omogenee previste dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ed ai tipi di intervento.

2. Per le zone prive di strumentazione urbanistica, disciplinate dall'art. 9 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 si applica, per le costruzioni residenziali ricadenti nel perimetro del centro abitato, il costo base; per le costruzioni fuori di detto perimetro il predetto costo base è maggiorato del 50 per cento.

3. Sono considerati interventi residenziali ai fini del presente regolamento anche gli studi professionali, purché conservino i requisiti propri delle abitazioni e non superino la superficie utile

lorda di 200 mq. (studi tecnici, legali, amministrativi, medici, ecc.).

4. Sono considerati interventi per attività commerciali e direzionali di tipo avanzato, ai fini del presente regolamento, le attività di produzione e fornitura di servizi tecnici, informatici e di telecomunicazione. Il contributo per tali tipi di attività è calcolato sulla base delle aliquote relative alle attività commerciali.

5. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alle Tabelle A e B, si fa riferimento alle zone omogenee di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, individuate in sede di formazione del Piano Regolatore Generale.

Art. 109

Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente agli interventi nelle aree PEEP

1. Nell'ambito dei piani di zona, di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167 e delle aree destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 51 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, ferme restando le agevolazioni previste dall'articolo 17 del D.P.R. 380/2001, il costo delle opere di urbanizzazione non può essere determinato in misura superiore al sessanta per cento del corrispondente contributo per opere di urbanizzazione stabilito dal Comune per le rispettive zone omogenee A, B e C di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 110

Determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione relative alla predisposizione ed attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari

1. L'incidenza delle opere di urbanizzazione relative alla predisposizione ed attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari, quali campeggi, asili per mobili destinati ad alloggi temporanei itineranti e simili, viene determinato dal Comune sulla base del costo contenuto nella tabella C allegata, in relazione alle superfici delle unità di soggiorno temporaneo.

2. Per unità di soggiorno temporaneo si considera lo spazio attrezzato avente la superficie utile per la sistemazione di una tenda roulotte o altro mobile itinerante o simili.

3. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto in aggiunta a quello concernente il permesso di costruire per le costruzioni edilizie effettuate nel complesso turistico, per le quali il contributo stesso è determinato secondo le norme generali.

4. Le opere interne al complesso turistico al servizio delle unità di soggiorno temporaneo, quali la rete di distribuzione elettrica, le opere per lo smaltimento dei rifiuti, le strade interne, i parcheggi, le attrezzature di uso riservate agli utenti sono a totale carico del titolare del permesso di costruire e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolo.

Art. 111

Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione relativamente agli insediamenti per attività produttive

1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione, relativamente agli insediamenti industriali e artigianali, e più in generale a tutti gli insediamenti produttivi che sorgono sul territorio comunale, viene determinata sulla base della Tabella B allegata.

2. Per le zone prive di strumentazione urbanistica, disciplinate dall'art. 9 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applica, per gli edifici e complessi produttivi, industriali ed artigianali, il costo base maggiorato del 50 per cento.

3. Qualora nelle zone territoriali a destinazione industriale e/o artigianale, gli strumenti urbanistici ammettano, in connessione alle attività produttive insediate, anche spazi per esposizioni di merci sia prodotte che commercializzate oppure magazzini di vendita commerciali, per detti spazi e magazzini il calcolo degli oneri di urbanizzazione e il calcolo delle aree di standard urbanistico da cedere o della corrispondente monetizzazione, sono effettuati considerandoli di tipo commerciale, a conguaglio di quanto dovuto per l'intervento artigianale o industriale.

4. Gli oneri relativi alla costruzione di particolari attrezzature collettive e servizi, alle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e a quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche è a totale carico di chi effettua gli interventi ed è

determinato in sede di rilascio del permesso di costruire oppure, nei casi di cui all'articolo 22, commi 3 e 5, del D.P.R. n. 380/2001, con riferimento alla data della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

Art. 112

Suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità

1. Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità, la superficie sulla cui base applicare il contributo di costruzione è quella relativa alle nuove unità immobiliari ed è commisurata all'unità immobiliare di minore superficie.
2. Qualora la suddivisione dell'unità immobiliare in due o più unità non comporti modifiche strutturali o mutamenti di destinazione d'uso e avvenga con l'esecuzione di minime opere edilizie (es. chiusura di una porta, realizzazione di un tramezzo), l'intervento non è soggetto al versamento del contributo di costruzione.

Art. 113

Fusione di più unità immobiliari

1. La fusione di più unità immobiliari che non comporti mutamento della destinazione d'uso non realizza un aumento del carico urbanistico e l'intervento non è soggetto al versamento del contributo di costruzione.

Art. 114

Usi del suolo. Attività che comportano interventi edilizi minimi

1. Il presente regolamento individua le tipologie degli usi del suolo e delle attività che comportano interventi edilizi minimi nonché il relativo parametro di calcolo, rimandando ad apposita deliberazione di Giunta comunale l'importo unitario da corrispondere:
 - a) per gli impianti sportivi privati (piscine, palestre, ecc.) viene stabilito come parametro il metro quadrato riferito alla superficie utile lorda dell'impianto, coperto o scoperto;
 - b) per gli impianti di distribuzione carburante e servizi annessi viene stabilito come parametro il metro quadrato riferito all'intera area di pertinenza dell'impianto, coperto o scoperto, comprensivo degli spazi di manovra e degli spazi connessi all'attività (autolavaggio, parcheggi, ecc.). Resta fermo che le costruzioni (bar, negozi, ecc.) sono soggette al contributo di costruzione previsto secondo il tipo di attività svolta (commerciale, artigianale, ecc.);
 - c) per l'utilizzo di aree a scopo di stoccaggio e deposito di materiali, per un periodo superiore ad un anno, viene stabilito come parametro il metro quadrato riferito a tutta la superficie interessata dal deposito;
 - d) per gli impianti radio-ricetrasmittenti e i ripetitori per i servizi di telecomunicazioni viene stabilito come parametro il metro quadrato riferito all'intera area di pertinenza dell'impianto, comprensiva dei locali necessari per il funzionamento dello stesso.

Art. 115

Destinazioni miste

1. Quando sono realizzati interventi che comprendono diverse destinazioni d'uso il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione è calcolato con riferimento a ciascuna di esse.

Art. 116

Mutamento della destinazione d'uso

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, qualora la destinazione d'uso delle costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi o delle costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17 del medesimo D.P.R., venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
2. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo edilizio e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.

Art. 117

Mutamento della destinazione d'uso in assenza di opere edilizie

1. Il mutamento della destinazione d'uso che comporta il passaggio dell'immobile dall'una all'altra delle seguenti categorie:

- a) destinazioni residenziali,
- b) destinazioni produttive, industriali o artigianali,
- c) destinazioni turistico-ricettive,
- d) destinazioni commerciali e direzionali,
- e) destinazioni agricole,

è oneroso e, in assenza di opere edilizie ma in presenza dell'aumento del carico urbanistico indotto dalla nuova destinazione d'uso del manufatto, determina la corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione, se dovuto, e all'incidenza degli oneri di urbanizzazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'importo del contributo di costruzione è pari alla differenza tra le somme dovute per la nuova destinazione d'uso e quelle dovute per la legittima destinazione in atto. Eventuali differenze negative non danno luogo a rimborsi da parte del Comune.

3. Si applica quanto stabilito dai comma 2, dell'articolo precedente.

Art. 118

Cumulo di più interventi

1. Qualora nei cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori sullo stesso immobile vengano effettuati più interventi non onerosi tali da configurarsi nel loro insieme come interventi di ristrutturazione edilizia, gli oneri di urbanizzazione sono comunque dovuti e sono calcolati con tariffe riferite al momento dell'ultimo intervento.

Art. 119

Scomputo degli oneri di urbanizzazione

1. Le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a scomputo sono disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Il Comune, nell'effettuare la valutazione delle opere che il privato si obbliga a realizzare direttamente ai sensi del comma 1, può determinare lo scomputo dell'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle di urbanizzazione secondaria, tenendo conto della circostanza che dette opere, oltre a svolgere una funzione servente rispetto all'area di intervento, siano di interesse generale.

3. Nel caso in cui il costo delle opere realizzate direttamente superi l'ammontare degli oneri tabellari, non è dovuto alcun conguaglio da parte del Comune a favore del titolare del permesso di costruire.

4. Nell'ipotesi in cui, invece, l'importo delle opere realizzate direttamente sia inferiore a quello degli oneri tabellari, il titolare del permesso di costruire dovrà corrispondere la differenza a favore del Comune.

5. La mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione per le quali è autorizzata l'esecuzione a scomputo, nei termini previsti, determina l'obbligo da parte del titolare del permesso di costruire di corrispondere al Comune l'importo pari al costo delle stesse, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori.

6. Il titolare del permesso di costruire garantisce a favore del Comune l'esatta esecuzione delle opere da eseguire a scomputo del contributo con apposita fidejussione rilasciata, con le modalità determinate dal Comune stesso, anteriormente al rilascio del permesso di costruire.

7. La fidejussione è data per una somma pari al costo delle opere da realizzare e, comunque, non inferiore all'importo degli oneri tabellari, maggiorata del 10%, a copertura di eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere nel corso dell'esecuzione, nonché delle spese che possono derivare al Comune nel caso di inadempimento dell'obbligato.

Art. 120

Adeguamento del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001, ogni cinque anni il Comune provvede ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e

generale.

Art. 121

Varianti al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività alla denuncia di inizio attività

1. Le varianti al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività o alla denuncia di inizio attività che comportano la modificazione della volumetria o della superficie, nonché il mutamento della destinazione d'uso, determinano l'adeguamento del contributo ai mutamenti anzidetti.
2. Per le varianti corrispondenti alle variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 18 giugno 1986, n. 14 ("Norme regionali in materia di controllo e snellimento di procedure urbanistico-edilizie ed in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive"), si applicano le tariffe vigenti alla data del rilascio del permesso di costruire in variante ovvero della presentazione della S.c.i.a. o della D.i.a.; per le altre si applicano le tariffe sulla base delle quali era stato rilasciato il titolo originario.

Art. 122

Criteri generali per la determinazione del costo di costruzione

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001, il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Regione. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, con provvedimento dirigenziale, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del D.P.R. n. 380/2001, nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal Comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, i costi di costruzione relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001, non possono superare i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 123

Esclusioni del contributo per il costo di costruzione

1. Non sono soggetti al contributo per il costo di costruzione: gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento e quelli previsti dagli articoli 17 e 19, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001.

Art. 124

Aliquote da applicare al costo di costruzione

1. Le aliquote da applicare al costo di costruzione di cui all'articolo 122, in relazione alle caratteristiche tipologiche ed alla ubicazione per zone omogenee, sono determinate come segue:
 - a) per la parte residenziale delle costruzioni e con riferimento a ciascuno degli alloggi costituenti le costruzioni stesse, in base alla tabella A) allegata al regolamento regionale 28 febbraio 1979, n. 9 ("Determinazione della quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione degli edifici");
 - b) per le pertinenze non residenziali delle costruzioni, in base alla tabella B) allegata al citato regolamento regionale.
2. L'aliquota da applicare al costo di costruzione di cui all'articolo 122, stabilita in relazione alle caratteristiche costruttive delle abitazioni, è determinata in base alla tabella C) allegata al citato regolamento regionale.
3. La media delle aliquote di cui ai commi precedenti si somma ai coefficienti riportati nella tabella D) allegata al regolamento regionale, e riferita all'ubicazione del Comune, quale Comune della fascia medio-collinare.
4. Le aliquote risultanti in base ai commi precedenti, applicate al costo di costruzione di cui all'articolo 122, di ciascuno dei singoli alloggi costituenti l'edificio, determina l'ammontare del contributo dovuto per ciascuna unità abitativa, ivi incluse le eventuali pertinenze non residenziali. La somma di tali contributi singolarmente determinati costituisce il contributo complessivo afferente alla concessione quale quota del costo di costruzione dell'intero edificio, come da prospetto E allegato al regolamento regionale n.

9/1979.

5. Il contributo afferente alla concessione relativa ai nuovi edifici, aventi destinazione residenziale e turistica, commerciale e direzionale è determinato applicando le disposizioni di cui ai commi precedenti in riferimento al costo di costruzione della sola parte residenziale dell'edificio; nonché applicando l'aliquota stabilita dal Consiglio comunale al costo di costruzione complessivo della parte destinata ad attività turistica, commerciale e direzionale e relativi accessori, anche se l'incidenza della superficie di detta parte non sia superiore al 25 per cento della superficie utile abitabile.

6. Il contributo calcolato secondo i commi precedenti, ai sensi dell'articolo unico del regolamento regionale 7 dicembre 1982, n. 13, non potrà risultare comunque superiore al 10 per cento del costo di costruzione determinato in base all'articolo 122 commi 1 e 2 del presente regolamento.

TITOLO XIX

Disposizioni finali

Art. 125

Rilevamento del patrimonio edilizio

1. Per il rilevamento del patrimonio edilizio comunale disposto dall'art. 102 del Regolamento Tipo Regionale 14/09/89 n° 23 i proprietari degli immobili o di parte di essi sono tenuti, in occasione della presentazione della domanda di licenza d'uso a redigere la scheda di rilevamento predisposta dal comune; in seguito sono tenuti altresì a comunicare all'amministrazione comunale le eventuali variazioni degli elementi precedentemente indicati anche se per le variazioni stesse non sia stata necessario permesso di costruire.

2. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla intervenuta variazione.

Art. 126

Norme finali per l'attuazione del regolamento edilizio

Sono fatte salve le norme tecniche di attuazione (NTA) degli strumenti urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica, nonché quelle degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata purché approvate definitivamente e convenzionate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Sono altresì fatti salvi i permessi di costruire rilasciati e le S.C.I.A. e le D.I.A. presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 127

Domande di permesso di costruire presentate prima della entrata in vigore del presente regolamento

Le domande di permesso di costruire presentate prima della entrata in vigore del presente regolamento, per le quali alla predetta data non sia stata rilasciato permesso di costruire, sono esaminate in base al predetto regolamento e, pertanto, gli interessati devono modificare i relativi progetti ove siano in contrasto con le nuove disposizioni.

Art. 128

Entrata in vigore del regolamento edilizio

1. Il presente regolamento edilizio entrerà in vigore dopo l'avvenuta approvazione ai sensi della Legge 1150/42 e della Legge Regionale n° 34/92, a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune contrarie od incompatibili con lo stesso.

3. Le modifiche che costituiscono mero adeguamento alle disposizioni di legge sono approvate in via definitiva dal Comune e sottoposte al solo controllo di legittimità. È fatto salvo il potere di coordinamento della Regione da esplicarsi attraverso direttive ai comuni.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

STATO DI FATTO

- a) stralcio del foglio catastale, rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, con l'esatta indicazione del lotto, aggiornata mediante colorazione trasparente firmata dal progettista, con campitura delle aree sulle quali è computata la superficie fondiaria e, conseguentemente, il volume edificabile;
- b) stralcio degli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti, con l'esatta ubicazione dell'area o dell'immobile interessato;
- c) una o più planimetrie d'insieme, comprendenti il piano quotato, esteso per un raggio di almeno mt. 40 dai confini dell'area sulla quale deve essere effettuato l'intervento, dalle quali risultino: la superficie dell'area, le strade con relativa toponomastica e la loro ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi del fabbricato, le eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi e le loro altezze, le eventuali alberature esistenti con l'indicazione delle varie essenze, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacci ai pubblici servizi;
- d) almeno quattro fotografie, in copia semplice, di formato non inferiore a cm. 13 x 18, dello stato di fatto. In caso di costruzione su pendio, le foto devono includere anche il profilo della sommità. Nel piano di cui alla precedente lettera c) devono essere chiaramente riportati i punti di vista numerati dai quali sono state riprese le fotografie;
- e) nei progetti di demolizione e ricostruzione, rilievo quotato in scala non inferiore a 1/200 degli edifici da demolire con la specificazione delle attuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani e le sezioni più indicative, nonché la documentazione fotografica.

Allegato B

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

PROGETTO

1. Relazione generale illustrante schematicamente le caratteristiche tipologiche dell'opera progettata (destinazione d'uso, tipo edilizio, piani, ecc.), quelle costruttive (materiali e tecniche impiegati nelle principali strutture quali fondazioni, elementi portanti verticali ed orizzontali, coperture, ecc.), quelle delle finiture (impianto idrico, elettrico, di gas metano o di qualsiasi fonte energetica alternativa, impianto telefonico, di smaltimento dei rifiuti, di smaltimento degli scarichi idrici, di condizionamento, di ascensione, ecc.). La relazione deve indicare il modo in cui il progetto ha risolto il problema della eliminazione delle cosiddette "barriere architettoniche", specificamente in merito a: percorsi pedonali, parcheggi e posti macchina, accessi, scale, rampe, ascensori, porte, corridoi e passaggi, locali igienici, impianti. La relazione deve specificare il tipo di funzionamento con il quale si intende realizzare l'opera (edilizia privata, convenzionata, agevolata, sovvenzionata, pubblica, ecc.), evidenziando anche il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per l'accesso a determinati finanziamento dalle leggi vigenti. Per i fabbricati a destinazione produttiva, la relazione deve contenere la descrizione delle lavorazioni effettuate e la specificazione dei materiali depositati, trattati, prodotti, eliminati, utilizzati per la produzione dell'energia: ciò in rapporto alla sicurezza interna ed esterna della fabbrica. Sempre per le attività produttive, va specificata l'intensità dei rumori prodotti durante le lavorazioni, le quantità di acqua utilizzate e le relative fonti di approvvigionamento. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, la relazione deve anche illustrare le metodologie di intervento, i risultati degli eventuali assaggi compiuti sulle strutture, le possibilità di recupero o di reimpiego dei materiali, le tecniche da impiegarsi per il restauro o il consolidamento o il risanamento e la sostituzione delle strutture esistenti. Sia per gli interventi sul patrimonio edilizio sia per gli edifici destinati esclusivamente ad attività turistiche, alberghiere, commerciali o direzionali occorre il computo metrico estimativo.
2. Alla relazione deve essere allegata una tabella contenete:
 - a) superficie catastale di intervento;
 - b) superficie territoriale (St) della (o delle) "zona omogenea" dello strumento urbanistico, nella quale ricade il lotto di intervento;
 - c) superficie fondiaria del lotto di intervento (Sf);

- d) superficie coperta (Sc);
- e) superficie utile lorda (Sul) e/o volume (V);
- f) superficie utile abitabile (Sua);
- g) superficie non residenziale (Snr);
- h) superficie complessiva (Sc);
- i) superficie netta (Sn);
- j) superficie accessori (Sa);
- k) superficie per attività turistiche, direzionali e commerciali (Sat);
- l) distanze dai confini di proprietà, dalle strade, dai confini di zona, dagli edifici esistenti e di progetto;
- m) altezza delle fronti (H) e altezza massima dell'edificio;
- n) indice di fabbricabilità fondiaria (If) e di utilizzazione fondiaria (Uf);
- o) superficie delle aree destinate a parcheggi, distinti in aree per parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria ed aree per parcheggi di pertinenza degli edifici (articolo 41 sexies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150);
- p) superficie delle aree destinate a verde, suddivise in verde privato, verde condominiale, verde pubblico di urbanizzazione primaria;
- q) superficie delle aree destinate alla viabilità;
- r) superficie delle aree destinate alla urbanizzazione secondaria;
- s) superficie delle abitazioni (misurata ai sensi dell'articolo 16 della Legge 5 agosto 1978, n. 457), solo nel caso di edilizia agevolata;
- t) altezza virtuale (K) ed altezza netta dei locali abitabili e dei relativi accessori (misurate ai sensi dell'articolo 43 della citata Legge n. 457/1978), solo nel caso di edilizia agevolata;
- u) superficie delle aree di uso pubblico;
- v) abitanti e addetti convenzionali.

3. Relazione geologico-geotecnica, firmata da un tecnico laureato e abilitato nelle apposite discipline e regolarmente iscritto all'albo professionale. Sugli elaborati che costituiscono la relazione geologico geotecnica deve comparire la firma, il timbro professionale e il codice fiscale del tecnico. La relazione deve contenere dati sulla natura, lo stato fisico e stabilità dei terreni superficiali e profondi; essa deve inoltre calcolare i carichi ammissibili, analizzare l'idrografia superficiale e profonda, valutare il rischio sismico. La relazione deve illustrare le modalità di esecuzione delle prove di campagna e di laboratorio; nonché i metodi di calcolo adottati. Nei comuni inclusi in zone sismiche, la relazione geologica deve contenere i riferimenti richiesti dalle vigenti leggi sismiche.

4. Documentazione tecnica inerente l'impianto termico redatta in conformità alla Legge 9 gennaio 1991 n° 10 e

D.P.R. 26 agosto 1993 n° 412 e firmata oltre che dal committente anche dal progettista.

5. Documentazione inerente l'isolamento termico dell'edificio redatta in conformità a quanto stabilito dalla Legge 9 gennaio 1991 n° 10 e D.P.R. 26 agosto 1993 n° 412. Tale documentazione deve essere firmata dal committente e dal progettista dell'edificio.

6. La relazione tecnica sugli impianti di abbattimento delle immissioni atmosferiche, necessaria solo per i permessi di costruire relativi a stabilimenti industriali, oltre agli impianti che si intendono installare, deve descrivere il funzionamento degli stessi in tutte le condizioni di esercizio dell'industria, i tempi e le frequenze delle operazioni di manutenzione, le massime quantità e la composizione percentuale delle emissioni, specificando i metodi di indagine e gli studi eseguiti per accertare l'efficienza degli impianti stessi. Vanno inoltre indicati i tempi di fermata degli impianti industriali, nonché i tempi necessari per raggiungere il regime di funzionamento dei medesimi. La suddetta relazione è obbligatoria anche nel caso di permessi di costruire relativi ad ampliamenti o modifiche degli impianti tali da comportare variazioni alla qualità delle emissioni o alla loro quantità.

7. L'eventuale ulteriore documentazione tecnica richiesta da leggi e regolamenti relativi all'edilizia speciale o all'edilizia pubblica.

8. Planimetria corredata da due o più profili significativi (ante e post operam) dell'andamento altimetrico

dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, di cui uno almeno secondo la massima pendenza, nella quale risultino precisati la superficie coperta dell'edificio in tutti i corpi di fabbrica che lo compongono (quotate in tutti i suoi elementi: terrazze, pensiline, avancorpi, rientranze, ecc.), nonché le quote altimetriche di sistemazione del terreno e rampe, terrazzamenti, scalinate, scarpate, ecc., con particolare riguardo ai punti di emergenza del fabbricato. Devono essere, altresì, evidenziate le superfici destinate a spazi per parcheggi e le zone di distacco a protezione dei nastri stradali e tra edifici comprendenti strade coperte al traffico veicolare. Tutte le quote altimetriche relative al piano di campagna originario e alla sistemazione del terreno post operam, devono essere riferite ad un determinato caposaldo, immodificabile fino all'ultimazione dei lavori.

9. Piante dei vari piani delle costruzioni, in scala 1:100, con l'indicazione delle strutture portanti interne, delle quote planimetriche e altimetriche del piano cantinato e del piano seminterrato, delle quote altimetriche dei punti di emergenza del fabbricato dal terreno, del piano terreno rialzato, del piano tipo, del piano attico (ove consentito), del piano di copertura, dei volumi tecnici con indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, estesi fino alle reti collettrici. In tutte le piante devono essere indicate le linee di sezione di cui al successivo punto 10), nonché le utilizzazioni previste per i singoli locali. Nel caso di edifici modulari o costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200, corredate da piante delle singole cellule in scala 1:50, oppure da parti significative, in scala 1:100, degli edifici modulari. Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato, che deve comunicare con l'opera progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente.

10. Sezioni in numero non inferiore a due - trasversale e longitudinale - per ciascun corpo di fabbrica, in scala 1:100; oppure in scala 1:200 per gli edifici modulari o costituiti da ripetizioni di cellule tipo, con le misure delle altezze nette e lorde dei singoli piani, nonché dell'altezza totale prevista e di quella prescritta. Nelle sezioni deve essere indicato l'andamento del terreno (ante e post operam) lungo le sezioni stesse, fin oltre i confini dell'area per un'estensione a monte e a valle di ml. cinque, nonché alle eventuali strade di delimitazione. Tutte le quote altimetriche, comprese quelle relative al piano di campagna, ante e post operam, debbono essere riferite allo stesso caposaldo di cui al punto 8).

11. Prospetti interni ed esterni, in scala 1:100, con le quote riferite ai piani stradali, ai cortili o ai giardini, con indicazione delle coloriture ed ogni altra finitura esterna (da controllare mediante campionatura sul posto, prima dell'esecuzione definitiva).

12. Particolari architettonici delle parti più significative del progetto, in scala adatta, comunque non inferiore a 1:50. Tali particolari dovranno chiaramente indicare, tra l'altro, i tipi degli infissi esterni e delle relative protezioni, dei rivestimenti, dei parapetti e balconi, delle opere di fatto. I particolari precisano, inoltre, le opere di recinzione, sia lungo i confini interni, sia lungo le fronti su strade o spazi pubblici, in armonia con le recinzioni latitanti.

13. Indicazioni relative a tutti quegli impianti che, per dimensioni ed esigenze tecniche (canne fumarie, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, ascensori, rete principale delle fognature, ecc.), influiscono sulla composizione architettonica dell'edificio. Qualora non sia possibile l'approvvigionamento idrico mediante acquedotto pubblico, devono essere allegati il progetto e la relazione tecnica del sistema adottato per assicurare l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, con il visto del competente servizio dell'unità sanitaria locale.

14. Documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico e acustico secondo quanto previsto dal presente regolamento, nonché dalla normativa vigente.

15. Documentazione atta a dimostrare per le terre e le rocce da scavo che verranno ottenute come sottoprodotti nell'ambito della realizzazione dell'opera e che verranno utilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, così come modificato dall'art. 2, comma 23, del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4, e dichiarazione riguardante i tempi dell'eventuale deposito di tale materiale in attesa del suo utilizzo, che, comunque, non può superare i dodici mesi.

Note comuni: Ogni disegno deve contenere il relativo orientamento ed essere quotato nelle principali

dimensioni: lati interni ed esterni delle piante; spessore dei muri e dei solai, larghezza ed altezza delle aperture; altezza dei singoli piani da pavimento a pavimento, e altezze totali dell'edificio. Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche, fanno fede le quote numeriche. Nei progetti di ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici devono essere indicati, con particolare grafia convenzionale, le demolizioni, gli scavi e le nuove opere. Nel caso di progetti di variante, la richiesta dovrà essere corredata di specifici elaborati grafici che evidenzino lo stato originario assentito e quello variato.

Nota integrativa: Per opportuna memoria si trascrive di seguito la norma dell'articolo 12 del nuovo "Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile" alle cui prescrizioni dovranno attenersi tutti gli edifici siano essi di nuova costruzione che soggetti a globale ristrutturazione: "Negli stabili di nuova costruzione o in quelli sottoposti a globale ristrutturazione è prescritta la costruzione della doppia rete interna, di cui una destinata ad uso tecnologico e per i servizi e l'altra per l'uso potabile alimentare", secondo quanto indicato e suggerito nel Decreto del Ministero della Sanità n. 443 del 21/22/1990.

Allegato C

(TAB. A)

Classe di grandezza della specie arborea

Altezza a maturità in ml Raggio Zona di Pertinenza dell'albero

(ZPA) in ml. Prima grandezza > 18 6,00

Seconda grandezza 18-12 4,00

Terza grandezza 12-8 2,00

Quarta grandezza < 8 1,50

(TAB. B)

Tipo di pianta

Altezza raggiungibile a

maturità Superficie minima

permeabile in mq Prima

grandezza > 18 16

Seconda grandezza 18-12 8

Terza grandezza 12-8 4

Quarta grandezza < 8 2

Allegato D

CLASSI DI ALTEZZA DEGLI ALBERI

La presente tabella riporta la classe di altezza di quasi tutte le specie arboree che è preferibile utilizzare nel verde urbano e periurbano dell'Ascolano.

L'altezza della classe di appartenenza delle singole specie è quella dell'albero "normale a maturità", ovvero l'altezza massima che la specie può raggiungere nell'Ascolano in condizioni ambientali adatte.

In condizioni non ideali (terreno non adatto, poco fertile o poco profondo, zone inquinate etc.) l'altezza massima raggiungibile può essere inferiore. Viceversa, in condizioni eccezionali, diverse specie possono raggiungere dimensioni maggiori.

Diverse specie sono inoltre coltivate come varietà particolari con altezza minore di quella sotto indicata (es. varietà "nana" o "globosa") e/o con chioma molto ristretta (es. varietà "colonnare", "fastigiata" o "piramidale").

Si raccomanda di rivolgersi ad un professionista (Dottore Forestale o Dottore Agronomo) per la progettazione e la gestione degli spazi verdi, in particolare per la scelta di specie e varietà vegetali, per le potature e per i trattamenti fitosanitari.

N.B.: la presente lista è da intendersi integrabile con altre proposte da parte dei progettisti nella fase di studio del "Progetto tecnico colturale" e da concordare con l'Ufficio Comunale competente.

Alberi di prima grandezza

alberi che a maturità di norma superano i 18 m di altezza

Angiosperme

Acer di monte Acer pseudoplatanus Pioppo americano Populus deltoides
Acer riccio Acer platanoides Pioppo nero Populus nigra
Acer da zucchero Acer saccharinum Pioppo tremolo Populus tremula
Ontano nero Alnus glutinosa Cerro Quercus cerris
Castagno Castanea sativa Frainetto Quercus frainetto
Faggio Fagus sylvatica Quercia palustre Quercus palustris
Frassino maggiore Fraxinus excelsior Rovere Quercus petraea
Noce americano Juglans nigra Farnia Quercus robur
Albero dei tulipani Liriodendron tulipifera Quercia rossa Quercus rubra
Platano ibrido Platanus x hybrida Tiglio argentato Tilia argentea
Platano americano Platanus occidentalis Tiglio selvatico Tilia cordata
Platano europeo Platanus orientalis Tiglio nostrano Tilia plathyphyllos
Pioppo bianco Populus alba Tiglio ibrido Tilia x europaea
Olmo ciliato Ulmus laevis Pioppo euroamericano Populus x canadensis
Olmo campestre Ulmus minor

Gimnosperme

Abete bianco Abies alba Cipresso di Lawson Chamaecyparis lawsoniana
Abete greco Abies cephalonica Ginkgo Ginkgo biloba
Abete del Colorado Abies concolor Metasequoia Metasequoia glyptostroboides
Abete del Caucaso Abies nordmanniana Abete rosso, peccio Picea excelsa
Abete di Spagna Abies pinsapo Pino austriaco Pinus nigra
Cedro del Marocco Cedrus atlantica Sequoia verde Sequoia sempervirens
Cedro dell'Himalaia Cedrus deodara Sequoia gigante Sequoiadendron giganteum
Cedro del Libano Cedrus libani Tuia gigante Thuja plicata

Alberi di seconda grandezza

alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 12 e 18 m

Angiosperme

Acer bianco Acer negundo Storace Liquidambar styraciflua
Acer fico Acer opalus Magnolia sempreverde Magnolia grandiflora
Acer rosso Acer rubrum Carpino nero Ostrya carpinifolia
Acer argentato Acer saccharum Ciliegio selvatico Prunus avium
Ippocastano Aesculus hippocastanus Ciliegio tardivo Prunus serotina
Ippocastano ibrido Aesculus x carnea Noce del Caucaso Pterocarya fraxinifolia
Ontano napoletano Alnus cordata Leccio Quercus ilex
Ontano bianco Alnus incana Roverella Quercus pubescens
Betulla nera Betula nigra Sughera Quercus suber
Betulla americana Betula papyrifera Robinia Robinia pseudoacacia
Betulla di palude Betula pubescens Salice bianco Salix alba
Betulla utile Betula utilis Salice fragile Salix fragilis

Falso noce *Carya ovata* Sofora *Sophora japonica*
Carpino bianco *Carpinus betulus* Sorbo montano
Sorbus aria *Catalpa* *Catalpa bignonioides*
Ciavardello *Sorbus torminalis* Bagolaro *Celtis*
australis Tiglio americano *Tilia americana*
Nocciolo di Bisanzio *Corylus colurna* Tiglio della Crimea *Tilia*
euchlora Frassino meridionale *Fraxinus angustifolia* Olmo
montano *Ulmus glabra* Spino di Giuda *Gleditsia triacanthos*
Olmo siberiano *Ulmus pumila* Noce comune *Juglans regia*

Gimnosperme

Cupressicparo x *Cupressocyparis*
leylandii Cipresso *Cupressus*
sempervirens
Cipresso dell'Arizona *Cupressus arizonica* Pino domestico *Pinus*
pineae Cipresso levigato *Cupressus glabra* Tasso *Taxus baccata*
Cipresso della California *Cupressus macrocarpa* Tuia occidentale *Thuja occidentalis*

Alberi di terza grandezza

alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra 8 e 12 m

Angiosperme

Acer campestre *Acer campestre* Alloro *Laurus nobilis*
Acer pelle di *Acer capillipes* Magnolia spogliante *Magnolia liliflora*
serpente *Acer a squame* *Acer griseum* Melo da fiore *Malus*
fluribunda
Acer a strisce *Acer rufinerve* Melo selvatico *Malus*
sylvestris Ippocastano americano *Aesculus pavia* Gelso
bianco *Morus alba* Acacia di Costantinopoli *Albizia*
julibrissin Gelso nero *Morus nigra*
Gelso da carta *Brussonetia papyrifera* Faggio sudamericano *Nothofagus*
antartica *Carpinella* *Carpinus orientalis* Paulonia *Paulownia tomentosa*
Nespolo del Giappone *Eriobotrya japonica* Ciliegio a grappoli *Prunus padus*
Orniello *Fraxinus ornus* Salice piangente *Salix babilonica*
Olivello spinoso *Hippophae rhamnoides* Salice tortuoso *Salix*
matsudana Agrifoglio *Ilex aquifolium* Sorbo degli uccelli
Sorbus aucuparia *Koelreuteria paniculata* Sorbo
domestico *Sorbus domestica* **Gimnosperme**

Ginepro *Juniperus communis* Ginepro della Virginia *Juniperus virginiana*

Alberi di quarta grandezza

alberi (anche ad habitus arbustivo) che a maturità di norma raggiungono un'altezza max. di 8 m

Angiosperme

Acacia *Acacia dealbata* Frangola *Frangula alnus*
Acer giapponese *Acer japonicum* Maggiociondolo alpino *Laburnum*
alpinum Acer palmato *Acer palmatum* Maggiociondolo di colle
Laburnum anagyroides Corbezzolo *Arbutus unedo* Maggiociondolo
ibrido *Laburnum x watereri*
Bosso *Buxus sempervirens* Lagerstremia *Lagerstroemia*
indica Camelia primaverile *Camellia japonica* Ligustro
Ligustrum lucidum
Camelia invernale *Camellia sasanqua* Magnolia obovata *Magnolia*
obovata *Catalpa nana* *Catalpa bungei* Magnolia stellata *Magnolia*
stellata

Albero di Giuda Cercis siliquastrum Maonia giapponese Mahonia
 japonica Palma Chamaerops excelsa Nespolo Mespilus germanica
 Clerodendro Clerodendron trichotonum Olivo Olea
 europea Corniolo ad ombrella Cornus controversa
 Parrozia Parrotia persica Corniolo da fiore Cornus
 florida Mirabolano Prunus cerasifera Corniolo Cornus
 mas Prugnolo Prunus serrulata
 Nocciolo Corylus avellana Pero della Cina Pyrus
 calleryana Azzaruolo Crataegus azarolus Spin cervino
 Rhamnus catharticus
 Biancospino nostrano Crataegus monogyna Scotano d'America Rhus
 tiphina Biancospino Crataegus oxyachantha Salicone Salix caprea
 Biancospino ibrido Crataegus x lavalleyi Sambuco nero
 Sambucus nigra Eleagno Eleagnus angustifolia Giuggiolo
 Ziziphus jujuba **Gimnosperme**
 Cefalotasso Cephalotaxus fortunei Ginepro sabino Juniperus sabina
 Ginepro della Cina Juniperus chinensis Ginepro della Virginia Juniperus virginiana

Allegato E

“METODO SVIZZERO MODIFICATO”

La stima del valore ornamentale di un albero si basa sulla valutazione di 4 caratteristiche della pianta:

- 1) La specie o la varietà;
- 2) Le dimensioni (diametro del tronco ad 1 m. da terra);
- 3) Lo stato sanitario;
- 4) La posizione.

1. Specie

Tale parametro viene definito considerando la decima parte del prezzo medio di acquisto in vivaio di latifoglie aventi diametro 10-12 cm ad 1 metro da terra, in zolla e di conifere di altezza 150/175 cm, anch'esse in zolla. Si otterrà un valore che si definirà Costo base della pianta - Co.

2. Dimensione

Le dimensioni sono espresse, nella formula di calcolo, da un indice diametrico - Id, che è espressione del tempo che la pianta ha impiegato per acquisire il valore ornamentale che possiede al momento della stima.

3. Lo stato sanitario

Le condizioni di salute della pianta vengono definite da un indice fitosanitario – If, che descrive le condizioni fisiologiche e l'eventuale presenza di problemi patologici della pianta da valutare.

4. La posizione della pianta

L'influenza della posizione della pianta sul suo valore ornamentale è espresso da due specifici indici. Ip considera la posizione sociale della pianta, attribuendo un valore più elevato alle piante isolate rispetto a quelle in gruppi. Iu considera la posizione urbanistica della pianta, dando un valore più alto alle piante che si trovano nelle zone più centrali della città, dove la vegetazione è una risorsa più limitata.

Calcolo del valore dell'albero

Il valore è dato Costo base (Co) moltiplicato per gli indici ricavati dalle tabelle allegate $V = Co \times Id \times Ip \times Iu \times If$

Indice di circonferenza Id

Dimensione in cm.

Indice

da 10 a 14 0,5 140 14 340 27

da 15 a 22 0,8 150 15 360 28

da 23 a 30 1 160 16 380 29

40 1,4 170 17 400 30

50 2 180 18 420 31
60 2,8 190 19 440 32
70 3,8 200 20 460 33
80 5 220 21 480 34
90 6,4 240 22 500 35
100 8 260 23 600 40
110 9,5 280 24 700 45
120 11 300 25
130 12,5 320 26

Indice di posizione Ip Indice urbanistico

Iu Posizione Valore Posizione Valore

Isolato 2 Centro città 10

In gruppi da 2 a 5 esemplari 1,8 Media

periferia 8 Filari o gruppi con più di 6

esemplari 1,4 Periferia 6

Parchi esterni 4

Zone rurali 2

Indice fitosanitario If

Stato fitosanitario Descrizione Generale

Valore Molto Buono Albero sano e
vigoroso 5 Leggermente alterato

Albero con vigore medio; ferite minori in corso di cicatrizzazione

3,5 Alterato

Albero di scarso vigore; ferite non cicatrizzate con presenza di attacchi parassitari gravi

2,5 Deperiente

Albero in stato di deperimento avanzato ed irreversibile; ferite di grosse dimensioni con presenza di
attacchi fungini evidenti 1,5

Morto Albero morto pressoché completamente disseccato. 1

Stima dei danni parziali agli alberi in funzione del valore V sopra calcolato

A - Tronco

Il Tasso di danneggiamento al tronco T%, è calcolato in funzione della larghezza massima L della ferita, espressa in centimetri e della circonferenza C dell'albero, misurata all'altezza in cui è stata provocata la ferita;

$$T\% = 2 \times L/C$$

B - Rami

Il Tasso di danneggiamento ai rami B%, è calcolato in funzione della percentuale di rami distrutti Va, in rapporto all'insieme del volume totale della chioma, Vt;

$$B\% = 2 \times Va/Vt$$

C - Radici

Il Tasso di danneggiamento alle radici è calcolato in funzione della proporzione del sistema radicale distrutto, Ra, in rapporto al sistema radicale totale, Rt. Questa proporzione è calcolata considerando un cilindro di dimensioni pari ad 1 metro di profondità ed un diametro di 2 metri superiore alla proiezione, al suolo, della chioma.

$$R\% = 2 \times Ra/Rt$$

Una volta calcolati i tassi di danneggiamento si applicano tali tassi al valore dell'albero calcolato con la formula sopraccitata.

Indennità = V (valore dell'alberatura) x (T% + B% + R%)

a secondo della qualità e quantità delle regioni danneggiate.

Tabelle parametriche "A" - "B" - "C" allegate:

TABELLA "A"

ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA PER ZONE OMOGENEE

INTERVENTI	ZONE OMOGENEE							
	A		B		C		E	
	I	II	I	II	I	II	I	II
Suddivisione unità immobiliari e interventi previsti dall'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7
Interventi di ristrutturazione previsti art. 9 lett. b) L. n. 10/77	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8
Interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione o aumento delle superfici utili di calpestio	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1
Ristrutturazione di edifici unifamiliari con ampliamento superiore al 20%	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	1	1
Nuove costruzioni mediante demolizione e ricostruzione senza aumento di volume	0,7	0,8	0,8	0,9	1	1	1,5	1,5
Nuove costruzioni con indice di fabbricabilità fondiaria $I_f \leq 1$ mc/mq	1	1	1,2	1,2	1,4	1,4	2	2
Nuove costruzioni con indice di fabbricabilità fondiaria $1 \text{ mc/mq} < I_f \leq 2$ mc/mq	0,9	0,9	1	1	1,2	1,2	2	2
Nuove costruzioni con indice di fabbricabilità fondiaria $I_f > 2$ mc/mq	0,8	0,8	0,9	0,9	1	1	2	2
Interventi di cooperative a proprietà indivisa in zona P.E.E.P.	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	2	2
Direzionale e commerciale	1	1	1,1	1,1	1,2	1,2	2	2
Turistica ed alberghiera	0,7	0,8	0,8	0,9	1	1	2	2
Turistica residenziale $I_f \leq 1$ mc/mq	1	0,9	1,2	1	1,5	1,3	2	2
Turistica residenziale $1 \text{ mc/mq} < I_f \leq 2$ mc/mq	0,9	0,8	1,1	0,9	1,4	1,2	2	2
Turistica residenziale $I_f > 2$ mc/mq	0,8	0,7	1	0,8	1,3	1,1	2	2

TABELLA "B"PARAMETRI ZONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
INDUSTRIALI/ARTIGIANALI

INTERVENTI	ZONE	
Suddivisione unità immobiliari di edifici artigianali/industriali	0,2	0,3
Ristrutturazione di edifici artigianali/industriali	0,3	0,4
Ampliamento di edifici artigianali/industriali	0,6	0,8
Nuovi edifici produttivi artigianali/industriali	0,8	1
Suddivisione di unità immobiliari di edifici artigianali/industriali nell'ambito degli insediamenti di cui all'art. 27 della Legge n. 865/71	0,1	0,2
Ristrutturazione di edifici artigianali/industriali nell'ambito degli insediamenti di cui all'art. 27 della Legge n. 865/71	0,2	0,3
Nuovi edifici produttivi artigianali/industriali nell'ambito degli insediamenti di cui all'art. 27 della Legge n. 865/71	0,6	0,8
Nuovi edifici produttivi artigianali/industriali nell'ambito del PRASI con SUL < 5.000 mq.	0,6	0,8
Nuovi edifici produttivi artigianali/industriali nell'ambito del PRASI con SUL > 5.000 mq.	0,5	0,7
Suddivisione di unità immobiliari di edifici artigianali/industriali in zona agricola	0,3	0,3
Ristrutturazione di edifici artigianali/industriali in zona agricola	0,4	0,4
Nuovi edifici produttivi artigianali/industriali in zona agricola	1	1
Suddivisione di unità immobiliari di edifici commerciali all'ingrosso	0,4	0,5
Ristrutturazione di edifici commerciali all'ingrosso	0,6	0,8
Ampliamento di edifici commerciali all'ingrosso	1,2	1,6
Nuovi edifici per attività commerciali all'ingrosso	1,6	2

TABELLA "C" COSTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER METRO QUADRATO DI AREA D'INSEDIAMENTO
PER I COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI COMPLEMENTARI

	Superficie per unità di soggiorno temporaneo		
	< 80 mq.	da 80 mq. a 100 mq.	oltre 100 mq.
Costo opere di urbanizzazione	1	1	1

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali - Opere, attività ed interventi soggetti a permesso di costruire e denuncia di inizio attività

Art. 1 - Contenuti del regolamento edilizio	2
Art. 2 - Atti abilitanti alla esecuzione di opere edilizie	2
Art. 3 – Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).....	2
Art. 4 - Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività – Procedure	4
Art. 5 - Opere e attività soggette a permesso di costruire.....	4
Art. 6 - Opere soggette ad Attività Edilizia Libera	4
Art. 7 - Permessi di costruire in deroga.....	5
Art. 8 - Opere di competenza dello Stato ed opere su aree demaniali.....	6

TITOLO II - Tipologia degli interventi

Art. 9 - Interventi di manutenzione ordinaria	6
Art. 10 - Interventi di manutenzione straordinaria	7
Art. 11 - Interventi di restauro e risanamento conservativo.....	7
Art. 12 - Interventi di ristrutturazione edilizia.....	8
Art. 13 - Interventi di ristrutturazione urbanistica	9

TITOLO III - Indici e parametri edilizi e urbanistici

Art. 14 - Definizione degli indici e parametri.....	9
---	---

TITOLO IV - Commissione locale per il paesaggio

Art. 15 - Commissione per il paesaggio	14
--	----

TITOLO V - Istanza di permesso di costruire e relativa istruttoria

Art. 16 - Soggetti legittimati alla domanda di permesso di costruire	16
Art. 17 - Domanda di permesso di costruire	16
Art. 18 - Documentazione a corredo della domanda di permesso di costruire.....	17
Art. 19 - Ulteriori domande ed allegati connessi con la domanda di permesso di costruire	18
Art. 20 - Atti autorizzativi generali – Pareri	18
Art. 21 - Autorizzazioni in materia di bellezze naturali	19
Art. 22 – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire	19
Art. 23 - Esame della domanda di permesso di costruire	21
Art. 24 - Progetti di massima	21

TITOLO VI - Rilascio del permesso di costruire

Art. 25 - Decisioni sulla domanda di permesso di costruire.....	21
Art. 26 – Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.).....	22
Art. 27 - Contributo di costruzione	23
Art. 28 - Titolarità del permesso di costruire	23
Art. 29 - Validità del permesso di costruire.....	24
Art. 30 - Annullamento del permesso di costruire	24
Art. 31 - Varianti al progetto approvato e varianti in corso d’opera	24
Art. 32 - Sanatoria per certificazione di conformità.....	24

TITOLO VII - Esecuzione dei lavori

Art. 33 - Responsabilità nella esecuzione delle opere e delle attività	24
Art. 34 - Inizio dei lavori.....	25
Art. 35 - Vigilanza sulla esecuzione dei lavori - Interruzione dei lavori	25
Art. 36 - Cantieri di lavoro	26
Art. 37 - Ponti e scale di servizio.....	26
Art. 38 - Scarico dei materiali, demolizione, nettezza delle strade adiacenti ai cantieri.....	26
Art. 39 - Rimozione delle recinzioni.....	26
Art. 40 - Prevenzione degli infortuni	27
Art. 41 - Ultimazione dei lavori.....	27

TITOLO VIII - Agibilità

Art. 42 - Domanda relativa all'agibilità	27
Art. 43 - Rilascio del certificato di agibilità	28
Art. 44 - Utilizzazione abusiva di costruzioni	29

TITOLO IX - Piani di lottizzazione ed interventi edilizi diretti

Art. 45 - Piani attuativi	30
Art. 46 - Documentazione a corredo della domanda di lottizzazione	30
Art. 47 - Richiesta di parere preliminare.....	32
Art. 48 - Approvazione dei piani di lottizzazione	32
Art. 49 - Compilazione d'ufficio di progetti di lottizzazione	33
Art. 50 - Intervento edilizio diretto.....	33

TITOLO X - Vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia

Art. 51 - Vigilanza sulle costruzioni e sanzioni.....	33
Art. 52 - Esecuzione d'ufficio.....	34
Art. 53 - Garanzie	34

TITOLO XI - Aree pertinenti - distanze - parcheggi

Art. 54 - Area pertinente	35
Art. 55 - Distanze	35
Art. 56 - Parcheggi.....	36

TITOLO XII - Zone di rispetto e vincoli particolari- fossi

Art. 57 - Zone di rispetto cimiteriali e stradali.....	37
Art. 58 - Realizzazione di cabine per l'energia elettrica e per telecomunicazioni	37
Art. 59 - Manutenzione e Pulizia dei fossi.....	38
Art. 60 - Drenaggi e affossamenti nei campi coltivati.....	38

TITOLO XIII - Decoro e arredo urbano

Art. 61 - Arredo urbano	38
Art. 62 - Impianti di telefonia mobile e similari. Antenne radio-televisive e parabole	39
Art. 63 - Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.....	41
Art. 64 - Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico	42
Art. 65 - Muri di prospetto e recinzioni	43
Art. 66 - Servitù pubbliche	43
Art. 67 - Apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitari	44
Art. 68 - Restauri e modifiche alle opere esterne dei fabbricati	44
Art. 69 - Uscita dalle autorimesse - Rampe per il transito dei veicoli	45
Art. 70 - Contatori di gas, energia elettrica ed acqua.....	45
Art. 71 - Aree prospettanti su spazi pubblici	45

TITOLO XIV - Requisiti generali degli edifici

Art. 72 - Salubrità del terreno	45
Art. 73 - Requisiti relativi all'impermeabilità e all'isolamento dall'umidità.....	46
Art. 74 - Requisiti energetico-ambientali.....	46
Art. 75 - Requisiti di carattere termico	46
Art. 76 - Sistemi solari	47
Art. 77 - Requisiti di carattere acustico	47
Art. 78 - Classificazione dei locali - Requisiti relativi all'illuminazione, all'aerazione e al dimensionamento dei locali	47
Art. 79 - Cortili e chiostrine	49
Art. 80 - Stabilità e sicurezza dei fabbricati	50
Art. 81 - Abbattimento delle barriere architettoniche	50

TITOLO XV - Requisiti specifici degli impianti

Art. 82 - Rifornimento idrico e impianti sollevamento acque.....	51
--	----

Art. 83 - Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile	51
Art. 84 - Smaltimento delle acque reflue.....	52
Art. 85 - Concimaie.....	52
Art. 86 - Impianti igienici.....	52
Art. 87 - Impianti di aerazione	52
Art. 88 - Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi Nulla osta del Comando Provinciale dei VV.FF.....	52
Art. 89 - Impianti di gas per uso domestico.....	52
Art. 90 - Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie.....	53
TITOLO XVI - Uso di suolo, spazi e servizi pubblici	
Art. 91 - Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo pubblico	53
Art. 92 - Rinvenimenti e scoperte	54
Art. 93 - Tende aggettanti sullo spazio pubblico	54
TITOLO XVII - Tutela del verde pubblico	
Art. 94 - Oggetto del titolo.....	54
Art. 95 - Definizioni.....	55
Art. 96 - Principi per una corretta progettazione	55
Art. 97 - Indirizzi tecnici generali per le aree verdi.....	56
Art. 98 - Indirizzi tecnici generali per la protezione delle alberature.....	56
Art. 99 - Indirizzi tecnici generali per la utilizzazione delle alberature	56
Art. 100 - Adempimenti progettuali e documentazione	57
Art. 101 - Verifica dei progetti e definizione degli interventi.....	57
Art. 102 - Conservazione del patrimonio arboreo - Scavi su suolo pubblico o di uso pubblico in prossimità di alberature.....	58
TITOLO XVIII - Disciplina del contributo di costruzione (Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione)	
Art. 103 - Definizioni di contributo di costruzione	58
Art. 104 - Momento di determinazione del contributo di costruzione.....	59
Art. 105 - Esclusioni e riduzioni del contributo di costruzione.....	59
Art. 106 - Determinazione della superficie e del volume dell'edificio ai fini dell'applicazione del contributo	60
Art. 107 - Modalità di determinazione degli oneri di urbanizzazione.....	61
Art. 108 - Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente agli insediamenti residenziali, turistici, commerciali e direzionali.....	61
Art. 109 - Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente agli interventi nelle aree PEEP	61
Art. 110 - Determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione relative alla predisposizione ed attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari	61
Art. 111 - Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione relativamente agli insediamenti per attività produttive	62
Art. 112 - Suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità.....	62
Art. 113 - Fusione di più unità immobiliari	62
Art. 114 - Usi del suolo. Attività che comportano interventi edilizi minimi.....	62
Art. 115 - Destinazioni miste.....	63
Art. 116 - Mutamento della destinazione d'uso.....	63
Art. 117 - Mutamento della destinazione d'uso in assenza di opere edilizie	63
Art. 118 - Cumulo di più interventi	63
Art. 119 - Scomputo degli oneri di urbanizzazione.....	63
Art. 120 - Adeguamento del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione... 64 Art. 121 - Varianti al permesso di costruire o alla segnalazione	

certificata di inizio attività.....	64
Art. 122 - Criteri generali per la determinazione del costo di costruzione.....	64
Art. 123 - Esclusioni del contributo per il costo di costruzione.....	64
Art. 124 - Aliquote da applicare al costo di costruzione.....	65

TITOLO XIX - Disposizioni finali

Art. 125 - Rilevamento del patrimonio edilizio	66
Art. 126 - Norme finali per l'attuazione del regolamento edilizio	66
Art. 127 - Domande di permesso di costruire presentate prima della entrata in vigore del presente regolamento	66
Art. 128 - Entrata in vigore del regolamento edilizio	66

Allegato A	67
Allegato B.....	67
Allegato C.....	70
Allegato D	70
Allegato E.....	72

Tabella A	75
Tabella B	76
Tabella C	76

Indice	77
--------------	----